Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 marzo 1997

SI PUBBLICA TUTT! I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - DO100 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza G. Verdi 10 - do100 roma - centralino 85081

N. 44/L

LEGGE 3 febbraio 1997, n. 31.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995.

LEGGE 3 febbraio 1997, n. 32.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.

## SOMMARIO

LEGGE 3 febbraio 1997, n. 31. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con		2
dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995	Pag.	3
Accordo	<b>»</b>	5
Allegati	<b>»</b>	29
Protocolli	<b>»</b>	41
Atto finale	<b>»</b>	167
Lavori preparatori	<b>»</b>	182
LEGGE 3 febbraio 1997, n. 32. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995	Pag.	183
Accordo (testo inglese)	<b>»</b>	184
Protocollo (testo inglese)	<b>»</b>	206
Accordo (testo italiano)	<b>»</b>	209
Protocollo (testo italiano)	<b>»</b>	230
T and in a second		222

## LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 febbraio 1997, n. 31.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

#### **PROMULGA**

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995.

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 85 dell'accordo stesso.

#### Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere da 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
  - 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

#### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addi 3 febbraio 1997

#### **SCÀLFARO**

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministr DINI, Ministro degli affari esteri

# ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LO STATO DI ISRAELE, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO.

ın appresso denominati "Stati membri", e

### LA COMUNITÀ EUROPEA.

#### LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate "la Comunità", da una parte, e

#### LO STATO DI ISRAELE.

in appresso denominato "Israele", dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunità, i suci Stati membri e Israele e dei valori che li accomunano;

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e Israele desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità e sul partenariato e integrare ulteriormente l'economia israeliana in quella europea;

CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al principio della libertà economica e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti umani e della democrazia, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;

CONSAPEVOLI della necessità di unire i loro sforzi per rafforzare la stabilità politica e lo sviluppo economico attraverso un'incentivazione della cooperazione regionale;

DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;

DESIDERANDO mantenere e intensificare il dialogo in campo economico, scientifico e tecnologico, culturale, nel campo degli audiovisivi e in campo sociale a vantaggio delle Parti;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e da Israele a favore del libero scambio e in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), definiti nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round;

CONVINTI che il presente Accordo di associazione creerà un clima propizio allo sviluppo delle loro relazioni economiche, in particoiare per quanto riguarda gli scambi, gli investimenti e la cooperazione economica e tecnologica,

hanno convenuto quanto segue:

- 1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e Israele, dall'altra.
- 2. Il presente Accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
  - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti;
  - promuovere, tra l'altro attraverso l'espansione degli scambi di beni e di servizi, la reciproca liberalizzazione del diritto di stabilimento, l'ulteriore graduale liberalizzazione degli appalti pubblici, la libera circolazione dei capitali e l'intensificazione della cooperazione in campo scientifico e tecnologico, l'armonioso sviluppo delle relazioni economiche tra la Comunità e Israele, favorendo in tal modo il progresso dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vità e di lavoro e l'aumento della produttività e della stabilità finanziaria nella Comunità e in Israele;
  - incentivare la cooperazione regionale al fine di consolidare la pacifica coesistenza e la stabilità politica ed economica;
  - promuovere la cooperazione in altri campi di reciprocò interesse.

#### Articolo 2

Le relazioni tra le Parti, così come tutte le disposizioni del presente Accordo, si fondano sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale dell'Accordo.

#### TITOLO I

#### DIALOGO POLITICO

- 1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e incentiva la solidarietà e la reciproca comprensione.
- 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:
  - sviluppare una migliore comprensione reciproca e a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti;
  - permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra;
  - promuovere la stabilità e la sicurezza regionale.

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse e punta a porre le premesse per nuove forme di cooperazione attraverso le quali raggiungere obiettivi comuni, quali in particolare la pace, la sicurezza e la democrazia.

#### Articolo 5

- 1. Il dialogo politico favorisce il perseguimento di iniziative congiunte e si svolge in particolare:
  - a) a livello ministeriale;
  - b) a livello di alti funzionari (direttori politici) tra rappresentanti di Israele, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
  - c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
  - d) attraverso il sistematico aggiornamento di Israele, che contraccambierà nel modo adeguato, sulle questioni relative alla politica estera e della sicurezza comune;
  - e) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.
- 2. Tra il Parlamento europeo e la Knesset israeliana si instaura un dialogo politico.

#### TITOLO II

#### LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

#### CAPITOLO 1

#### PRINCIPI FONDAMENTALI

- La zona di libero scambio tra la Comunità e Israele viene consolidata secondo le modalità indicate nel presente Accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominati GATT.
- 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si utilizzano la nomenclatura combinata delle merci e la tariffa doganale israeliana.

#### PRODOTTI INDUSTRIALI

#### Articolo 7

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea e, per quanto riguarda i prodotti originari di Israele, diversi da quelli specificati nell'Allegato I del presente Accordo.

#### Articolo 8

Negli scambi tra la Comunità e Israele non sono ammessi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, né tasse di effetto equivalente. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.

- 1. a) Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci originarie di Israele elencate nell'Allegato II del presente Accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'Allegato III.
  - b) Tale elemento agricolo si calcola in base agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunità dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia più elevato nella Comunità. L'elemento agricolo può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Qualora l'elemento agricolo sia stato oggetto di tariffazione, esso è sostituito dal dazio specifico corrispondente.
- 2. a) Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte di Israele, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci originarie della Comunità elencate nell'Allegato IV. fatta eccezione per quelle elencate nell'Allegato V.
  - b) Tale elemento agricolo si calcola, mutatis mutandis, secondo i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b). Esso può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem.
  - c) Israele può ampliare l'elenco delle merci cui si applica tale elemento agricolo, a condizione che le merci siano diverse da quelle elencate nell'Allegato V e siano comprese tra quelle di cui all'Allegato II del presente Accordo. Prima di essere adottato, detto elemento agricolo è comunicato per esame al Comitato di associazione, che può prendere qualsiasi decisione sia necessaria.
- 3. In deroga all'articolo 8, la Comunità e Israele possono applicare alle merci elencate rispettivamente negli allegati III e V i dazi indicati in corrispondenza di ciascuna merce.
- 4. Qualora negli scambi tra la Comunità e Israele l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base venga ridotta, o a seguito di reciproche concessioni per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, gli elementi agricoli applicati in conformità dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti.

- 5. La riduzione di cui al paragrafo 4, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari cui si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione.
- 6. L'elenco delle merci soggette a concessioni sotto forma di riduzione dell'elemento agricolo negli scambi tra la Comunità e Israele, nonché la misura di dette concessioni sono riportati nell'Allegato VI.

#### PRODOTTI AGRICOLI

#### Articolo 10

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele elencati nell'Allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

#### Articolo 11

La Comunità e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli di comune interesse delle Parti. A decorrere dal 1° gennaio 2000, la Comunità e Israele esaminano la situazione al fine di fissare le misure che la Comunità e Israele dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001 conformemente al presente obiettivo.

#### Articolo 12

I prodotti agricoli originari di Israele elencati nel protocollo n. 1 e nel protocollo n. 3 importati nella Comunità sono soggetti alle disposizioni di cui ai suddetti protocolli.

#### Articolo 13

I prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 e nel protocollo n. 3 importati in Israele sono soggetti alle disposizioni di cui ai suddetti protocolli..

#### Articolo 14

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le Parti, nonché della loro particolare importanza, la Comunità e Israele esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in maniera ordinata e reciproca, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

#### Articolo 15

La Comunità e Israele esaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, la possibilità di accordarsi vicendevolmente e nel reciproco interesse concessioni per quanto riguarda gli scambi di prodotti della pesca.

#### **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### Articolo 16

Tra la Comunità e Israele non è ammessa alcuna restrizione quantitativa all'importazione, né alcuna misura d'effetto equivalente.

#### Articolo 17

Tra la Comunità e Israele non è ammessa alcuna restrizione quantitativa all'esportazione, né alcuna misura d'effetto equivalente.

#### Articolo 18

- 1. I prodotti originari di Israele non beneficiano, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
- 2. Le disposizioni del presente Accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

#### Articolo 19

- 1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari dell'altra Parte.
- 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

#### Articolo 20

- Qualora vengano istituite norme specifiche a seguito dell'applicazione della sua politica agricola
  o di una modifica delle norme esistenti, o qualora vengano modificate o prorogate le
  disposizioni relative all'applicazione della sua politica agricola, la Parte in questione può
  modificare le disposizioni derivanti dall'Accordo in relazione ai prodotti oggetto di tali norme o
  modifiche.
- 2. Nei casi suddetti la Parte in questione tiene debito conto degli interessi dell'altra Parte. A tal fine le Parti possono reciprocamente consultarsi nell'ambito del Consiglio di associazione.

#### Articolo 21

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente Accordo.

2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra la Comunità e Israele in mento agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si svolgono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e di Israele.

#### Articolo 22

Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 25.

#### Articolo 23

Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o rninacciare di provocare:

- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o
- gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia, o
- difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Comunità o Israele possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 25.

#### Articolo 24

Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 17 comporti:

- i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto oggetto nella Parte esportatrice di restrizioni quantitative all'esportazione, di dazi all'esportazione o di misure d'effetto equivalente, o
- ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 25. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

#### Articolo 25

1. Nel caso in cui ia Comunità o Israele assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 23 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra Parte.

- 2. Nei casi specificati agli articoli 22, 23 e 24, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile la Parte in questione fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per esaminare approfonditamente la situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
  - Nella scelta delle misure adeguate si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente Accordo.
  - Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al Comitato, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
- 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) per quanto riguarda l'articolo 22, il Comitato di associazione dev'essere informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate;
  - b) per quanto riguarda l'articolo 23, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del Comitato di associazione, che può prendere ogni decisione utile per porvi fine.
    - Qualora il Comitato di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. Il campo di applicazione di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte;
  - c) per quanto riguarda l'articolo 24, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Comitato di associazione.
    - Il Comitato può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato;
  - d) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 22, 23 e 24, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra Parte.

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o Israele abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o Israele, secondo il caso, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro del GATT e degli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, adottare misure restrittive di durata limitata e la cui portata non può eccedere quanto necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o Israele, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte e le sottopongono appena possibile un calendario per l'abolizione delle misure in questione.

Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitrana, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

#### Articolo 28

La nozione di "prodotti originari", ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.

#### TITOLO III

#### DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI

#### Articolo 29

- 1. Le Parti convengono di estendere il campo di applicazione dell'Accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle società di una Parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle società di una Parte a favore di consumatori dei servizi situati nell'altra Parte.
- 2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.
  - Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita e i rispettivi obblighi delle Parti conformemente all'Accordo generale sugli scambi di servizi, in appresso denominato "GATS", in particolare quelle di cui all'articolo V di tale Accordo.
- 3. Il perseguimento di detto obiettivo costituirà oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

- 1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo.
- 2. Conformemente al GATS, detto trattamento non si applica:
  - a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alie misure adottate sulla base di un siffatto accordo;
  - b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione più favorita allegata dall'una o dall'altra Parte all'Accordo GATS.

#### TITOLO IV

#### MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI, APPALTI PUBBLICI, CONCOPRENZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

#### **CAPITOLO 1**

#### MOVIMENTI DI CAPITALI

#### Articolo 31

Nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo, e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 33 e 34, non vi sono restrizioni tra la Comunità, da una parte, e Israele, dall'altra, al movimento di capitali e non vi sono discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza dei loro cittadini o del luogo in cui detti capitali sono investiti.

#### Articolo 32

I pagamenti correnti legati alla circolazione delle merci, delle persone, dei servizi o dei capitali nel quadro del presente Accordo sono liberi da qualsiasi restrizione.

#### Articolo 33

Nel rispetto delle altre disposizioni del presente Accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunità e di Israele, le disposizioni degli articoli 31 e 32 lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le Parti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali tra l'una e l'altra Parte legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione di titoli sui mercati dei capitali.

Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Israele da persone residenti nella Comunità o nella Comunità da persone residenti in Israele e degli utili derivanti da tali investimenti.

#### Articolo 34

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e Israele provochino, o minaccino di provocare, gravi difficoltà per la gestione della politica dei cambi o della politica monetaria della Comunità o di Israele, la Comunità o Israele, rispettivamente, possono adottare, conformemente alle condizioni previste nel quadro del GATS e agli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali tra la Comunità e Israele per un periodo non superiore a sei mesi, sempreché tali misure siano strettamente necessarie.

#### **APPALTI PUBBLICI**

#### Articolo 35

Le Parti adottano misure finalizzate alla reciproca apertura dei rispettivi mercati degli appalti pubblici e dei mercati degli appalti delle imprese che operano nei settori dei servizi di pubblica utilità per l'acquisto di merci, opere e servizi aldilà di quanto è già stato reciprocamente accordato nel quadro dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'OMC.

#### **CAPITOLO 3**

#### CONCORRENZA

- 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente Accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e Israele:
  - i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
  - ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o di Israele, o in una sua parte sostanziale:
  - iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
- 2. Entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio di associazione adotta tramite decisione le normative necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.
  - Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI. XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
- 3. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.
- 4. Per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al capitolo 3 del titolo II, il paragrafo 1, punto iii) non si applica.
- Se la Comunità o Israele ritengono una pratica incompatibile con le condizioni di cu al paragrafo 1 del presente articolo, e
  - tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 2, o

 in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno agli interessi dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al Comitato di associazione.

Per quanto riguarda le pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure opportune possono essere adottate, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto Accordo o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici applicabile tra le Parti.

6. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 2, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.

#### Articolo 37

- 1. Gli Stati membri e Israele adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, non esista alcuna discriminazione tra cittadini degli Stati membri e di Israele rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci.
- 2. Il Comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

#### Articolo 38

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunità e Israele in senso contrario agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.

#### **CAPITOLO 4**

#### PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

- Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'Allegato VII, le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, cornspondente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.
- 2. L'attuazione del presente articolo e dell'Allegato VII è periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti nell'ambito del Comitato di associazione per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

#### TITOLO V

#### COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

#### Articolo 40

Le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica. Le disposizioni dettagliate per il conseguimento di tale obiettivo saranno esposte in accordi separati conclusi a tal fine.

#### TITOLO VI

#### COOPERAZIONE ECONOMICA

#### Articolo 41

#### Obiettivi

La Comunità e Israele si impegnano a promuovere la cooperazione economica, nel mutuo interesse e su basi di reciprocità, conformemente agli obiettivi generali del presente Accordo.

#### Articolo 42

#### Campo di applicazione

- 1. La cooperazione privilegerà anzitutto i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia della Comunità e di Israele, o quelli che possono essere generatori di crescita e di posti di lavoro. I principali settori di cooperazione sono indicati negli articoli 44-57, ferma restando la possibilità di inserire la cooperazione in altri settori di interesse per le Parti.
- 2. Nell'attuazione dei vari settori della cooperazione economica pertinenti, si terrà conto della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.

#### Articolo 43

#### Metodi e modalità

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

- a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le Parti, che copre tutti i settori della politica economica, in particolare della politica fiscale, della politica monetaria e della bilancia dei pagamenti, e che intensificherà la stretta collaborazione tra autorità competenti in materia di politica economica, ciascuna per le proprie aree di competenza, nell'ambito del Consiglio di associazione o di qualsiasi altra sede da esso designata;
- b) scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori di cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;
- c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione;

- d) l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e riunioni di lavoro;
- e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;
- f) la divulgazione delle informazioni relative alla cooperazione.

#### Cooperazione regionale

Le Parti favoriscono iniziative volte a promuovere la cooperazione regionale.

# Articolo 45 Cooperazione industriale

Le Parti promuovono la cooperazione in particolare nei seguenti settori:

- cooperazione industriale tra operatori economici della Comunità e di Israele, anche attraverso l'accesso di Israele alle reti comunitarie per il ravvicinamento delle imprese o per la cooperazione decentrata;
- diversificazione della produzione industriale di Israele;
- cooperazione tra piccole e medie imprese della Comunità e di Israele;
- facilitazione dell'accesso ai capitali di investimento;
- servizi di informazione e di sostegno;
- stimolazione delle innovazioni.

#### Articolo 46 Agricoltura

La cooperazione tra le Parti verte sui seguenti aspetti:

- sostegno alle politiche attuate dalle Parti per diversificare la produzione;
- promozione di un'agricoltura non nociva per l'ambiente;
- intensificazione delle relazioni tra imprese, gruppi e organizzazione rappresentative di categorie e professioni di Israele e della Comunità a carattere spontaneo;
- formazione e assistenza tecnica;
- armonizzazione degli standard fitosanitari e veterinari;
- sviluppo rurale integrato, anche tramite il miglioramento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche associate;
- cooperazione tra regioni rurali, scambio di esperienze e conoscenze tecniche reletive allo sviluppo rurale.

#### Articolo 47 Standard

Le Parti si sforzano di ridurre le differenze per quanto riguarda la standardizzazione e la valutazione della conformità. A tal fine le Parti concludono se del caso accordi di reciproco riconoscimento nel settore della valutazione della conformità.

#### Articolo 48 Servizi finanziari

Le Parti cooperano, se del caso attraverso la conclusione di accordi, per quanto riguarda l'adozione di norme e standard comuni tra l'altro per quanto riguarda la contabilità e i sistemi di regolamentazione e vigilanza nei settori del credito, delle assicurazioni e in altri settori finanziari.

#### Articolo 49 Dogane

- 1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale per garantire il rispetto delle disposizioni commerciali. A tal fine esse instaurano un dialogo sulle questioni doganali.
- 2. La cooperazione verte sulla semplificazione e computerizzazione delle procedure doganali, configurandosi in particolare come scambio di informazioni tra esperti e formazione professionale.
- 3. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente Accordo, in particolare per la lotta agli stupefacenti e al riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle Parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

#### Articolo 50 Ambiente

- 1. Le Parti promuovono la cooperazione per la prevenzione del degrado ambientale, per il controllo dell'inquinamento e per garantire l'uso razionale delle risorse naturali, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile e di promuovere progetti ambientali regionali.
- 2. La cooperazione si concentra in particolare sugli aspetti seguenti:
  - desertificazione:
  - qualità dell'acqua del Mediterraneo e controllo e prevenzione dell'inquinamento marino;
  - smaltimento dei rifiuti;
  - salinizzazione;
  - gestione ambientale di aree costiere particolarmente delicate:
  - educazione e sensibilizzazione ambientale;
  - uso di sofisticati strumenti di gestione ambientale, metodi di sorveglianza e monitoraggio ambientale, ivi compreso l'impiego di sistemi informatici ambientali e valutazione dell'impatto ambientale;

- ımpatto dello sviluppo industriale sull'ambiente in generale e sicurezza dei centri industriali ın particolare;
- impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e delle acque.

#### Articolo 51 Energia

- 1. Le Parti considerano il riscaldamento globale e l'esaurimento delle sorgenti di combustibile fossile una grave minaccia per l'umanità. Le Parti cooperano pertanto per sviluppare fonti di energia rinnovabile, per garantire l'utilizzo razionale dei combustibili in modo tale da limitare l'inquinamento dell'ambiente e per promuovere il risparmio energetico.
- 2. Le Parti si adoperano per incoraggiare iniziative volte a favorire la cooperazione regionale in settori quali il transito di gas, petrolio ed elettricità.

# Articolo 52 Infrastrutture informatiche e telecomunicazioni

Le Parti promuovono la cooperazione per lo sviluppo delle infrastrutture informatiche e delle telecomunicazioni nel reciproco interesse. La cooperazione verte anzitutto sul perseguimento di azioni legate alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, all'armonizzazione degli standard e all'ammodernamento delle tecnologie.

#### Articolo 53 Trasporti

- 1. Le Parti promuovono la cooperazione nel settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, per rendere più efficiente la circolazione dei passeggeri e delle merci, a livello bilaterale e regionale.
- 2. La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti:
  - conseguimento di elevati standard di sicurezza nei trasporti marittimi ed aerei; a tal fine le Parti avvieranno consultazioni a livello di esperti per scambiarsi informazioni;
  - standardizzazione delle apparecchiature tecniche, in particolare per quanto riguarda il trasporto combinato e multimodale e i trasbordi;
  - promozione di programmi techologici e di ricerca congiunti.

#### Articolo 54 Turismo

Le Parti si scambiano informazioni sui piani di sviluppo turistico e sui progetti di commercializzazione turistica, sulle esposizioni, mostre, sui simposi e sulle pubblicazioni attinenti al turismo.

# Articolo 55 Ravvicinamento delle leggi

Le Parti fanno tutto il possibile per ravvicinare le rispettive legislazioni al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo.

# Articolo 56 **Stup**efacenti e riciclaggio del denaro

- 1. Le Parti cooperano in particolare al fine di:
  - rendere più efficaci le **positich**e e le misure di lotta alla fornitura e al traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e alla riduzione dell'uso illecito di tali sostanze;
  - incoraggiare l'adozione di metodologie comuni per la riduzione della domanda;
  - impedire che i sistemi finanziari delle Parti siano utilizzati per riciclare i capitali derivanti da attività criminali in generale e dal traffico di stupefacenti in particolare.
- 2. La cooperazione prenderà la forma di scambi di înformazioni e, se del caso, di attività congiunte in relazione ai seguenti aspettic
  - stesura e applicazione di leggi nazionali;
  - monitoraggio del commercio dei precursori;
  - creazione di sistemi informativi e istituzioni sociali e sanitarie e attuazione di progetti collegati, compresi progetti di ricerca e formazione;
  - applicazione dei massimi standard internazionali applicabili in materia di lotta al riciclaggio del denaro e all'uso illecito dei precursori chimici, in particolare quelli adottati dalla task force "azione finanziaria" e dalla task force "azione chimica".
- 3. Le Parti determinano congiuntamente, in conformità della rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per conseguire questi obiettivi. Le loro iniziative distinte dalle iniziative congiunte sono oggetto di consultazione e di stretto coordinamento.

Gli organismi del settore pubblico e del settore privato operanti in questo campo possono partecipare alle suddette iniziative, in base ai poteri loro conferiti, collaborando con gli organismi competenti di Israele, della Comunità e dei suoi Stati membri.

#### Articolo 57 Immigrazione ed emigrazione

Le Parti cooperano in particolare al fine di:

- definire settori di reciproco interesse in materia di politiche di immigrazione;
- rendere più efficaci le misure volte ad impedire o a reprimere i flussi migratori clandestini.

#### TITOLO VII

# COOPERAZIONE IN MATERIA DI AUDIOVISIVI, AFFARI CULTURALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

#### Articolo 58

- 1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi nel reciproco interesse.
- 2. Le Parti esaminano le possibilità di associare Israele alle iniziative della Comunità in questo settore, consentendo in tal modo una cooperazione in campi quali la coproduzione, la formazione, lo sviluppo e la distribuzione.

#### Articolo 59

Le Parti promuovono la cooperazione in materia di istruzione, formazione e scambi di giovani. Tra i settori di cooperazione possono rientrare, in particolare, gli scambi di giovani, la cooperazione tra università e altri istituti di istruzione/formazione, l'apprendimento delle lingue, la traduzione e altri modi per promuovere una migliore comprensione reciproca tra le rispettive culture.

#### Articolo 60

Le Parti promuovono la cooperazione culturale. Tra i settori di cooperazione possono rientrare in particolare la traduzione, lo scambio di opere d'arte e di artisti, la tutela e il restauro di monumenti e località storici e culturali, la formazione di personale che opera in campo culturale, l'organizzazione di manifestazioni culturali a carattere europeo, la reciproca sensibilizzazione e il contributo alla diffusione delle informazioni sui principali avvenimenti culturali.

#### Articolo 61

Le Parti promuovono attività di reciproco interesse nel settore dell'informazione e delle comunicazioni.

#### Articolo 62

La cooperazione si svolge in particolare attraverso:

- a) un regolare dialogo tra le Parti;
- b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti i settori di cooperazione, anche tramite incontri tra funzionari ed esperti;
- c) la fornitura di consulenze, capacità specialistiche e formazione;
- d) l'esecuzione di iniziative comuni quali seminari e incontri di lavoro;
- e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;
- f) la diffusione delle informazioni sulle iniziative di cooperazione.

#### TITOLO VIII

#### QUESTIONI SOCIALI

#### Articolo 63

- 1. Le Parti instaurano un dialogo che copre tutti gli aspetti di reciproco interesse, in particolare le questioni sui problemi sociali delle società postindustriali, quali la disoccupazione, il reinserimento dei disabili, la parità di trattamento per uomini e donne, le relazioni industriali, la formazione professionale, la sicurezza e l'igiene sul posto di lavoro ecc.
- 2. La cooperazione prenderà la forma di incontri di esperti, seminari e incontri di lavoro.

#### Articolo 64

- 1. Al fine di coordinare i regimi previdenziali dei lavoratori israeliani legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e dei loro familiari ivi legalmente residenti, dovrebbero applicarsi le disposizioni seguenti, fatte salve le condizioni e le modalità applicabili in ciascuno Stato membro:
  - tutti i periodi di copertura assicurativa, di impiego o di residenza di tali lavoratori nei diversi Stati membri devono essere accumulati al fine di stabilire i diritti a pensione e indennità di anzianità, invalidità e di pensione di sopravvivenza e ai fini dell'assistenza medica per detti lavoratori e per le loro famiglie;
  - tutte le pernsioni e le indennità di anzianità, sopravvivenza, per infortuni o invalidità professionali, fatta eccezione per i pagamenti non legati a contributi, beneficiano del libero trasferimento in Israele al tasso applicabile calcolato in base alla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri obbligati;
  - ai lavoratori in questione sono versati assegni familiari per i membri della loro famiglia di cui sopra.
- 2. Israele riconosce ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari ivi legalmente residenti un trattamento analogo a quello di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino, fatte salve le condizioni e le modalità applicabili in Israele.

#### Articolo 65

- 1. Il Consiglio di associazione decide in merito alle disposizioni per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 64.
- 2. Il Consigliò di associazione decide in merito alle modalità della cooperazione amministrativa per garantire la gestione e il controllo necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 66

Le misure decise dal Comsiglio di associazione ai sensi dell'articolo 65 lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali tra Israele e gli Stati membri qualora detti accordi prevedano un trattamento pri favorevole per i cittadini di Israele o degli Stati membri.

#### **TITOLO IX**

#### DISPOSIZIONI ISTITUZIÓNALI, GENERALI E FINALI

#### Articolo 67

È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente Accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

#### Articolo 68

- 1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo dello Stato di Israele, dall'altra.
- 2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
- 3. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
- 4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo dello Stato di Israele, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.

#### Articolo 69

- Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dal presente Accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi previsti nell'Accordo stesso. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione.
   Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.
- 2. Le decisioni e raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti.

#### Articolo 70

- 1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'Accordo.
- 2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione la totalità o una parte delle proprie competenze.

- 1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo dello Stato di Israele, dall'altra.
- 2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
- 3. Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo dello Stato di Israele.

- 1. Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'Accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.
- 2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti

#### Articolo 73

Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'Accordo.

#### Articolo 74

Il Consiglio di associazione adotta tutte le opportune misure per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e la Knesset dello Stato di Israele, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e il Consiglio economico e sociale di Israele.

#### Articolo 75

- 1. Ciascuna delle Parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo.
- 2. Il Consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.
- 3. Ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
- 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e dame notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

#### Articolo 76

Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare qualsiasi misura:

- a) ntenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) merente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare:

c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che costituiscano una minaccia di guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

#### Articolo 77

Nei settori contemplati dal presente Accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dallo Stato di Israele nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dello Stato di Israele non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini israeliani o imprese e società israeliane.

#### Articolo 78

Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione dell'Accordo avrà l'effetto:

- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta;
- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale;
- di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.

#### Articolo 79

- 1. Le Parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente Accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente Accordo.
- 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente Accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente Accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

#### Articolo 80

I protocolli 1-5 e gli Allegati I-VII, nonché le dichiarazioni e gli scambi di lettere costituiscono parte integrante del presente Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'Atto finale, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Il presente Accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare il presente Accordo dandone notifica all'altra Parte. L'Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

#### Articolo 82

Ai fini del presente Accordo, per "Parti" si intendono Israele, da una parte, e la Comunità, gli Stati membri, o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.

#### Articolo 83

Il presente Accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio dello Stato di Israele, dall'altra.

#### Articolo 84

Il presente Accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

#### Articolo 85

Il presente Accordo è approvato dalle Parti secondo le loro rispettive procedure.

L'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele, nonché l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato di Israele, firmati a Bruxelles l'11 maggio 1975.

## **ALLEGATO I**

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7

	Codice NC	Designazione delle merci
ex	3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:
сx	3502 10	- Ovoalbumina:
		Altra:
	3502 10 91	essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
	3502 10 99	altra
ex	3502 90	- Altri:
1		Albumine, diverse dall'ovoalbumina:
		lattoalbumina:
	3502 90 51	essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
	3502 90 59	altra

# ALLEGATO II . Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9

Codice NC	Designazione delle merci		
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme ferment		
	o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con		
	aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:		
da 0403 10 51	- logurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao		
a 0403 10 99	Alasi amasasimasi a addicio asi di Sausa adi anno		
da 0403 90 71 a 403 90 99	- Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao		
0710 40 00	Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato:		
0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride		
0,11,00,00	solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad		
	assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione		
	nello stato in cui è presentato		
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di		
•	frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli		
	alimentari e le loro frazioni della voce 1516:		
1517 10 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse		
	provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %		
1517 90 10	- altra, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore		
	a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %		
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco),		
	fatta eccezione per gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore		
	a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie di cui al codice NC 1704 90 10		
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao		
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o		
	estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una		
	proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove;		
	preparazioni alimentari di prodotti delle voci NC da 0401 a 0404, non contenenti		
	cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso,		
	non nominate né comprese altrove, escluse le preparazioni della voce NC 1901 90 91		
ex 1902	Paste alimentari, fatta eccezione per quelle farcite di cui alle voci NC 1902 20 10 e		
	1902 20 30; cuscus, anche preparato		
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi,		
	granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili		
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn		
	flakes »); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati		
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di		
	cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste		
	in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili		
2001 90 30	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o		
	nell'acido acetico		

2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 10 91	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate
2004 90 10	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato
2005 20 10	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate
2005 80 00	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato
2008 92 45	Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati
2008 99-85	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole
2101 10 98	Preparazioni a base di caffè
2101 20 98	Preparazioni a base di tè o di mate
2101 30 19	Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta
2101 30 99	Estratti, essenze o concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli di cicoria torrefatta
da 2102 10 31	Lieviti di panificazione
a 2102 10 39	·
ex 2103	Preparazioni per salse e salse preparate:
2105	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle delle voci NC 2106 10 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati
2202 90 91	Bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce NC 2009,
2202 90 95	contenenti prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai
2202 90 99	prodotti delle voci NC da 0401 a 0404
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-Glucítolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati della voce NC 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie
	coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e
1	preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta,
	del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della voce NC 2905 44

#### **ALLEGATO III**

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 3

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio applicabile <sup>(1)</sup>
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
3501 10	- Caseina:	
3501 10 10	- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali(1)	0%
3501 10 50	destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio <sup>(2)</sup>	3%
3501 10 90	- altre	12%
3501 90	- altri:	
3501 90 90	altri	8%

Qualora le aliquote indicate in questa colonna siano superiori a quelle notificate al GATT, si applicano queste ultime.

L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

#### **ALLEGATO IV**

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2

Codice NC	Designazione delle merci
19.02	Paste alimentari e cuscus:
Α	- di farina di grano duro
В	- altri
19.05.10	Pane croccante detto "knäkerbrot"
19.05.2090	Pane con spezie (panpepato) e affini, non specificamente destinato ai diabetici:
A	- avente tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina
В	- altro
ex 3000 A	- Cialde e cialdine:
A1	- non ripiene, anche ricoperte
Ala	— aventi tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina
Alb	Altre
A2	Altre
A2a	Aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materia grassa proveniente dal latte o uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte
A2b	Altre
19.05.4010	Fette biscottate, con aggiunta di zucchero, miele o altri dolcificanti, uova, grassi,
	formaggio, frutta, cacao o affini:
A	- aventi tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina
В	- Altre
19.05	
ex 3000) B	- Altri prodotti della panetteria, con aggiunta di zucchero, miele o altri dolcificanti,
+ 9019	uova, grassi, formaggio, frutta, cacao o affini:
B1	con aggiunta di uova, in misura non inferiore al 10%, in peso
B2	- con aggiunta di frutta secca:
B2a	aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materia grassa proveniente dal latte o uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte; cfr. Allegato V
B2b	altri
В3	- aventi tenore, in peso, inferiore a 10% di zucchero aggiunto e senza aggiunta di uova o frutta secca
B3a(i)	aventi tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina
B3a(ii)	altri
B3b	altri:
B3b(i)	aventi tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto
	al contenuto totale di farina
B3b(ii)	altri
B4	altri

B4a	aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materia grassa proveniente dal latte o uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte; cfr. Allegato V
B4b	altri
21.05	Gelati, anche contenenti cacao
A	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte
В	- aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% di materie grasse provenienti dal latte
С	- aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 7% di materie grasse provenienti dal latte
ex 22.07.1050	Alcole ottenuto dall'uva o dal vino d'uva, avente una gradazione uguale o superiore a 80%, utilizzato nella produzione di bevande alcooliche
ex 1099	Alcole ottenuto dall'uva o dal vino d'uva, avente una gradazione uguale o superiore a 80%, altro
22.08.2090	Liquori ottenuti a partire dalla distillazione di vino d'uva o di vinacce, aventi prezzo uguale o inferiore a 0,05 USD/cl. e contenenti meno del 17% di alcole
35.02.1000	Ovoalbumina:
A	essiccata
В	altra

# ALLEGATO V Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9

Codice doganale	Designazione delle merci	Dazio
israeliano		applicabile <sup>(1)</sup>
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso	
	il cioccolato bianco):	
1704 10	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di	
	zucchero:	
i	aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 %	0,075
	(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	USD/kg <sup>(1)</sup>
	altri	
1704 90	- altri	
	altri	
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	0%
ex 1901	Preparazioni a base di farina, semolini, amidi, fecole o	
ex 2004	estratti di malto, del tipo utilizzato per l'alimentazione dei	
ex 2005	bambini o destinate ad uso dietetico o culinario, contenenti	
ex 2103	meno del 50%, in peso, di cacao, escluse le preparazioni	
ex 2104	dietetiche di farina di soia, contenenti olio di soia e altri oli	
	vegetali, carboidrati e sale, e le preparazioni dietetiche a	
	base di farina priva di glutine	
1901.1020	- di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto	8%
1901.2020	- di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto	8%
1901.9030	- di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto	8%
2004.1010	- prodotti di farina o semolino	8%
2004.9010	- prodotti di farina o semolino	8%
2005.2010	- prodotti di farina o semolino	8%
2005.4010	- prodotti di farina o semolino	8%
2005.5910	- prodotti di farina o semolino	8%
2005.9010	- prodotti di farina o semolino	8%
2103.9020	- di farina, semelini, amidi, fecole o estratti di malto	8%
2104.1010	- di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto	8%
Codice doganale	Designazione delle merci	Dazio
israeliano		applicabile <sup>(1)</sup>
1904 10	- preparazioni alimentari ottenute mediante soffiatura o	8%
1	tostatura di cereali o di prodotti a base di cereali	

Qualora le aliquote indicate in questa colonna siano superiori a quelle notificate al GATT, si applicano queste ultime.

<sup>(1)</sup> Entro un contingente annuo di 5.000 t questo dazio sarà ridotto a 0,0375 USD/kg.

Qualora le aliquote indicate in questa colonna siano superiori a quelle notificate al GATT, si applicano queste ultime.

3505	Destrine e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina e di altri amidi o fecole modificati, fatta eccezione per gli amidi e le fecole:	
3505.10	- Destrine e altri amidi e fecole modificati	
3505.10.30	- Amidi e fecole eterificati o esterificati	8%
3505.10.90	- Altri amidi e fecole modificati	8%
3505.20.00	Colle	8%

### Allegato VI

<u>Tabella 1</u>: Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari di Israele sono soggette alle concessioni sotto indicate

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente annuo 1.000 kg	Concessione entro i limiti del contingente
0710 10 40 2004 90 10	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), congelato	10.600 <sup>(1)</sup>	riduzione del 30% dell'elemento agricolo
0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), non congelato	5.400 <sup>(1)</sup>	riduzione del 30% dell'elemento agricolo
1704 90 30	Preparazione detta "cioccolato bianco"	100	riduzione del 30% dell'elemento agricolo
1806	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	2.500	riduzione del 15% dell'elemento agricolo
ex 1901 ex 2106	Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte	100	riduzione del 30% dell'elemento agricolo
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn flakes »); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	200	riduzione del 30% dell'elemento agricolo
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	3.200	riduzione del 30% dell'elemento agricolo

Questo contingente sarà ridotto a 9.275 t per il primo anno di applicazione della presente concessione e a 9.940 t per secondo

<sup>(1)</sup> Questo contingente sarà ridotto a 4.725 t per il primo anno di applicazione della presente concessione e a 5.060 t per il secondo.

<u>Tabella 2:</u> Le importazioni in Israele dei seguenti prodotti originari della Comunità son soggette alle concessioni sotto indicate

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente annuo 1.000 kg	Concessione entro i limiti del contingente
1902	Paste alimentari	illimitato	limitazione dell'elemento agricolo a 0,25 USD/kg
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:  - non contenenti prodotti a base di latte	illimitato	Limitazione a 0,10 USD/kg
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:  - contenenti prodotti a base di latte	illimitato	Limitazione a 0,25 USD/kg
2105	Gelati	500	riduzione del 30% dell'elemento agricolo
ex 2207 10	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, anche del tipo utilizzato per la preparazione di bevande	illimitato	limitazione a 2,75 USD/litro di alcole
ex 2208 20	Acquaviti di vino o di vinacce con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17% vol, di prezzo uguale o inferiore a USD 0,05/cl	illimitato	limitazione a 2,75 USD/litro di alcole

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente annuo 1.000 kg	Concessione entro i limiti del contingente
ex 2208 20	Acquaviti di vino o di vinacce con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17% vol, di prezzo superiore a USD 0,05/cl	2000 eap <sup>(1)</sup>	limitazione a 0%
3205 10	Ovoalbumina	50	esenzione dall'elemento agricolo
		illimitato	limitazione a 2 USD/kg

### **ALLEGATO VII**

### Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

- 1. Entro il termine del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, Israele aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali sulla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale delle quali gli Stati membri sono Parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:
  - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
  - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
  - Protocollo dell'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
  - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
  - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).
  - Il Consiglio di associazione può decidere che il presente paragrafo si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.
- 2. Entro il termine del secondo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, Israele ratificherà la Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961).
- 3. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
  - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendata nel 1979);
  - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
  - Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) (atto di Ginevra, 1991).

#### PROTOCOLLO N. 1

## RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DI ISRAELE

#### Articolo 1

- 1. I prodotti figuranti in allegato originari di Israele sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
- 2. a) I dazi doganali sono eliminati o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a".
  - b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna "a" e nella colonna "c" si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. Nel caso dei prodotti corrispondenti alle voci 020722, 020742 e 220421, tuttavia, le riduzioni dei dazi si applicano come indicato nella colonna "e".
- 3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna "b".

Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c".

4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna "d".

Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunità può, tenendo conto del bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna "c" per i quantitativi importati eccedenti il contingente.

- 5. Per alcuni prodotti di cui al paragrafo 3 e indicati alla colonna "e", agli importi dei contingenti tariffari sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3% di detti importi, ogni anno, dal 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 2000.
- 6. Come indicato alla colonna "e", per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4, la Comunità può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati di uno o più prodotti rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto è assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, il dazio della tariffa doganale comune è, secondo i prodotti, applicato nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna "c" per i quantitativi importati eccedenti il contingente.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO 1

		<b>Y</b>	-	o	۵	ш
Codice NC(2)(3)	Designazione delle merci(3)	Riduzione del dezio dogenale NPF (1)	Condingente tarfffarlo Volume	Riduzione dei dazio dogenele obtre il confingente tariffario attuale o futuro (1)	Quantitativo di riferimento t	Disposizioni specifiche
0207 2210 0207 2280 0207 4221 0207 4231 0207 4241 0207 4241	Tacchini e tacchine, interi, congelati Pezzi e frattaglie di tacchini e tacchine, diversi dal fegati, congelati	cfr. colonna É	1400		•	Per 1400 t st applicano I seguenti dazi 170ecuñ 186ecuñ 134ecuñ 339ecuñ 127ecuñ 230ecuñ
6207 31 10	Fegall grass! di oche	100	•	0	•	
0601	Buibl e affini e strre plante vive	100	•	0	•	Soggetto alle disposizioni dei protocolio 1, anlicolo 1, paragrafo 6
0403 10	Flort a boccioil di flort, racisi, fraschi	100	19500	o	•	Nei rispetto delle condizioni convenute nello scambio di lettere
ex 0403 10 69	Aits flost e boccioil di flost, recisi, freschi del 1 novembre el 16 aprile	100	2000	0	•	
0603 80 00	Flori essicceti	100	100	0	•	
ex 0604 10 90	Muschi e licheni diversi dal licheni delle ranne, freschi	100	•		•	Soggetto alle disposizioni dei protocollo 1, articolo 1, paragrafo 8
0604 91	Fogilame, fogile, rami e altre parti di piante. freschi	001	•	0	,.	Soggetto alle disposizioni dei protocollo 1, articolo 1, paragrato 6
0604 99 10	Fogliame e foglie, semplicemente essiccati	100	•	0	٠	Soggetta alle disposizioni dei protocollo 1, anticolo 1, paragrato 6
ex 0701 90 61	Paiate di primizia, dal 1º gennalo al 31 marzo	100	20000	. 0	·	Suggetto affe disposizioni doi protocolio 1, articolo 1, paragralo 5
00 2010	Pomodori, freschi o refrigeraŭ	901	1000	0		

(1): La ridutione del dazio al applica unicamente al dazi doganali "ad valorem", fatta accezione per i prodotti contspondenti al codid seguenti : 0207 42 a 2204 21.
(2): Codid NC confepondenti al Registamente (15695, L. 142 del 26 giugno 1995.
(3): Fatta salva le nome per finiterpratazione della Nomendentia combinata, la formulazione della designazione della municamente indicativa, in quanto li regime preferenziale è determinato, al fini del presente codid NC e la designazione contespondentia.

		A	8	ပ	۵	ш
Codice NC(2)(3)	Designazione delle merci(3)	Riduzione del dazio doganale NPF (1)	Contingente tariffario Volume •	Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale o futuro (1)	Quantitativo di riferimento t	Disposizioni specifiche
ex 0703 10 11 ex 0703 10 19 ex 0709 90 90	Cipolle, dal 16 febbraio al 15 maggio Aglio pippolino (Muscari comosum). dal 16 febbraio al 16 maggio	001	13400	8	•	
ex 0704 90 90	Cavoil cinesi, dal 1 novembre al 31 marzo	100	1000	0	•	Soggetto alle disposizioni di cui ai protocolto,1, articolo 1, paragrafo 5
ex 0705 11	Lattuga a cappuccio riccia, dai 1 novembre al 31 marzo	100	300	0	•	Soggetto alte disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 5
ex 670\$ 10 00	Carote, dal 1 pennsio al 30 aprile	100	6100	9	•	Soggetto alle disposizioni di cui al protocolio 1, articolo 1, peragrafo 5
ex 6708 30 00	Nolanzano, dal 1 dicembre al 30 aprile	100		8	1440	
ex 0709 40 00	Sedano, dal 1 gennalo al 30 aprile	100	13000	92	•	
0709 60 10	Peperoni	100	0069	40	•	
0709 90 90	Altra frutta e verdura	<b>6</b>	2000	o	•	Soggetto alle disposizioni di cui al protocolto 1, articolo 1, paragralo 5
0709 90 71 ex 6709 90 73 ex 6709 90 79	Zucchine, dai 1 dicembre alla fine di febbraio	001		99	•	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6

		<	80	0	a	3
Codice NC(2)(3)	Designazione delle merci(3)	Riduzione del dezio dogenele NPF (1)	Contingente teriffario Volume t	Riduzione dei dazio doganala oitre il contingente tariffario attuale o futuro (1)	Quantitativo di riferimento	Disposizioni specifiche
ex 6710 40 69	Pimenti del genera Capsicum, dal 18 novembre al 30 aprile	100		OC .	•	Soggetto alte disposizioni di cui al protocolto 1, articolo 1, paragrafo 6
0712 90 30 0712 90 80 0712 90 80	Pomodori secchi Carols secche Ahri ortaggi, secchi	100	100	0	,	
0804 18 00	Datteri	100	•	o	•	Soggetto alle disposizioni di cui ai protocolto 1, articolo 1, paregrato 8
0804 40	Avocadi	100	•	99	37200	
0904 60 00	Gualave, manghi e mangostani	100	•	40	•	Soggetto alle disposizioni di cui ai protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 0605 10	Arance, fresche	100	290000	60	٠	
0808 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsums); clemendne, wilkings e simili lbridi di agrumi, freschi	100	21000	99	•	
ex 0805 20 21 ex 0805 20 23 ex 0805 20 25 ex 0806 20 27 ex 0806 20 27	Mendarfril (compreel i tangerini e i satsuma); clemendrie, wfikings e simili lbridi di agrumi, freschi dai 16 marzo el 30 settembre	8	14000	o		
ex 0808 30	Limoni, freschi	100	7700	<b>Q</b>	٠	
ex 0605 30 90	Limette, fresche	100	1000	0	·	
ex 0805 40	Pompelmi, freschi	100	•	99		Soggetto alle disposizioni di cui ai protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
						-

(1): La riduzione del dazio si applica unicamente si dazi doganali "ad valorem", fatra eccazione per i prodotti corrispondenti al codici 2027 22; Codici NC corrispondenti al Regciamento 135935, L. 142 del 28 glugno 1995.

(2): Codici NC corrispondenti al Regciamento 135935, L. 142 del 28 glugno 1995.

(3): Fatte salva la norme per l'interpretazione della Nomenciatura co nibinata, la formulazione della dosignazione della corrispondente.

codici NC. Ove sono indicate vod "an" NC, Il regime preferenziale si deformina applicando congluntamento i codici NC e la designazione corrispondente.

		A	B	3	a	3
Codice NC(2)(3)	Designazione delle merci(3)	Riduzione del dazio doganale NPF (1)	Contingente tariffario Volume	Riduzione dei dazio doganale oltre il confingente tariffario attuale o futuro (1)	Quantiativo di riferimento t	Disposizioni specifiche
ex 0805 90 00	Kumquat	100	•	0		Soggetto atte disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 0806 10 29	Uve da tavola, fresche del 16 meggio all'11 fuglio	100	•	0	2280	
ex 0807 10 10	Cocomed, dal 1 aprile al 15 giugno	100	9400	99	•	
ex 6867 10 90	Meioni, dal 1 novembre al 31 maggio	100	11400	95	•	
ex 0810 10 90	Fregole, dal 1 novembre al 31 marzo	100	2600	8		
ex 0810 90 10	Kiwi, dal 1 gennalo al 30 aprile	100		o	240	
ex 0810 90 85	Melograni	100	•	0		Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 0816 90 85	Cachi, dai 1 novembre al 31 luglio	100	•	0	•	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 0811 90 19	Spicchi di pompelmo	90	•	•	•	
ex 0811 80 39	Spicchi di pompelmo	80	•		•	
ex 0811 90 85	Datteri, congeleti	100	•	o	•	Soggetto alle disposizioni di cui ai protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 0811 90 95	Spicchi di pompelmo, congelati	100	٠	P0		Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 0212 90 20	Arance, triturate, temporaneamente conservate	100	10000	08	•	
ex 0812 90 95	Atri agrumi, trituraŭ temporaneamente conservaŭ	100	•	90	1320	

(1): La iduzione del dazio si applica unkamente al dazi doganali "ad valorem", fatta eccezione per i prodotti corrispondenti el codid seguenti; 0207-22; 0207-42 e 2204-21.
(2): Codid NC corrispondenti al Regolamento 135983, L. 142 del 26 giugno 1995.
(3): Fatte salve le nome per finterpretazione della Nomenciatura combinata, la formulazione della nesignazione della merci devessere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, al fint del presente allos codici. NC e sano indicate vod "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicande congiuntamente i codici NC e la designazione comispondente.

		4	62	O	a	ш
Codice NC(2K3)	. Designazione delle merci(3)	Riduzione del dazio dogenale NPF (1)	Contingente (sriffarto Volume)	Riduzione del dazio doganale otre il contingente tariffrario attuale o futuro (1)	Quantitativo al riferimento	Dispositioni specifiche
0904 12 00	Pepe, úritato o polverizzato	601	•	g.	•	Soggetto alle disposizioni di cui ai protocollo 1, articolo 1, paragrafo 8
0904 20 10	Peperoni, non triaŭ nê polverizzaŭ	100	•	0	,	Soggetto alle disposizioni di cui al profocotto 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 0904 20 38	Peperoni, non tritul né polverizzali, dal 16 novembre al 30 aprile	100	•		,	Soggetto alle disposizioni di cui al protocollo 1, articcio 1, paragrafo 6
ex 0904 20 90	Peperoni, tritati e poliveritzzati	100	•	30	•	Soggetto alle disposizioni di cui si protocolio 1, erbodo 1, peregrafo 6
1302 20	Sostanze pecuche, pecunaul e pectau	100	•	25	,	Soggetto alla disposizioni di cui al protocollo 1, ardicolo 1, paragrafo 6
1602 31	Preparazioni e conserve di ceme di tecchino	cfr colonna E	300	O	•	aliquota delt8,5% pr r un contingente tenfado di 300 t
ex 2001 20 00 ex 2001 90 96	Cipotline eventi diametro equatoriale inferiore a 30 mm e abelmoschi, preparati o conservati in aceto o acido acetico	100	•	<b>.</b>	•	Soggetto alla disposizioni di cui ai protocollo 1, articolo 1, paragrafo 8
ex 2001 90 20	Pimenti del genere Capsicum, dal 15 novembre al 30 aprile	100	•	30	•	Soggetto alla disposizioni di cui al protocotto 1, articolo 1, paragrafo 8
2002 10 10	Pomodori pelati	100	3500	. 30	,	
ex 2004 90 98	Sedano rapa, escluso quello in miscugil	100	•	8		Soggetto alle disposizioni di cui ai protocollo 1, articolo 1, paragrafo 8
2004 90 99	Altri ortaggi, congelad	100	1000	o	,	
ex 2005 10 00 ex 2005 90 80	Sedano rapa, cavolt (esclusi I cavolflori), gombi, abelmoschi, esclusi quelli in miscugii	100	•	90		Soggetto alle disposizioni di cui al protocolto 1, artitolo 1, paragrafo 6
ex 2005 80 10	Pimenti del genero Capalcum, dal 16 novembro al 30 ap <b>gl</b> e	100	•	æ.	•	Soggetto alte disposizioni di cui ai protocolto 1, articolo 1, paragrafo 6

(1): La riduzione dei dazio si applica unicamente al dazi doganali "ad valorem", falta eccazione per i prodotti contspondenti si codd seguenti : 0207 22 ; 0207 42 e 2204 21.
(2): Codd NC contepondenti al Repotamento 1359/35, L. 142 dei 28 giugno 1995.
(3): Faite asive le norme per l'interpretazione della Normendatura combinata, la formulazione della designazione della mend devessera considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziate è determina applicando congluniamente i codid NC e la designazione contspondente.

		<b>4</b>	es.	ပ	٥	ш
Codice NC(2)(3)	Designazione delle merci(3)	Riduzione del dazio doganale NPF (1)	Contingente tariffario Volume	Riduzione dei dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale o futuro (1)	Quantitativo di riferimento t	Disposizioni specifiche
2008 11 91	Anchidi	100	•	0	•	Soggetto alle disposizioni di cui ai protocolto 1, articolo 1, paragrafo 6
2008 30 81 2008 30 71	Spicchi di pompelmo	100	•	09	16440	
8 2008 10 GS	Mandarini (compres i tangerini e i satsuma); clementine, Wilkinge e simili ibridi di agrumi, triturati	001	•	00	•	Soggetto affe disposizioni di cui ai protocollo 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 2008 30 69	ex 2008.30 69 Pompelmi, esciusi quelli în spicchi Arance e limoni triturati	100	•	80	٠	Soggetto atte disposizioni di cui ei protocolio 1, দৰ্বাত্যা০ 1, paragrafo ৪
ex 2008 30 78	Mandarini (compres i tangerini e i estvuma); clementine, wilkings e elmili ibridi di agrumi, triturati	901	•	09	•	Soggetto alle disposizioni di cui ai protocolio 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 2008 30 79	Pompelmi, esclusi quelli in spicchi	100		98	2400	
ex 2008 30 78	ex 2008 30 79 Arance e fimoni criturati	190	•	09		

(1): La iduzione dei dazio si applica unicamente al dazi doganali "ad valorem", fatta eccazione per i prodotti confspondenti il 0207 22; 0207 42 e 2204 21. (2): Codds NC confspondenti si Regolamento 135983, L. 142 dei 26 giugno 1995. (3): Fatte salve le nome per interpretazione della Nomendatura combinata i a formulazione della designazione della devignazione della designazione della puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determina applicando congiuniamente i coddi NC e la designazione contigondente.

		٧	8	0	0	ed .
Codice NC(Z)(3)	Designazione delle merci(3)	Riduzione del 4220 doganale NPF (1)	Condingents terfferto Volume	Riduzione dei dazio doganale oltre il contingente tanffario attuale o futuro (1)	Quantitativo di rife itmento	Disposizioni specifiche
ex 2008 30 91	Spicehi di pompelmo	ŝ		99	3480	
ex 2086 38 91	Pompelmi, sectori quelli in spicchi	8	.•	8		
ex 2008 38 95	Polps di sgrumi	901	•	40		
ex 2008 30 81	Agrumi erburat	<b>6</b>		. 09		
ex 2008 36 99	Special di pompeimo	100	•	90	2000	
ex 2004 30 99	Pompetmi, eschusi quelli în spicchi Agrumi, infamil	08		•	•	
ex 2008 40 71 ex 2008 50 71 ex 2008 70 71 ex 2008 82 74 ex 2008 89 88	Fette of pera, firtte in obo Fette of albicocca, firtte in ofto Riscupf of frutta a fette, firtt in ollo Miscupf of frutta a fette, firtt in ollo Miscupf of frutta a fette, firtt in ollo	100	100	a	•	
2008 68 61	Ableocche	100	,	22	•	Soggetto alle disposizioni di cui ei protocolto 1, articolo 1, paragrafo 8
2008 60 88	Altro	. 100	•	92		Soggetto atte disposizioni di cui al protoccito 1, articolo 1, paragrafo 6
ex 2008 \$6 82 ex 2008 \$6 84	Albicocche tegliste a metà	100	••	50	•	Soggetto alle disposizioni di cui ai protocollo 1, articolo 1, paragrafo 8
ex 2004 50 92 ex 2006 50 94	Polps di albicocche	100	180	0	•	
0x 2008 92 61 0x 2008 92 68 0x 2008 92 72 0x 2008 92 74 0x 2008 92 78	Miscupit di frutta	8	580	۵ .		

(1): La riduzione del duzio al appica unicamente al duzi dopanali "ad valorem", latita eccazione per i prodolil confependenti al voco zo; ucor ««» «cov»».

(2): Codol NC confependenti al Registemente 1999-999.

(3): Falle salve le norme per l'interpretazione della Nomenciatura combinata, le formulazione della designazione della mend devicassere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziate al determina applicando congluntamente i codici NC e la designazione confependente.

codici NC, Ove sono indicate vod "es" NC, il regime preferenziate al determina applicando congluntamente i codici NC e la designazione confependente. applica unicamente ai dazi doganali "ad valorem", fatta eccazione per i prodolti confepondenti al codici seguenti ; 0207 22 ; 0207 42 e 2204 21.

		<b>*</b>	60	v	٥	ш
Codice NC(2)(3)	Designazione delle merci(3)	Riduzione del dazio doganale NPF (1)	Contingents tariffario Volume	Riduzione del dazio doganale oltre Il contingente tariffario attuale o futuro (1)	Quantitativo di riferimento t	Disposizioni specifiche
2009 11 11 2009 11 10 2009 11 10 2009 11 91 2009 18 11 2009 18 91 2009 18 91	Succhi di arancia	100	92600 defe quafi, non plù di 22400 in confezioni non superiori al 2 l	£		
2009 20 11 2009 20 19 2009 20 99	Succhi di pompelmo	100	•	02	3440	
Z009 Z0 B1	Succhi di pompelmo	0.7	•	•	•	
2009 30 11	Succhi di altri agrumi, non mescolad	100	•	60	•	Soggetto alle disposizioni di cui al prolocollo 1, articolo 1, paragralo 8
ex 2009 30 31	Succhi di altri agrumi, non mescolati, di massa volomica ugusio o inferiore a 1,33g/cm² a 20°c, di valore superiore a 30 EGU per 100 kg di peso netto, escluso il succo di fimone	100	•	99	•	Soggetto alle disposizioni di cui ai protocollo 1, articcio 1, paragrafo 6
2009 30 19	Altri succhi di attri agrumi non mescolati	99	•	•	•	
2009 60	Succhi di pomodoro	100	10200	. 60	•	
2204 21	Airi vini	100	1610 M	0		Riduzione del 100% del dazlo specifico per 1610 hi

(1): La riduzione dei dazio si applica unicamente al dazi doganali "ad valorem", fatta eccezione per i prodotti contspondenti al Codici NC contspondenti al Regolamente 1359/85, L. 142 dei 26 giugno 1995. (2): Fatte salve le norme per l'interpretazione della Nomendatura combinata, la formulazione della desgnazione della desgnazione della desgnazione della puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determina applicando congluntamente i codici NC e la desgnazione contspondente.

#### PROTOCOLLO N. 2

## RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN ISRAELE DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

#### Articolo 1

- 1. I prodotti figuranti in allegato originari della Comunità sono ammessi all'importazione in Israele alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
- 2. 1 dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a", entro il limite del contingente tariffario indicato nella colonna "b" e conformemente alle specifiche disposizioni indicate nella colonna "c".
- 3. Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti si applicano i dazi doganali generali applicati ai paesi terzi, conformemente alle specifiche disposizioni indicate nella colonna "c".
- 4. Per alcuni altri prodotti per i quali non viene stabilito alcun contingente tariffario, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna "c".
  - Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, Israele può, tenendo conto di un bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, per i quantitativi importati eccedenti il contingente si applica il dazio di cui al paragrafo 3.
- 5. Per i prodotti per i quali non è stabilito un contingente tariffario né un quantitativo di riferimento, Israele può fissare un quantitativo di riferimento come previsto al paragrafo 4 se, tenendo conto di un bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati di uno o più prodotti rischiano di creare difficoltà sul mercato israeliano. Se successivamente il prodotto è assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, si applicano le disposizioni del paragrafo 3.
- 6. Per i formaggi e i latticini, sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 10% di detti importi, ogni anno, dal 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 2000.

### **ALLEGATO AL PROTOCOLLO 2**

		Α	8	С
Codice tariffa	Designazione delle merci	Dazio	Contingente	Disposizioni specifiche
Israele		(%)	tariffario (t)	
202 30	Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate	0%	6000	<del> </del>
0206 29	Altre frattaglie della specie bovina, congelate	0%	500	
	The state of the s			
<b>1402 10</b>	Latte in polvere, materie grasse < 1.5%	1,5 USD/k	3000	
0402 21	Latte in polvere, mat.grasse > 1.5%, senza agg. di zuccher		3500	
\			500	
0404	Siero di latte	0%	500	
0405 00	Burro e altre materie grasse del latte	1,6 USD/k	350	<del> </del>
0406	Formaggi e latticini	4 USD/kg	200	Cfr. articolo 1, par. 6
0601	Bulbi, tuberi piante e radici di cicoria	0%		Cfr. articolo 1, par. 5.
0602	Altre plante vive			Cfr. articolo 1, par. 5.
0603 10 0603 90	Flori essiccati	}	50	Quant. Inferimento : 1000t
ex 0604 10	Muschi e licheni, freschi	}	50	Cfr. articolo 1, par. 5.
0604 91	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante,	1		Cfr. articolo 1, par. 5.
0004 91	freschi	1		Cir. articolo 1, par. 5.
ex 0604 99	Fogliame e foglie, semplicemente essicoati			Cfr. articolo 1, par. 5.
701 10	Patate, da semina	0%	8000	
0701 90	Patate, aitre		2500	
		· ·		
		riduzione del 25%		
		dell'aliquota tariffaria		1
0703 20 00	Aglio	generale		
		. 20.		
0710 21	Piselli, congelati	14%	700	
0710 22	Fagioli, congelati		250	
0710 29	Altri legumi, congelati		350	
0710 30 0710 80	Spinaci, congelati	<b>{</b> }	300	
	Altri ortaggi, congelati		500	<del> </del>
0712 90	Altri ortaggi o legumi e miscele, secchi	16%	200	
0713 33	Fagioli nani, compresi i fagioli bianchi, secchi	0%	100	
0713 39	Altri fagioli, secchi		150	<u> </u>
0713 50	Fave e favette, secche		2500	One i comingente, mazion
2740 00	And to sum to so the		445	del 15% dell'aliquota tariffari
0713 90	Attri legumi secchi		100	- concerts
				Onre ii conningente, nauzion
0802 90	Altre noci	0%	500	del 15% dell'aliquota tariffari
0802 90	Autonos			
				Oltre il contingente, riduzione d
0004 00 00	erahi anashi		500	20% dell'aliquota tariffari
0804 20 90	Fichi, secchi	9%	500	generale
		Riduzione del 25%	<u> </u>	<del>                                     </del>
	<b>\</b>	dell'aliquota tariffaria	!	
0806 20	Uve, secche	generale		
		1 600	750	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0808 10	Mele	0%		
0808 10 0808 20 90	Meie Cotogne	0%	500	
0808 20 90	Cotogne	· ·	500	
		0%		

		A	В	С
Codice tariffa	Designazione delle merci	Dazio	Contingente	Disposizioni specifiche
sraele		(%)	tariffario (t)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1002 00	Segale	0%	10000	
			24222	
1003 00	Огдо	0%	210000	<del> </del>
1005 90	Frumento diverso da quello da semina	0%	11000	
1005 90	Promento diverso da queno da semina		11000	
1006-30	Riso parzialmente o totalmente brillato	3,75%	25000	<del>                                     </del>
				<u> </u>
1103 13	Chicchi di cereali frantumati	0%	235000	
1103 29	Pellets di attri cereali		7500	
1104 12 10	Fiocchi d'avena	10%		Cfr. articolo 1, par. 5.
4400.40	Make and Associated		7500	
1107 10	Malto, non torrefatto	0% Riduzione del 25%	7500	<u> </u>
		dell'aliquota tariffaria		ł
1108	Amidi e fecole, inulina	generale		
1208 10	Farine e semole di fave di sola	0%	400	
1209 91	Semi di ortaggi	0%	500	
1209 99	Altri semi		500	
1214 10	Farina e agglomerati in forma di pellets di erba medica	0%	1500	
1404 20	Linters di cotone	- 0%	1000	
		100/	7000	
1507 10	Olio di sota, greggio	13%	7000 4000	
1507 90	Olio di soia, altro		4000	
1512 11	Oll di girasole o di cartamo, greggi	9%	1500	
1512 19	Altri oli di girasole o di cartamo	7	1500	<del></del>
1512 21	Altri oil di cotone	1	500	
1514 10	Oli di ravizzone, greggi	13%	3000	
1514 90	Altri oli di ravizzone			
1515 19	Altri oli di lino	0%	150	
1515 29	Altri oli di granturco	9%	600	
1604 13 00	Sardine, in recipienti ermeticamente chiusi	0%	300	
1604 14 00	Tonno, in recipienti ermeticamente chiusi	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	300	
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio			
1701 91	Zuccheri diversi da quelli greggi, aromatizzati	0%	265000	
1701 99	Altri zuccheri diversi da quelli greggi			
1702 30	Giucosio < 20% in peso di fruttosio	0,1 USD/k	1200	Riduzione del 15% dell'aliquota tar. gen.
<del></del>			<del> </del>	Joan angusta tar. yen.
1702 60	Altro fruttosio, >50% in peso di fruttosio	0%	200	<del>                                     </del>
	1			
2002 90 20/3	Pomodori, polverizzati	6%	100	
0000 40 00		<del></del>	<del> </del>	
2003 10 00	Funghi	10%	5000	<del> </del>
20049010	Altri ortaggi preparati, congelati	7 504	300	
20049010	Altri ortaggi preparati, congelati Altri ortaggi preparati, congelati	7,50% 10,5%	300	
120043030	ionii oriaggi preparati, congelati	10,5%	<u> </u>	

		_ A	В	c
Codice tariffa	Designazione delle merci	Dazio	Conungente	Disposizion! specifiche
sraele		(%)	tariffario (t)	
200799	Confetture e gelatine	10%	500	
008 50 10	Albicocche	12%	150	
008 50 20/90	Albicocche	13.5%	1	
2008 70 10	Pesche	12,0%	1600	
2008 70 30/90	Pesche	13,5%	1	
008 92 20	Miscugli (non contenenti fragole, noci e agrumi)	12,0%	500	
008 92 30/90	Miscugii (non contenenti fragole, noci e agrumi)	13,5%		
2009 70	Succhi di mela concentrati, in confez. > 1001	0%	750	
2207 10	Alcole etilico non denaturato, titolo >80%	USD2,75 per litro di alcole	3000	
2301 10	Farine, polveri e pellets di carni o frattaglie	0%	14000	
2303 10	Residui della fabbricazione degli amidi	0%	2200	
2304 10	Panelli derivanti dall'estrazione dell'olio di sola	10%	1800	
2306 40	Farine di semi di ravizzone	10%	3500	
2309 10 10	Biscotti per cani	25%	1700	
2309 10 20	Contenenti dal 15% al 35% di sostanze proteiche e almeno il 4% di materie grasse	8%		
2309 10 90	Altri alimenti per cani o gatti	2%		
2309 90 10	Biscotti per cani	25%	7000	
2309 80 20	Contenenti dal 15% al 35% di sostanze proteiche e almeno il 4% di materie grasse •	8%		
2309 90 30	Altri alimenti per cani o gatti	40%		
2309 90 90	Altri alimenti per animali	2%		
2401 10	abacchi non scostolati	0,07 nis/k	1700	
2401 20	Tabacchi parzialmente o totalmente acostolati			

#### PROTOCOLLO N. 3

#### **RELATIVO ALLE QUESTIONI FITOSANITARIE**

Fatte salve le disposizioni dell'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie allegato all'Accordo che istituisce l'OMC, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 6, le Parti convengono che a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo:

- a) Nei loro scambi commerciali, i requisiti di certificazione fitosanitaria si applichino
  - per quanto riguarda i fiori recisi:
    - solo ai generi Dendranthema, Dianthus e Pelargonium per l'introduzione nell'UE,
    - e solo ai generi Rosa, Dendranthema, Dianthus, Pelargonium, Gypsophilia e Anemone per l'introduzione in Israele, e
  - per quanto riguarda la frutta:
    - solo agli agrumi, ai generi Fortunella, Poncirus e ai loro ibridi Annona, Cydonia,
       Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflore, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzigium e
       Vaccinum per l'introduzione nell'UE;
    - -- e a tutti i generi per l'introduzione in Israele.
- b) Nei loro scambi commerciali, il requisito di un permesso fitosanitario per l'introduzione de piante o prodotti vegetali si applica solo per consentire l'introduzione delle piante o dei prodotti della che altrimenti sarebbe vietata, sulla base di un'analisi dei rischi di malattie epidemiche.
- c) Qualora una Parte preveda l'introduzione di nuove misure fitosanitarie che essano ripercuotersi negativamente in modo specifico sugli scambi esistenti tra le Paru avvia consultazioni con l'altra Parte per esaminare le misure previste e i loro effetti.

#### PROTOCOLLO N. 4

# Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

### TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

## Articolo 1 Definizioni

### Ai fini del presente protocollo

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente, parte ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo sul valore in dogana dell'OMC);
- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione o alla persona che ha fatto eseguire l'ultima lavorazione o trasformazione al di fuori dei territori delle Parti, ivi compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate in caso di esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis;
- i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA");
- il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- k) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

#### TITOLO II

#### **DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"**

# Articolo 2 Criteri d'origine

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 del presente protocollo, si considerano:

- 1. prodotti originari della Comunità:
  - a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;
  - b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
- 2. prodotti originari di Israele:
  - a) i prodotti totalmente ottenuti in Israele ai sensi dell'articolo 4 del presente protocolio;
  - b) i prodotti ottenuti in Israele contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio. E condizione che detti materiali siano stati oggetto in Israele di lavorazioni o trasformazione conti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

### Articolo 3 Cumulo bilaterale

- 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari di Israele ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari della Comunità e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
- 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari di Israele e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni.

### Articolo 4 Prodotti totalmente ottenuti

- 1. Si considerano "totalmente ottenuti" nella Comunità o in Israele:
- a) I prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) I prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati:
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate:

- f) I prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami:
- gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j).
- 2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- che sono immatricolate o registrate in Israele o in uno Stato membro della Comunità,
- che battono bandiera di Israele o di uno Stato membro della Comunità,
- che appartengono almeno per metà a cittadini di Israele o di uno Stato membro della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in Israele in uno di detti Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Israele o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a detti Stati, a Israele, a loro enti pubblici o cittadini,
- il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini di Israele o di Stati membri della Comunità,
- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Israele o di Stati membri della Comunità.
- 3. Le espressioni "Israele" e "la Comunità" comprendono anche le acque territoriali di Israele e degli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o di Israele, purché ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2.

### Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti nella Comunità o in Israele sono considerati ivi sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni enunciate nell'elenco di cui all'Allegato II, in combinazione con le note dell' Allegato I.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati o meno dall'Accordo, la lavorazione o la trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario poiché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non sono presi in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.

- 2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4, i materiali non originari che, conformemente alle condizioni indicate nell'elenco per un dato prodotto, non dovrebbero essere impiegati nella fabbricazione di detto prodotto possono tuttavia essere utilizzati a condizione che:
- a) il loro valore complessivo non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto:
- b) laddove nell'elenco sono indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dette percentuali non vengano superate a seguito dell'applicazione del presente paragrafo.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti dei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l'articolo 6.

## Articolo 6 Operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti

- 1. Le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, a prescindere dal fatto che siano soddisfatti o meno i requisiti di cui all'articolo 5:
- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) (i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
  - (ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o di Israele:
- f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo:
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

## Articolo 7 Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
- 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

## Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

### Articolo 9 Assortimenti .

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

### Articolo 10 Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o di Israele, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, né delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

#### TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

## Articolo 11 Principio della territorialità

Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Israele. A tal fine, L'acquisizione del carattere di prodotto originario si

considera interrotta quando le merci che sono state oggetto di lavorazione o trasformazione nella Parte interessata hanno lasciato il territorio di detta Parte, salvo quanto previsto agli articoli 12 e 13.

### Articolo 12 Lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di una delle Parti

- 1. L'acquisizione del carattere di prodotto originario in una delle Parti alle condizioni enunciate nel titolo II non è pregiudicata da lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di detta Parte su merci ivi successivamente reimportate, sempre che:
- a) detti materiali siano totalmente ottenuti nella Parte in questione o siano stati ivi sottoposti a lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 6 anteriormente alla loro esportazione; e
- b) possa essere addotta alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
  - i) le merci reimportate sono il prodotto della lavorazione o trasformazione dei materiali esportati;
  - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte in questione in conseguenza dell'applicazione del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.
- 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le condizioni enunciate nel titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Parte in questione. Tuttavia, qualora nell'elenco di cui all'Allegato II si applichi una regola che stabilisce il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per determinare il carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nella Parte in questione e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di detta Parte in conseguenza dell'applicazione del presente articolo, considerati globalmente, non devono superare la percentuale indicata.
- 3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Parte in questione, compreso il valore totale dei materiali ivi aggiunti.
- 4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni elencate nella regola corrispondente figurante nell'elenco e che possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati solo in conseguenza dell'applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
- 5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti dei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.

# Articolo 13 Reimportazione delle merci

I prodotti originari esportati dalla Comunità o da Israele verso un paese terzo e successivamente reimportati sono considerati come se non avessero mai lasciato la Parte in questione a condizione che si possa addurre alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e
- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

### Articolo 14 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti e ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e di Israele senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari di Israele o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o di Israele, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari di Israele o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o di Israele.

- 2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
- a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione con la quale è effettuato l'attraversamento del paese di transito; oppure
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
  - i) una descrizione esatta delle merci;
  - ii) la data di scarico o di ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate, e
  - III) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, ovvero,
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

### Articolo 15 Esposizioni

- 1. I prodotti spediti da una delle Parti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché soddisfino le condizioni stabilite dal presente protocollo per riconoscere loro il carattere di prodotti originari della Comunità o di Israele e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
- a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra Parte;
- c) a prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione:
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
- 2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

## TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

#### Articolo 16

#### Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

- 1. I materiali non originari impiegati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o di Israele ai sensi del presente protocollo, per i quali è stata rilasciata o redatta una prova d'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono oggetto in nessuna Parte di restituzione di dazi doganali di qualsiasi tipo o di esenzione da tali dazi.
- 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi disposizione concernente il rimborso, la remissione o il mancato pagamento totale o parziale dei dazi doganali o di tasse di effetto equivalente, applicabili in una delle Parti ai materiali impiegati nella fabbricazione, qualora il rimborso, la remissione o il mancato pagamento abbiano luogo, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando essi sono destinati al consumo interno di detta Parte.
- 3. L'esportatore dei prodotti corredati di una prova d'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione dei dazi per i materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che τυττι ι dazι doganali o tasse di effetto equivalente applicabili a detti materiali sono stati effettivamente corrisposti.
- 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli imballaggi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, pezzi di ricambio e utensili ai sensi dell'articolo 8, nonché agli assortimenti ai sensi dell'articolo 9, quando detti prodotti non sono originari.
- 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano solo ai materiali del tipo contemplato dal presente Accordo.

#### TITOLO V PROVA D'ORIGINE

# Articolo 17 Requisiti di carattere generale

- 1. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi, all'importazione in una delle Parti, a beneficiare dell'Accordo, su presentazione:
  - a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'Allegato III; o,
  - b) nei casi indicati nell'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo figura nell'Allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna od ogni altro documento commerciale (qui di seguito denominata «dichiarazione su fattura») nella quale i prodotti in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da consentime l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo, nei casi elencati all'articolo 27, sono ammessi a beneficiare dell'Accordo, senza che sia necessario presentare uno dei documenti succitati.

## Articolo 18 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

- 1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.
- 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'Allegato III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'Accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esponazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere effettuata nell'apposita caselia senza spaziature.

Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, dev'essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

- 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 dev'essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui è niasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
- 4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di Israele se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari di Israele ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.
- 5. Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 3, le autorità doganali dello Stato membro della Comunità o di Israele sono inoltre abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità o di Israele ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Israele.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Le autorità doganali che rilasciano un certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali.

8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

## Articolo 19 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

- 1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato nlasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
- 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiestà.
- 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
- 4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

```
"NACHTRĀGLICH AUSGESTELLT",
"DELIVRE A POSTERIORI",
"RILASCIATO A POSTERIORI",
"AFGEGEVEN A POSTERIORI",
"ISSUED RETROSPECTIVELY",
"UDSTEDT EFTERFØLGENDE",
"EKAOΘEN EK ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ",
"EXPEDIDO A POSTERIORI",
"EMITADO A POSTERIORI",
"ANNETTU JÄLKIKĀTEEN",
"UFTĀRDAT I EFTERHAND",
```

"VERSIONE IN EBRAICO".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

# Articolo 20 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

- 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere, alle autorità doganali che l'hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
- 2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

```
"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO",
"DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ANTIΓΡΑΦΟ",
"DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE",
"VERSIONE IN EBRAICO".
```

- 3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono riportati nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
- 4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da questa data.

# Articolo 21 Sostituzione dei certificati

- 1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.
- 2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente articolo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.
- 3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data di rilascio e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

# Articolo 22 Condizioni per la compilazione di dichiarazione su fattura

- 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) può essere compilata:
  - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23;
  - b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 ECU.
- 2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle Parti e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.
- 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dev'essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese esportatore, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione nonché l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
- 4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'Allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche elencate in detto allegato conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso e redatta con inchiostro e in stampatello.
- 5. Le fatture comportanti la dichiarazione recano la firma originale manoscritta dell'esportatore.

Tuttavia gli esportatori autorizzati ai sensi dell'articolo 23 non sono tenuti a firmare dette dichiarazioni purché si impegnino per iscritto con le autorità doganali del paese esportatore ad accettare la piena responsabilità riguardo ad ogni dichiarazione su fattura che li identifichi, come se questa recasse effettivamente la loro firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce (o, in via eccezionale, successivamente). Se la dichiarazione su fattura è compilata dopo che i prodotti cui si riferisce sono stati dichiarati alle autorità doganali del paese d'importazione, essa deve contenere un riferimento ai documenti già presentati a dette autorità.

# Articolo 23 Esportatori autorizzati

- 1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare quaisiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'Accordo e che offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda gli aitri requisiti di cui al presente protocollo, a compilare le dichiarazioni su fattura a prescindere dal valore dei prodotti in questione.
- 2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato riservandosi di applicare qualsiasi condizione che giudichino opportuna.
- 3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzate un numero di autorizzazione doganale che figura sulla dichiarazione su fattura.
- 4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
- 5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse agiscono in tal senso se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un uso improprio dell'autorizzazione.

## Articolo 24 Validità della prova d'origine

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

La dichiarazione su fattura ha una validità di quattro mesi dalla data di compilazione da parte dell'esportatore e deve essere presentata entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

- 2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.
- 3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

## Articolo 25 Presentazione della prova d'origine

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato EUR.1 o della dichiarazione su fattura. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.

## Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVI o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

## Articolo 27 Esonero dalla prova formale dell'origine

- 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni di privati destinate a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.
- 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
- 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 ECU se si tratta di piccole spedizioni oppure 1.200 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

## Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

- 1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3.
- 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonché i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
- 3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
- 4. Le autorità doganali del paese importatore conservano per almeno tre anni i certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura che sono stati loro presentati.

### Articolo 29 Discordanze ed errori formali

- 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione EUR.1 o su una dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato di circolazione EUR.1 o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.
- 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

### Articolo 30 Importi espressi in ECU -

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre Parti.

Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione.

Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ECU al 1° ottobre 1994.

Per ciascuno dei quinquenni successivi, gli importi espressi in ECU e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal Consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ECU.

### TITOLO VI MODALITA DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

# Articolo 31 Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e di Israele si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

### Articolo 32 Verifica della prova d'origine

- 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni nchieste dal presente protocollo.
- 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, o la dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse forniscono, a sostegno della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura siano inesatte.

- 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore, nonché a tutte le altre verifiche che ritengono utili.
- 4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessane.
- 5. I risultati del controllo devono essere comunicati entro il termine massimo di dieci mesi, alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono identici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo.

Qualora siano state applicate le disposizioni sul cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 18, paragrafo 5, la risposta comprende una copia (copie) del certificato (dei certificati) di circolazione o della dichiarazione (delle dichiarazioni) su fattura sulle quali ci si è basati.

6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali.

### Articolo 33 Soluzione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non sia possibile risolvere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o che sollevano problemi di interpretazione del presente protocollo sono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale.

Per la soluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione si applica comunque la legislazione di tale Stato.

### Articolo 34 Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

## Articolo 35 Zone franche

- 1. Gli Stati membri e Israele adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.
- 2. În deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o di Israele importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

#### TITOLO VII CEUTA E MELILLA

# Articolo 36 Applicazione del protocollo

- 1. Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità" non rientrano i prodotti originari di queste zone.
- 2. Il presente protocollo si applica, *mutatis mutandis*, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

## Articolo 37 Condizioni particolari

- 1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e i nferimenti a detti articoli si applicano *mutatis mutandis* al presente articolo.
- 2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, sono considerati:
- 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
  - a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;
  - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
    - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo,

oppure

- ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Israele o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6;
- 2) prodotti originari di Israele:
  - a) i prodotti totalmente ottenuti in Israele;
  - b) i prodotti ottenuti in Israele nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
    - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo,

oppure

- ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6.
- Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
- 4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "Israele" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e Melilla, il carattere originario dev'essere indicato nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1.
- 5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.

#### TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 38 Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

## Articolo 39 Comitato di cooperazione doganale

- 1. È istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
- 2. Il Comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti designati da Israele.

# Articolo 40 Allegati

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

# Articolo 41 Esecuzione del protocollo

La Comunità e Israele prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

# Articolo 42 Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'Accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o sono in regime di deposito provvisono, di deposito doganale o di zona franca nel territorio della Comunità o di Israele, a condizione che vengano presentati - entro il termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

# **ALLEGATI AL PROTOCOLLO 4**

## **ALLEGATO I**

# Note introduttive all'elenco dell'Allegato II

## Osservazioni preliminari:

Le note stabilite nel presente elenco si applicano unicamente ai prodotti contemplati dall'Accordo.

#### Nota 1

- 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna (1) indica la voce od il capitolo del Sistema armonizzato, mentre nella colonna (2) figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne (3) o (4). Se in taluni casi la voce che figura nella colonna (1) è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nelle colonne (3) o (4) si applica soltanto alla parte di voce o capitolo descritta nella colonna (2).
- 1.2. Quando nella colonna (1) compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna (2) è espressa in termini generali, la cornspondente regola delle colonne (3) o (4) si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna (1).
- 1.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nelle colonne (3) o (4).
- 1.4. Se ad un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne (3) e (4), l'esportatore può optare per l'applicazione della regola figurante nella colonna (3) o per l'applicazione di quella figurante nella colonna (4). Se nella colonna (4) non compare alcuna regola di origine, deve applicarsi la regola figurante nella colonna (3).

#### Nota 2

- 2.1. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna (3) deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna (3) si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 2.2. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", è ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna (2) dell'elenco.
- 2.3. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola applicabile al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applica.

#### Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

- 2.4. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse è anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi.
- 2.5. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

## Ad esempio:

La regola per i tessuti delle voci da ex Capitolo 50 al Capitolo 55 autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

2.6. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola. (Cfr. anche nota 5.2 per quanto riguarda i tessili.)

# Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia ciò non si applica ai prodotti che, sebbene non possano essere fabbricati a partire dal particolare materiale indicato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.

# Ad esempio:

Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che tale tipo di articolo possa essere ottenuto solo a partire da filati non originari, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti» anche se. normalmente, i tessuti non tessuti non possono essere ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

2.7. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

#### Nota 3:

- 3.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 3.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 3.3. Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati.
- 3.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

#### Nota 4

- 4.1. Quando per un determinato prodotto figurante nell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna (3) non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione di tale prodotto che rappresentano globalmente il 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche punti 4.3 e 4.4).
- 4.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana:
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sısal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, rami
   é ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali:
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

# Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del peso del filato.

# Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddisfano le norme di ongine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del peso del tessuto.

### Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

## Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due diversi materiali tessili di base.

#### Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. E' quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10 % del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso.

- 4.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 4.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza è del 30 % per tale nastro.

# Nota 5

5.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna (3) per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

5.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili.

#### Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

5.3. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei materiali che non sono stati classificati nei capitoli da 50 a 63 deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originan incorporati.

#### Nota 6

- 6.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:
  - a) distillazione sotto vuoto;
  - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1):
  - c) cracking:
  - d) reforming;
  - e) estrazione mediante solventi selettivi;
  - trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
  - g) polimerizzazione:
  - h) alchilazione:
  - isomerizzazione. i)
- 6.2. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:
  - a) distillazione sotto vuoto:
  - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
  - c) cracking;
  - d) reforming;
  - e) estrazione mediante solventi selettivi;
  - trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
  - g) polimerizzazione;h) alchilazione;

  - isomenzzazione:
  - k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
  - (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione:
  - m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex

<sup>(1)</sup> Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86:
- o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza.
- 6.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

# ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Voce	Designazione delle	Lavorazione o trasformazione alla quale	
SA	merci	essere sottoposti i materiali non origin	
(1)-	1	ottenere il carattere di prodotti origi	nari
	(2)	(3) 0 (4)	
Cáp. 01	'Animali vivi		
x Cap. 02	Cami e frattaglie	Fabbricazione nella quale tutte le	
	commestibili esclusi i	materie utilizzate devono essere	
	prodotti dei zn. 0201;	classificate in una voce diversa da	
	0202;0206; 0210 per i quali	quella del prodotto	
	si applicano le regole	·	
	seguenti:		
201	Carni di animali della specie	Fabbricazione a partire da materiali	
	bovina, fresche o refrigerate	di qualsiasi voce, escluse le cami	
	1	di animali della specie bovina,	
	•	congelate, della voce 0202.	
0202	Carni di animali della specie	Fabbricazione a partire da materiali	
	bovina, congelate	di qualsiasi voce, escluse le carni	
		di animali della specie bovina,	
	1	fresche o refrigerate, della voce	
	1	0201.	
206	Frattaglie commestibili di	Fabbricazione a partire da materiali	
	animali delle specie bovina,	di qualsiasi voce, escluse le	
	suina, ovina, caprina, equina,	carcasse delle voci da 0201 a 0205.	
	asinina o mulesca, fresche,		
•	refrigerate o congelate	1	
210	Carni e frattaglie	Fabbricazione a partire da materiali	
	commestibili, salate, in	di qualsiasi voce, escluse le carni e	
	salamoia, secche o	frattaglie commestibili delle voci	
	affumicate; farine e polveri,	da 0201-a 0206 e 0208 o i fegati di	
	commestibili, di carni o di	volatili della voce 0207	
	frattaglie	1	
x Cap. 03	Pesci e crostacei, molluschi e	(*)	
Cap. 03	altri invertebrati acquatici	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	vivi		
la 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i	
2 0302 2 0333	Toda, construction vivi	materiali del capitolo 3 utilizzati	
	·	devono essere interamente ottenuti	
x 0306	Crostacei, esclusi i crostacei	Fabbricazione in cui tutti i	
.A W.W.	vivi	materiali del capitolo 3 utilizzati	
	1 ""	devono essere interamente ottenuti	
x 0307	Molluschi; invertebrati	Fabbricazione in cui tutti i	
.A VJU1	acquatici diversi dai	materiali del capitolo 3 utilizzati	
	crostacei e dai molluschi,	devono essere interamente ottenuti	
	esclusi i molluschi vivi	Gerono essere interamente ottenut	
r Can M	Latte e derivati del latte	Fabbricazione in cui tutti i	
ех Сар. 04	1	materiali utilizzati devono essere	
	esclusi i prodotti delle voci	classificati in una voce diversa da	
	0402; 0403; da 0404 a 0406;		
	prodotti commestibili di	quella del prodotto	
	origine animale, non	1	
0.400	nominati né compresi altrove	Fathering and the second of	
0402	Latte e derivati del latte	Fabbricazione a partire da materiali	
da 0404 a 0406	1	di qualsiasi voce, esclusi il latte o	
	1	la crema di latte delle voci 0401 o	
	1	-0402	

<sup>&</sup>lt;sup>413</sup> Per questi prodotti si applica sempre il criterio dell'ottenimento intero, di cui all'articolo 4.

Latticello, latte e crema cogulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di arche con cacao  O407  Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte Uova di volatili sgusciate e tuorli duova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti  O409  ex Cap. 05  Altri prodotti di origine animale, non nominati ne compresi altrove, esclusi i prodotti delle voci ex 0502; ex 0506  ex 0502  ex 0506  Cap. 06  Piante vive e prodotti della floricoltura  Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti della floricoltura  Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti della floricoltura  Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti della floricoltura  Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti della floricoltura  Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti della floricoltura  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e 0713 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Granturco dolce (non cotto o conto in acqua o al vapore), congelato  Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato  Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato  Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato o cotto in acqua o al vap			
Cap. 06  Cap. 06  Piante vive e prodotti della floricoltura ex Cap. 07  Cap. 06  Piante vive e prodotti della floricoltura ex Cap. 07  Cap. 06  Piante vive e prodotti della floricoltura ex Cap. 07  Cap. 06  Piante vive e prodotti della floricoltura ex Cap. 07  Cap. 06  Cap. 07  Cap	0403	coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o	- tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, - i succhi di frutta (eccettuati succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e
O408  Uova di volatiti, m guscio, fresche, conservate o cotte Uova di volatili sgusciate e tuorii d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti  Miele naturale Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi i prodotti delle voci ex 0502; ex 0506  ex 0502  Setole di maiale o di cinghiale, preparate ex 0506  Cap. 06  Piante vive e prodotti della floricoltura ex Cap. 07  Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti delle voci da 0710 e vo 0713  da ex 0710 a ex 0713  da ex 0710 a co 0713  ex 0710  ex 0710  Granturco dolce, (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato ex 0711  ex 0710  Granturco dolce, (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato ex 0711  Granturco dolce, fresco o refrigeratio			capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Uova di volațiii sgusciate e trorli d'uova, freschi, essiccati, corti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti  Miele naturale Altri prodotti di origine animale, non nominati ne compresi altrove, esclusi i prodotti delle voci ex 0502; ex 0506 Ex 0502 Setole di maiale o di cinghiale, preparate Cossa (comprese quelle interne delle corna) grezze  Cap. 06 Piante vive e prodotti della floricoltura Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti delle voci da 0710 e 0713 per i quali sono applicabili le regole seguenti Cranturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato Ex 0711  Uova di volatili sgusciate e tuori di qualisisi voce escluse le uova di volatili della voce 0407  (1) Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti (1)  (1)  Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse le uova di volatili della voce 0407  (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere interamente ottenuti (1)  (1)  (1)  Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse le uova di volatili della voce 0407  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato	0407		(1)
Micle naturale Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi i prodotti delle voci ex 0502; ex 0506  ex 0502  Ex 0506  Ex 0506  Ex 0506  Ex 0506  Ex 0506  Cossa (comprese quelle interne delle corna) grezze  Cap. 06  Piante vive e prodotti della floricoltura  Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti delle voci da 0710 e 0713 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711  per i quali sono applicabili le regole seguenti  Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato  Granturco dolce, temporaneamente conservato  Micle naturale Altri prodotti di origine materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere interamente ottenuti  (1)  (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione, cernita e raddrizzamento di setole Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere inderazenente ottenuti  (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere inderazenente ottenuti  (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere raddrizzamento di setole Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere raddrizzamento di setole Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere raddrizzamento di setole Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere raddrizzamento di setole Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere raddrizzamento diseale Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere raddrizzamento diseale Fabbricazione in cui tutti i materia	0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri	di qualsiasi voce escluse le uova di
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi i prodotti delle voci ex 0502; ex 0502  Ex 0502  Ex 0506  Setole di maiale o di cinghiale, preparate Ossa (comprese quelle interne delle corna) grezze  Cap. 06  Piante vive e prodotti della floricoltura  Craggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti delle voci da 0710 e 0713 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato  Ex 0711  Altri prodotti di origine materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto  (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione, cernita e raddrizzamento di setole Fabbricazione in cui tutti i materiali del apitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti (1)  (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali del apitolo 2 utilizati devono essere interamente ottenuti (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali del apitolo 2 utilizati devono essere interamente ottenuti (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali del apitolo 2 utilizati devono essere interamente ottenuti (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali del apitolo 2 utilizati devono essere interamente ottenuti (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali del apitolo (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali del apitolo (1)  Fabbricazione in cui tutti devono essere interamente ottenuti (1)	0400		m
animale, non nominati né compresi altrove, esclusi i prodotti delle voci ex 0502; ex 0506  ex 0502  Setole di maiale o di cinghiale, preparate  Ossa (comprese quelle interne delle corna) grezze  Cap. 06  Piante vive e prodotti della floricoltura  Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti delle voci da 0710 e 0713 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711  ex 0710  ex 0710  Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato  Granturco dolce, temporaneamente conservato  ex 0711  materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole  Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  (1)  (1)  Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere interamente ottenuti  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato	· · · · · ·		
compresi altrove, esclusi i prodotti delle voci ex 0502; ex 0506  Ex 0502  Setole di maiale o di cinghiale, preparate Ossa (comprese quelle interne delle corna) grezze  Cap. 06  Piante vive e prodotti della floricoltura  Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti delle voci da 0710 e 0713 per i quali sono applicabili le regole seguenti  da ex 0710 a ex 0713  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711  per i quali sono applicabili le regole seguenti  Oranturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato  Granturco dolce, temporaneamente conservato  ex 0711  cap 05  Pulitura, disinfezione, cemita e raddrizzamento di setole Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  (1)  (1)  Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere interamente ottenuti  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato	un cap. vs		
ex 0502  ex 0506  Setole di maiale o di cinghiale, preparate  Ossa (comprese quelle interne delle corna) grezze  Cap. 06  Piante vive e prodotti della floricoltura  Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti delle voci da 0710 e 0713 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710  ex 0710  ex 0710  ex 0711  per i quali sono applicabili le regole seguenti  Oranturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato  Granturco dolce, temporaneamente conservato  ex 0711  prodotti delle voci ex 0502;  pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole  Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  (1)  (1)  Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere interamente ottenuti  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato			
cinghiale, preparate Ossa (comprese quelle interne delle corna) grezze  Cap. 06 Piante vive e prodotti della floricoltura Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti delle voci da 0710 e 0713 per i quali sono applicabili le regole seguenti Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti  ex 0710 Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato Granturco dolce, temporaneamente conservato  raddrizzamento di setole Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  (1)  Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere interamente ottenuti  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato		prodotti delle voci ex 0502;	
Cap. 06  Piante vive e prodotti della floricoltura  Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti delle voci da 0710 e 0713 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 per i quali sono applicabili le regole seguenti  ex 0710  Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato  ex 0711  Granturco dolce, temporaneamente conservato  ex 0711  Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  (1)  Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  (1)	ex 0502	Setole di maiale o di	Pulitura, disinfezione, cernita e
interne delle coma) grezze  Cap. 06  Piante vive e prodotti della floricoltura  Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti delle voci da 0710 e 0713 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 per i quali sono applicabili le regole seguenti  ex 0710  Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato  Granturco dolce, temporaneamente conservato  ex 0711  materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  (1)  Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere interamente ottenuti  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato		cinghiale, preparate	raddrizzamento di setole
Cap. 06  Piante vive e prodotti della floricoltura  Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti delle voci da 0710 e 0713 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Cap. 07  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Cap. 06  Piante vive e prodotti della (1)  (1)  Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere interamente ottenuti  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato	ex 0506	Ossa (comprese quelle	Fabbricazione in cui tutti i
Cap. 06  Piante vive e prodotti della floricoltura  Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti delle voci da 0710 e 0713 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Cap. 07  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Cap. 07  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati ortaggi o legumi utilizzati devono essere interamente ottenuti  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato		interne delle coma) grezze	materiali del capitolo 2 utilizzati
floricoltura Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti delle voci da 0710 e 0713 per i quali sono applicabili le regole seguenti Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti  ex 0710 Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato Granturco dolce, temporaneamente conservato  ex 0711  floricoltura Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, esclusi i quali sono applicabili ortaggi o legumi utilizzati devono essere interamente ottenuti  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato			devono essere interamente ottenuti
radici e tuberi mangerecci, esclusi i prodotti delle voci da 0710 e 0713 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato Granturco dolce, temporaneamente conservato  Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere interamente ottenuti  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato	Cap. 06		(1)
esclusi i prodotti delle voci da 0710 e 0713 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato  Granturco dolce, temporaneamente conservato  Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere interamente ottenuti  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato	ex Cap. 07	Ortaggi o legumi, piante,	(1)
da 0710 e 0713 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato Granturco dolce, temporaneamente conservato  da 0710 e 0713 per i quali sono applicabili o rtaggi o legumi utilizzati devono essere interamente ottenuti  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato			
sono applicabili le regole seguenti  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato Granturco dolce, temporaneamente conservato  Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere interamente ottenuti  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato		•	
seguenti Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato Granturco dolce, temporaneamente conservato  seguenti Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere interamente ottenuti  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato			
da ex 0710 a ex 0713  Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti  ex 0710  Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato  ex 0711  Granturco dolce, temporaneamente conservato  Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere interamente ottenuti  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti  ex 0710 Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato ex 0711 Granturco dolce, temporaneamente conservato  refrigerato  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato	do en 0710 e en 0712	, –	Eshbaiassiona in mi tusti ali
conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato ex 0711 Granturco dolce, temporaneamente conservato  conservati, esclusi quelli delle voci ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato	G3 ex 0/10 a ex 0/13	,	,
delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti  Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato  ex 0711 Granturco dolce, temporaneamente conservato  delle voci ex 0711 Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato		•	1
ex 0710  Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato  ex 0711  Granturco dolce, temporaneamente conservato  per i quali sono applicabili le regole seguenti  Granturco dolce (non cotto o granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Coscie maranem ouchdu
regole seguenti  Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato  ex 0711  Granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato			
ex 0710  Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato  ex 0711  Granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato  Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato			
ex 0711 congelato refrigerato Granturco dolce, temporaneamente conservato granturco dolce, fresco o refrigerato	ex 0710	, , ,	Fabbricazione a partire dal
ex 0711 Granturco dolce, Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato		cotto in acqua o al vapore),	granturco dolce, fresco o
temporaneamente conservato granturco dolce, fresco o refrigerato		congelato	refrigerato
refrigerato	ex 0711	Granturco dolce,	
1		temporaneamente conservato	refrigerato
ex Cap. 08   Fruita commestibile; scorze	ex Cap. 08	Frutta commestibile; scorze	
di agrumi o di meloni esclusi		1	1
i prodotti delle voci 0811,		, –	1
0812, 0813, 0814 per i quali			1
sono applicabili le regole		sono applicabili le regole	1
seguenti		seguenti	1

<sup>(1)</sup> Per questi prodotti si applica sempre il criterio dell'ottenimento intero, di cui all'articolo 4.

<sup>(1)</sup> Per questi prodotti si applica sempre il criterio dell'ottenimento intero, di cui all'articolo 4.

0811	Frutta, anche cotta in acqua o	1
••••	al vapore, congelata, anche	
	con aggiunta di zuccheri o di	
	altri dolcificanti:	
		Fabbricazione in cui il valore dei
	- con aggiunta di zuccheri	materiali del capitolo 17 utilizzati
	1	non deve eccedere il 30% del
	·	prezzo franco fabbrica del prodotto
	į	
	į	Fabbricazione in cui tutta la frutta
	- altre	utilizzata deve essere interamente
	<b>}</b>	ottenuta
0812	Frutta temporaneamente	Fabbricazione in cui tutta la frutta
	conservate (per es., mediante	utilizzata deve essere interamente
	anidride solforosa o in acqua	ottenuta
	salata, solforata o	
	addizionata di altre sostanze	
	atte ad assicurame	
	temporaneamente la	
	conservazione) ma non atte	·
	per l'alimentazione nello	
2012	stato in cui sono presentate	
0813	Frutta secche, diverse da	Fabbricazione în cui tutta la frutta
	quelle delle voci da 0801 a	utilizzata deve essere interamente
	0806, miscugli di frutta	ottenuta
	secche o di frutta a guscio di	i i
0814	questo capitolo	<b>  -</b>
U814	Scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui tutta la frutta
	(comprese quelle di	utilizzata deve essere interamente
•	cocomeri), fresche,	ottenuta
	congelate, presentate in acqua salata, solforata o	
,	acqua saiaia, sonoraia o addizionata di altre sostanze	
	atte ad assicurarne	
	temporaneamente la	
	conservazione, oppure	
	secche	
ex Cap. 09	Caffe, tè, mate e spezie,	(1)
	esclusi i miscugli di spezie	(-)
	della voce 0910 per i quali	
	sono applicabili le regole	<u> </u>
	seguenti	
ex 0910	Miscugli di spezie di cui alla	Fabbricazione in cui tutti i
	nota 1b) del capitolo 09	materiali utilizzati devono essere
	·	classificati in una voce diversa da
		quella del prodotto
Сар. 10	Cereali	(1)
ex Cap. 11	Prodotti della macerazione;	Fabbricazione in cui tutti i cereali,
	malto, amidi e fecole;	ortaggi, legumi, radici e tuberi
	inulina, glutine di frumento,	della voce 0714 o la frutta
	esclusi quelli della voce	utilizzata devono essere
	1106 per i quali sono	interamente ottenuti
***	applicabili le regole seguenti	1
ex 1106	Farine e semolini dei legumi	Essiccazione e macinazione di
	da granella, secchi, della	legumi della voce 0708
	voce 0713	I

ex Cap. 12	Semi e frutti oleosi; semi,	(1)
	semenii e frutti diversi;	
	piante industriali o	
	medicinali; paglie e foraggi,	
	escluse le farine di semi o di	
	frutti oleosi della voce 1208	
	per i quali è applicabile la	
	regola seguente	
1208	Farine di semi o di frutti	Fabbricazione in cui tutti i
	oleosi, diverse dalla farina di	materiali utilizzati devono essere
	senapa	classificati in una voce diversa da
	•	quella del prodotto
ex Cap. 13	Gomme, resine ed altri	Fabbricazione in cui tutti i
	succhi ed estratti vegetali	materiali utilizzati devono essere
	esclusi i prodotti della voce	classificati in una voce diversa da
	1301	quella del prodotto
1301	Gomma lacca, gomme,	Fabbricazione in cui il valore dei
.50.	resine, gommoresine e	materiali della voce 1301 utilizzati
	balsami, naturali	non deve eccedere il 50% del
	Daisaim, marutair	prezzo franco fabbrica del prodotto
Cap. 14	Materie da intreccio ed altri	())
Сар. 14	prodotti di origine vegetale,	
	non nominati né compresi	
	altrove	
ex Cap. 15	Grassi e oli animali o	Eshbalanian in ani sani i
ех сар. 13	vegetali; prodotti della loro	Fabbricazionė in cui tutti i materiali utilizzati devono essere
	scissione; grassi alimentari	•
	· • ,	classificati in una voce diversa da
	lavorati; cere di origine	quella del prodotto
	animale o vegetale, esclusi i	
	prodotti delle voci 1501,	
	1502, 1504, ex 1505, 1506,	
	da ex 1507 a 1515, ex 1516,	
	ex 1517 ed ex 1519 per i	
	quali sono applicabili le	
	regole seguenti:	
1501	Strutto; altri grassi di maiale	
	e grassi di volatili, fusi,	
	anche pressati o estratti	
	mediante solventi:	
	- grassi di ossa o grassi di	Fabbricazione a partire da materiali
	cascami	di qualsiasi voce doganale, esclusi
		quelli delle voci 0203, 0206 o
		0207 oppure da ossa della voce
		0506
	- altri	Fabbricazione a partire da carni o
		frattaglie commestibili di animali
		della specie suina della voce 0203
		o 0206, oppure da cami e frattaglie
		commestibili di pollame della voce
		0207
1502	Grassi di animali della specie	
	bovina, ovina o caprina,	
	grezzi o fusi, anche pressati	
	o estratti mediante solventi:	
	- grassi di ossa o grassi di	Fabbricazione a partire da materiali
	cascami	di qualsiasi voce esclusi quelli
	ľ	delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206
	ì	oppure da ossa della voce 0506

Per questi prodotti si applica sempre il criterio dell'ottenimento intero, di cui all'articolo 4.

Per questi prodotti si applica sempre il criterio dell'ottenimento intero, di cui all'articolo 4.

	- altri	Fabbricazione in cui tutti i
		materiali del capitolo 2 utilizzati
1504		devono essere interamente ottenuti
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi	
	marini, anche raffinati, ma	
	non modificati	
'	chimicamente:	
	- Frazioni solide di oli di	Fabbricazione a partire da materiali
	pesci e di grassi e di oli	di qualsiasi voce comprese le altre
	di mammiferi marini	materie della voce 1504
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i
	1	materiali animali dei capitoli 2 e 3
	1	utilizzati devono essere
1505		interamente ottenuti
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso
		di lana greggio (untume) della
1506	Altri grassi e oli animali e	
	loro frazioni, anche raffinati,	
	ma non modificati	
	chimicamente:	ĺ
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali
		di qualsiasi voce compresi gli altri
		materiali della voce 1506
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i
	i	materiali animali del capitolo 2
		utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni,	interamente ottendu
CX 02 1307 & 1313	fissi, anche raffinati, ma non	İ
	modificati chimicamente:	
	- Frazioni solide escluse	Fabbricazione a partire da altri
	quelle dell'olio di jojoba	materiali delle voci da 1507 a 1515
	- altri, esclusi:	1
	- olio di tung (di	]
	abrasin), di oleococca	i
	e di oiticicica, cera di	1
	mirica e cera del	1
	Giappone - oli destinati a usi	1
	tecnici o industriali.	
	diversi dalla	{
	fabbricazione di	]
	prodotti alimentari	
ex 1516	Grassi e oli animali o	Fabbricazione in cui tutti i
	vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati.	materiali animali e vegetali
	ma non ulteriormente	utilizzati devono essere interamente ottenuti
	preparati	Increase Guanet
ex 1517	Miscele alimentari liquide di	Fabbricazione in cui tutti i
•	oli vegetali delle voci da	materiali vegetali utilizzati devono
	1507 a 1515	essere interamente ottenuti
ex 1519	Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali
	aventi il carattere delle cere	di qualsiasi voce compresi gli acidi
	artificiali	grassi della voce 1519
1601	Salsicce, salami e prodotti	Fabbricazione a partire da animali
	simili, di carne, di frattaglie	del capitolo 1
	o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali	1
	prodotti	1
	1 hoon	•

1602 Altre preparazioni e conserve Fabbricazione a partire da animali di cami, di frattaglie o di del capitolo I sangue 1603 Estratti e sughi di came, di Fabbricazione a partire da animali pesce o di crostacei, di del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i molluschi o di altri crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici invertebrati acquatici utilizzati devono essere interamente ottenuti. 1604 Preparazioni e conserve di Fabbricazione in cui tutti i pesci o pesci; caviale e suoi le uova di pesce utilizzati devono succedanei preparati con essere interamente ottenuti uova di pesce 1605 Crostacei, molluschi e altri Fabbricazione in cui tutti i invertebrati acquatici, crostacei, i molluschi e gli altri preparati o conservati invertebrati acquatici utilizzati devono essere interamente ottenuti ex 1701 Zuccheri di canna o di Fabbricazione in cui tutti i barbabietola e saccarosio materiali utilizzati devono essere chimicamente puro, allo classificati in una voce diversa da stato solido, senza aggiunta quella del prodotto di aromatizzanti o di coloranti ex 1701 Zuccheri di canna o di Fabbricazione in cui il valore dei barbabietola e saccarosio materiali del capitolo 17 utilizzati chimicamente puro, allo non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale: zuccheri e. melassi caramellati: maltosio o fruttosio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri chimicamente puri materiali della voce 1702 altri zuccheri, allo stato Fabbricazione in cui il valore dei solido, con aggiunta di materiali del capitolo 17 utilizzati aromatizzanti o di non deve eccedere il 30% del coloranti prezzo franco fabbrica del prodotto altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere interamente ottenuti ex 1703 Melassi ottenuti Fabbricazione in cui il valore dei dall'estrazione o dalla materiali del capitolo 17.utilizzati raffinazione dello zucchero. non deve eccedere il 30% del con l'aggiunta di prezzo franco fabbrica del prodotto aromatizzanti o di coloranti ex 1703 Melassi ottenuti Fabbricazione in cui tutti i dall'estrazione o dalla materiali utilizzati devono essere raffinazione dello zucchero. classificati in una voce diversa da senza aggiunta di quella del prodotto

aromatizzanti o di coloranti

1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da
	(compreso il cioccolato bianco)	quella del prodotto e il valore degli altri materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30%
		del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capi. 18	Cacao e sue preparazioni,	Fabbricazione in cui tutti i
	esclusi i prodotti delle voci	materiali utilizzati devono essere
	1801 e 1806 per i quali si applicano le seguenti regole:	classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1801	Cacao in grani, interi o	(1)
1806	infranti, greggio o torrefatto	
1800	Cioccolata e altre preparazioni alimentari	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce
	contenenti cacao	diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del
		capítolo 17 utilizzati non deve
		eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	Estratti di malto;	
	preparazioni alimentari a base di farine, semolini,	
	amidi, fecole o estratti di	
	malto, non contenenti cacao	
	in polvere o che ne contengono in una	
	proporzione inferiore a 50%,	
	in peso, non nominate né	
	comprese aitrove;	
	preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a	
	0404, non contenenti cacao	
	in polvere o che ne	
	contengono in una	
	proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate né	
	comprese altrove:	
	- Estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali
ļ	- Altri	del capitolo 10  Fabbricazione a partire da materiali
	- Alui	che sono classificati in una voce
		diversa da quella del prodotto e
		nella quale il valore dei materiali
		del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco
		fabbrica del prodotto
1902	Paste alimentari, anche cotte	Fabbricazione in cui tutti i cereali
	o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti	(escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i
	preparate, quali spaghetti.	molluschi utilizzati devono essere
	maccheroni, tagliatelle,	interamente ottenuti
	lasagne, gnocchi, ravioli,	Ì
	cannelloni; cuscus, anche preparato	
1903	Tapioca e suoi succedanei	Fabbricazione a partire da materiali
	preparati a partire da fecola,	di qualsiasi voce, esclusa la fecola
	in forma di fiocchi, grumi,	di patate della voce 1108
	granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1

<sup>(1)</sup> per questi prodotti si applica sempre il criterio dell'ottenimento intero, di cui all'articolo 4.

	•	
1904	Prodotti a base di cereali	
	ottenuti per soffiatura o	
	tostatura (per esempio, "com	
	flakes"); cereali, diversi dal	
	granturco, in grani, piecotti o	
	altrimenti preparati:	
	- non contenenti cacao	Fabbricazione in cui:
		tutti i cereali e le farine     (escluso il granturco del tipo
		"Zea Indurata", il grano duro e i loro derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti
		е
		- il valore dei materiali del
		capitolo 17 utilizzati non deve
		eccedere il 30% dei prezzo
		franco fabbrica del prodotto
	- contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali
	i	di qualsiasi voce, eccetto la voce
	1	1806. Inoltre, il valore di tutti i
		materiali del capitolo 17 utilizzati
		non deve eccedere il 30% del
1006	Designation della seconda	prezzo franco fabbrica del prodotto
1905	Prodotti della panetteria,	Fabbricazione a partire da materiali
	della pasticceria o della biscotteria, anche con	di qualsiasi voce, esclusi quelli del
	I	capitolo I I
	aggiunta di cacao; ostic,	
	capsule vuote dei tipi	
	utilizzati per medicamenti,	
	ostie per sigilli, paste in	
	sfoglie essiccate di farina, di	
	amido o di fecola e prodotti simili	
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed	Fabbricazione in cui tutti gli
	altre parti commestibili di	ortaggi, i legumi e la frutta
	piante, preparati o conservati	utilizzati devono essere
	nell'aceto o nell'acido acetico	interamente ottenuti
2002	Pomodori preparati o	Fabbricazione in cui i pomodori
	conservati ma non nell'aceto	utilizzati devono essere
2002	o acido acetico	interamente ottenuti
2003	Funghi e tartufi, preparati o	Fabbricazione in cui tutti i funghi e
	conservati ma non nell'aceto	tartufi utilizzati devono essere
2004 e 2005	o acido acetico	interamente ottenuti
2004 £ 2003	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma	Fabbricazione in cui tutti gli
	non nell'aceto o acido	ortaggi e i legumi utilizzati devono
	acetico, anche congelati	erzete interamente offenna
2006	Frutta, scorze di frutta ed	Fabbricazione in cui il valore dei
2000	altre parti di piante, cotte	materiali del capitolo 17 utilizzati
	negli zuecheri o candite	non deve eccedere il 30% del
	(sgocciolate, diacciate o	prezzo franco fabbrica del prodotto
	cristallizzate)	harm name tenerics art brogatta
2007	Confetture, gelatine,	Fabbricazione in cui il valore dei
- <del></del>	marmellate, puroc e paste di	materiali del capitolo 17 útilizzati
	frutta, ottenute mediante	non deve eccedere il 30% del
	cottura, anche con l'aggiunta	prezzo franco fabbrica del prodotto
	di zuccheri o di altri	French manner and brooken
	dolcificanti	İ
		•

2008	Frutta e altre parti	
	commestibili di piante,	
	altrimenti preparate o	
	conservate, con o senza	
	aggiunta di zucchero o di	
	altri dolcificanti o di alcole,	
	non nominate né comprese	
	altrove:	
	- Frutta (inclusa la frutta a	Fabbricazione in cui tutta la frutta
	guscio), cotta, ma non al	utilizzata deve essere interamente
	vapore o bollita, senza	ottenuta
	aggiunta di zuccheri,	
	congelata	Walk dandard in and thouland della
	- Frutta a guscio, senza	Fabbricazione in cui il valore della
	aggiunta di zuccheri o di	frutta a guscio e dei semi oleosi
	alcole	originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve
		eccedere il 60% del prezzo franco
		fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione à partire da materiali
	- Auu	che sono classificati in una voce
		diversa da quella del prodotto.
		Inoltre il valore dei materiali del
		capitolo 17 utilizzati non deve
		eccedere il 30% del prezzo franco
		fabbrica del prodotto
ex 2009	Succhi di frutta, non	Fabbricazione a partire da materiali
	fermentati, senza aggiunta di	che sono classificati in una voce
	alcole, anche addizionati di	diversa da quella del prodotto
	zuccheri o di altri	
	dolcificanti	
ex 2009	Succhi di frutta (compresi i	Fabbricazione a partire da materiali
	mosti di uva) non fermentati,	che sono classificati in una voce
	senza aggiunta di alcole,	diversa da quella del prodotto.
	anche addizionati di	Inoltre il valore dei materiali del
	zucchero o di altri	capitolo 17 utilizzati non deve
	dolcificanti	eccedere il 30% del prezzo franco
ex Cap. 21	Preparazioni alimentari	fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali
ех Сар. 21	diverse, esclusi i prodotti	che sono classificati in una voce
	delle voci ex 2101, ex 2103.	diversa da quella del prodotto
	ex 2104 ed ex 2106 per i	division of the second
	quali si applicano le seguenti	
	regole:	
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi	Fabbricazione in cui tutta la cicoria
	estratti, essenze e concentrati	utilizzata deve essere interamente
		ottenuta
ex 2103	Preparazioni per salse e salse	Fabbricazione a partire da materiali
	preparate; condimenti	che sono classificati in una voce
	composti	diversa da quella del prodotto.
	4	Tuttavia, la farina di senapa o
	1	senapa preparata possono essere
	S	utilizzate
	- Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di
ex 2104	Preparazioni per zuppe,	senapa Fabbricazione a partire da materiali
**************************************	minestre o brodi; zuppe,	di qualsiasi voce, esclusi gli
	minestre o brodi preparati:	ortaggi o legumi preparati o
	a oton bishman	conservati delle voci da 2002 a
		2005
	- Preparazioni alimentari	Si applica la regola per le voci in
	composte omogeneizzate	cui vanno classificati questi
		prodotti allorché-sono presentati
	1	non confezionati

ex 2106	Sciroppi di zucchero,	Fabbricazione în cui il valore dei
	aromatizzati o colorati	materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del
ex Cap. 22	Bevande, liquidi alcolici e	prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui tutte le
ех Сар. 22	aceti ad esclusione dei	materie utilizzate devono essere
	prodotti delle voci 2201:	classificate in una voce diversa da
	2002; ex 2204; 2205; ex	quella del prodotto
	2207; ex 2208; ex 2209, per i	<b>4</b>
	quali si applicano le regole	
	seguenti:	
2201	Acque, comprese le acque	Fabbricazione in cui tutte le acque
	minerali, naturali o artificiali	utilizzate devono essere
	e le acque gassate, senza .	interamente ottenute
	aggiunta di zucchero o di	
	altri dolcificanti ne di	
	aromatizzanti; ghiaccio e	
2222	neve	Fallataniana a marina da mara dall
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate,	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce
	con l'aggiunta di zuccheri o	diversa da quella del prodotto.
	di altri dolcificanti o	Inoltre il valore dei materiali del
	aromatizzanti, ed altre	capitolo 17 utilizzati non deve
	bevande non alcoliche.	eccedere il 30% del prezzo franco
	esclusi i succhi di frutta o di	fabbrica del prodotto e tutti i
	ortaggi della voce 2009	succlii di frutta utilizzati (esclusi i
		succhi di frutta a base di ananasso,
		di limette e di pompelmo) devono
		essere interamente ottenuti
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi	Fabbricazione a partire da altri
	i vini arricchiti d'alcole;	mosti di uva
	mosti di uva con aggiunta di	
	alcole	
	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati	
1	dall'uva:	
2205 ex 2207 ex 2208	Vermut ed altri vini di uve	Fabbricazione a partire da materiali
c ex 2209	fresche, preparati con piante	di qualsiasi voce, eccetto uve e
	o con sostanze aromatiche;	materie ricavate dall'uva
	alcole etilico ed acquaviti,	
	anche denaturati; acquaviti,	
	liquori ed altre bevande	1
	alcoliche; preparazioni	
	alcoliche composte dai tipi	
	utilizzati per la fabbricazione	
	di bevande; aceti commestibili	
ex 2208	Whisky con titolo	Fabbricazione in cui il valore
CA 2200	alcolometrico velumico	dell'alcole ottenuto dalla
	inferiore a 50% volume	distillazione dei cereali utilizzati
	1	non deve eccedere il 15% del
		prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Cap. 23	Residui e cascarni	Fabbricazione in cui tutti i
	dell'industria alimentare;	materiali utilizzati devono essere
	alimenti per animali ad	classificati in una voce diversa da
	esclusione dei prodotti delle	quella del prodotto
	voci ex 2303, ex 2306, 2309	1
	per i quali si applicano le	
	regole seguenti:	ı

ex 2303	Residui della fabbricazione	Fabbricazione in cui tutto il
	degli amidi di granturco	granturco utilizzato deve essere
	(escluse le acque di	interamente ottenuto
	macerazione concentrate).	
	avente tenore di proteine,	
	calcolato sulla sostanza	
	secca, superiore al 40% in	[
	peso	[
ex 2306	Panelli e altri residui solidi	Fabbricazione in cui le olive
	dell'estrazione dell'olio	utilizzate devono essere
	d'oliva, con tenere di olio	interamente ottenute
	d'oliva superiore al 3%	
2309	Preparazioni dei tipi	Fabbricazione in cui tutti i cereali,
	utilizzati per l'alimentazione	gli zuccheri, le melasse, le carni e
	degli animali	il latte utilizzati devono essere
		interamente ottenuti
2401	Tabacchi greggi o non	l "
	lavorati; cascarni di tabacco:	

<sup>(1)</sup> Per questi prodotti si applica sempre il criterio dell'ottenimento intero, di cui all'articolo 4.

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottopo	
doganale SA (1)		materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti origi	nari
(1)	(2)	(3) o (4)	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati)	Fabbricazione in cui almeno il	
	sigaretti e sigarette, di tabacco o di	70% in peso del tabacco non	
	succedanei del tabacco	lavorato o dei cascami di tabacco	
		della voce 2401 utilizzati devono	
		essere interamente ottenuti	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il	
		70% in peso del tabacco non .	
	}	lavorato o dei cascami del tabacco	
		della voce 2401 utilizzati devono	
		essere interamente ottenuti	
ex 2403	Altri tabacchi e succedanei del	Fabbricazione in cui tutti i	
	tabacco, lavorati; tabacchi	materiali utilizzati devono essere	
	"omogeneizzati"o "ricostituiti"; estratti	classificati in una voce diversa da	
	e sughi di tabacco	quella del prodotto	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce	Fabbricazione a partire da	
	e cementi, esclusi i prodotti delle voci	materiali che sono classificati in	
	ex 2504, ex 2515, ex 2516, ex 2518,	una voce diversa da quella del	
	ex 2519, ex 2520, ex 2524, ex 2525 e	prodotto	
2504	ex 2530 per i quali le relative regole		
ex 2504	sono specificate in appresso		
	Grafite naturale cristallina arricchita	Arricchimento del contenuto di	
	di carbonio, purificata e frantumata	carbonio, purificazione e	
	di carbonio, purificata e frantumata		
		frantumazione della grafite cristallina greggia	
		wamma gioggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o	Segamento, o altra operazione di	
	altrimenti tagliati in blocchi o in lastre	taglio, di marmi (anche	
	di forma quadrata o rettangolare, di	precedentemente segati) di	
	spessore uguale o inferiore a 25 cm	spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed	Segamento, o altra operazione di	
	altre pietre da taglio o da costruzione.	taglio, di pietre (anche	
	semplicemente segati o altrimenti	precedentemente segate) di	
	tagliati, in blocchi o in lastre di forma	spessore superiore a 25 cm	
	quadrata o rettangolare, di spessore		
	uguale o inferiore a 25 cm		
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non	
CA 2510	Doionad Calcina	calcinata	
		Calchine	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale	Fabbricazione in cui tutti i	
- 2017	(magnesite), macinato, riposto in	materiali utilizzati sono	
	recipienti ermetici e ossido di	classificati in una voce doganale	
	magnesio, anche puro, diverso dalla	diversa da quella del prodotto.	
	magnesia fusa elettricamente o dalla	Tuttavia il carbonato di magnesio	
	magnesia calcinata a morte	naturale (magnesite) può essere	
	(sinterizzata)	utilizzato	
	1		
ex 2520	Gessi specialmente preparati per	Fabbricazione in cui il valore di	
	l'odontoiatria .	tutti i materiali utilizzati non	
	1	eccede il 50 % del prezzo franco	
		fabbrica del prodotto	
	1		
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal	
		minerale di amianto (concentrato di asbesto)	

Mica in polvere	Triturazione della mica o dei
·	residui di mica
Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi i prodotti delle voci ex 2707 e da 2709 e 2715, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	prodotto Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carben fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)  Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto
benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate ne comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi  Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti <sup>(1)</sup> Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Minerali, scorie e ceneri  Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi i prodotti delle voci ex 2707 e da 2709 a 2715, per i quali le relative regole sono specificate in appresso Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili  Oli greggi di minerali bituminosi Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate ne comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base  Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi  Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri

 $<sup>^{(1)}</sup>$  Cfr. nota introduttiva 6 dell'allegato I.

da 2713 a 2715	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti <sup>(1)</sup> Altre operazioni in cui tutti i	
	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa	
	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale	voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2805, ex 2811 ed ex 2833 ed ex 2840 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Mischmetall"	fabbrica del prodotto  Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti iº materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>&</sup>quot; Cfr. nota introduttiva 6 dell'allegato I.

ex 2901	ldrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)	
		Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere elassificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)  Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2932	Composti eterociclici con uno o più cheroatomi di solo ossigeno:		
	- eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a parture da materiali di qualsiasi voce doganale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>(1)</sup> Cfr. nota introduttiva 6 dell'allegato I.

2933	- altri  Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
	- prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto  - altri: :	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

- sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doginale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	Fabbricazione in cui: :  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e  - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 31	Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:  - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potassio - solfato di potassio e di magnesio	- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fábbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (1)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganaie, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, i materiali delia voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il vaiore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» ( <sup>11</sup> diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capuolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)  Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

<sup>(1)</sup> La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.

<sup>(1)</sup> Cfr. nota introduttiva 6 dell'allegato I.

3404	Cere artificiali e cere preparate:	<u> </u>	
	Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi di residui paraffinici  - altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:  gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		<ul> <li>gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519,</li> <li>i materiali della voce 3404.</li> </ul>	
		Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi i prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
	- eteri ed esteri di - altri	doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108	
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori		
	<ul> <li>pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori</li> </ul>	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3202. Tuttavia i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica el prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti;		
	- grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostenze carboniose	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiale della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ех 3803	Tallol raffinato	del prodotto  Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)·)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

	,	1
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura,	Fabbricazione in cui il valore di
	acceleranti di tintura o di fissaggio di	tutti i materiali utilizzati non
	materie coloranti e altri prodotti e	eccede il 50% del prezzo franco
	preparazioni (per esempio bozzime	fabbrica del prodotto
	preparate e preparazioni per la	
	mordenzatura), dei tipi-utilizzati nelle	
	industrie tessili, della carta, del cuoio	
	o in industrie simili, non nominati né	
	compresi altrove	:
3810	Preparazioni per il decapaggio dei	Fabbricazione in cui il valore di
	metalli; preparazioni disossidanti per	tutti i materiali utilizzati non
	saldare o brasare ed altre preparazioni	eccede il 50% del prezzo franco
	ausiliarie per la saldatura o la	fabbrica del prodotto
	brasatura dei metalli; paste e polveri	•
	per saldare o brasare, composte di	
	metallo e di altri prodotti; preparazioni	
	dei tipi utilizzati per il rivestimento o	
	il riempimento di elettrodi o di	
	bacchette per saldatura	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di	
	ossidazione, additivi peptizzanti,	
	preparazioni per migliorare la	
	viscosità, additivi contro la corrosione	
	ed altri additivi preparati, per oli	
	minerali (compresa la benzina) o per	
	altri liquidi adoperati per gli stessi	
	scopi degli oli minerali:	
	- additivi preparati per oli	Fabbricazione in cui il valore di
	lubrificanti, contenenti oli di	tutti i materiali del n. 3811
	petrolio o di minerali bituminosi	utilizzati non eccede il 50% del
		prezzo franco fabbrica del
		prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di
		tutti i materiali utilizzati non
		eccede il 50% del prezzo franco
		fabbrica del prodotto
3812	Preparazioni dette "acceleranti di	Fabbricazione in cui il valore di
	vulcanizzazione"; plastificanti	tutti i materiali utilizzati non
	composti per gomma o materie	eccede il 50% del prezzo franco
	plastiche, non nominati né compresi	fabbrica del prodotto
	altrove; preparazioni antiossidanti ed	
	altri stabilizzanti composti per gomma	
	o materie plastiche	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi	Fabbricazione in cui il valore di
	estintori; granate e bombe estintrici	tutti i materiali utilizzati non
		eccede il 50% del prezzo franco
		fabbrica del prodotto
3814	Solventi e diluenti organici composti,	Fabbricazione in cui il valore di
	non nominati né compresi altrove;	tutti i materiali utilizzati non
	preparazioni per toglière pitture o	eccede il 50% del prezzo franco
	vernici	fabbrica del prodotto
3818	Elementi chimici drogati per essere	Fabbricazione in cui il valore di
	utilizzati in elettronica, in forma di	tutti i materiali utilizzati non
	dischi, piastrine o forme analoghe;	eccede il 50% del prezzo franco
	composti chimici drogati per essere	fabbrica del prodotto
	utilizzati in elettronica	1
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri	Fabbricazione in cui il valore di
•	liquidi preparati per trasmissioni	tutti i materiali utilizzati non
	idrauliche, non contenenti o	eccède il 50% del prezzo franco
	contenenti meno di 70%, in peso di oli	fabbrica del prodotto
	di petrolio o di minerali bituminosi	1

3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reartivi composti per diagnostica o da laboratorio, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie comnesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove		
	- i seguenti prodotti della voce 3823:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valere non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali	·	
	acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua e loro esteri		
	- sorbitolo diverso da quello della voce 2905		
	solfati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio e d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali		
	scambiatori di ioni		

-	composizioni completare il vi valvole etettrici	uoto nei tubi	-

- ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas
- acque ammoniscali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante
- acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri
- oli di flemma e di Dippel
- miscele di sali aventi differenti anioni
- paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto
- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

da ex 3901 a 3915 Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

 prodotti addizionali mopolimerizzati Fabbricazione in cui: :

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

prez

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

cx 3907

Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS))

del prodotto (1)

Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

da ex 3916 a 3921	Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920 e ex 3921; per i quali le relative regole sono specificate in appresso:		
	<ul> <li>- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui:  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezze franco fabbrica del prodotto
		il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto tti	
	altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		- il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	·
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron <sup>(1)</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, ca un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di rateriali predominante, per peso, nel prodotto.

Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore ci opacita) - è inferiore al 2%.

da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non
2 3726		eccede il 50 % del prezzo franco
		labbrica del prodotto
ex capitolo 40	Gomma e lavori i gomma, esclusi gli	Fabbricazione in cui tutti i
	articoli delle voci 4001, 4005, 4012 e	materiali utilizzati sono
	ex 4017, per i quali le regole sono	classificati in una voce diversa da
	indicate in appresso	quella del prodotto
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata,	Fabbricazione in cui il valore di
	in forme primarie o in lastre, fogli o	tutti i materiali utilizzati, esclusa
	nastri	la gomma naturale, non eccede ii
		50 % del prezzo franco fabbrica
4010		del prodotto
4012	Coperture usate o rigenerate, di	
	gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e	
1	protettori, in gomma	
	processes, in gonnia	
	- coperture rigenerate, piene o	Rigenerazione di coperture usate
	semipiene, in gomma	
		Fabbricazione a partire da
	- altri	materiali di qualsiasi voce
		doganale, esclusi quelli delle voci
4017	A at 1.45 the second to decide	4011 o 4012
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex cpitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria)	Fabbricazione in cui il valore di
ex cpitoto 41	e cuoio greggi, esclusi i prodotti delle	tutti i materiali utilizzati sono
	voci ex 4102. da 4104 a 4107 e 4109.	classificati in unz voce diversa da
	per i quali le regole sono indicate in	quella del prodotto
	appresso	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini
da 4104	Cuoio e pelli depilati, preparati,	Riconciatura di cuoio e pelli
a 4107	diversi da quelli delle voci 4108 o	preconciati o
	4109	
		Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono
	İ	classificati in una voce doganale
		diversa da quella del prodotto
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati;	Fabbricazione a partire da cuoio e
	cuoio e pelli, metallizzati	pelli delle voci da 4104 a 4107,
	-	purché il loro valore non ecceda il
		50% del prezzo franco fabbrica
		del prodotto
capitolo 42	Lavori di cuoio e di pelli; oggetti di	Fabbricazione in cui tutti i
	selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori;	materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale
	lavori di budella	diversa da quella del prodotto
		diverse de doctie dei bronomo
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori;	Fabbricazione in cui tutti i
•	pellicce artificiali, esclusi i prodotti	materiali utilizzati sono
	delle voci ex 4302 e 4303 per i quali	classificati in una voce diversa da
	le regole sono indicate in appresso .	quella del prodotto

ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:	
	- tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
	- altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, eslusi i prodotti delle voci ex 4403, ex 4407, ex 4408, 4409, da ex 4410 a ex 4413, ex 4415, ex 4415, 4418 e ex 4421, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Voce	Designazene delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quaie devono essere sottoposti i
doganale		materiali non originari per ottenere il carattere
SA		di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o
		semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo,	Levigatura, piallatura o
	tranciato o sfogliato, pialiato, levigato	incollatura con giunture a spina
	o incollato con giunture a spina, di	<u> </u>
4400	spessore superiore a 6 mm	Ct. a. Calliana India
cx 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
	segato per il lungo, trancisto o	inconstina con giantito a spina
	sfogliato, piallato, levigato o incollato	
	con giuntura a spina, di spessore	
	inferiore o uguale a 6 mm	\$
ex 4409	Legno [comprese le liste e le tavolette	ļ
	(parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici,	,
	scanalato, sagomato a forma di	
	battente, con limbelli, smussato, con	
	incestri a Y, con modanature,	<b> </b>
	arrotondamenti o simili) lungo uno o	j
	più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina	<u> </u>
	inconato con giuntare a spina	
	- levigato o incollato con giunture a	Levigatura o incollatura, con
	spin <b>a</b>	giunture a spina
	- liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
		nocanature
	- altro	Fabbricazione in cui tutu i
		materiali utilizzati sono
		classificati in una voce diversa da
ex 4410 a	Lisse e modanature, per comici, per la	quella del prodotto  Fabbricazione di liste e
ex 4413	decorazione interna di costruzioni, per	modanature
	impianti elettrici, e simili	
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed	Fabbricazione a partire da tavole
	imballaggi simili, di legno	non tagliate per un uso
		determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da
	da bottato, e toro parti, di legito	legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non
		altrimenti lavorato
ex 4418	Lavori di falegnameria e lavori di	
	carpenteria per costruzioni, compresi i	
	pannelli cellulari, i pannelli per	1
	pavimenti e le tavole di copertura (shingles e shakes), di legno	
	Januage Commission of Figure	
	- lavori di falegnameria e lavori di	
	carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i
	1	materiali utilizzati sono
	1	classificati in una voce doganale
	1	diversa da quella del prodotto.
		Tuttavia possono essere utilizzati   pannelli cellulari o tavole di
		copertura («shingles» e «shakes»)
	1	di legno

	- liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	quella del prodotto  Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503 per i quali la regola è indicata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4503	Articoli in sughero naturale	Fabb.icazione a partire da sughero naturaie della voce 4501
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; avanzi e rifiuti di carta o di cartone	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi i prodotti delle voci ex 4811, 4816, 4817, ex 4818, ex 4819, ex 4820 e ex 4823, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e  il valore di tutti i materiali
		utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati. in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e
		ii valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
ex c <del>ap</del> ito <del>lo</del> 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani esciusi i prodotti delle voci 4909 e 4910 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:	
	calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e
	·	il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
ex capitolo 50	Seta, esclusi i prodotti delle voci ex 5003, da 5004 a ex 5006 e 5007, per i quali le regole sono indicate in	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da
ex 5003	appresso Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	quella del prodotto Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5004 a · ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup>
		<ul> <li>seta greggia o cascami di setà cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</li> </ul>

<sup>(1)</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 4.

. 5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:	<ul> <li>altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>materiali per la fabbricazione della carta</li> <li>Fabbricazione a partire da<sup>(1)</sup>filati semplici</li> </ul>
	- contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> - filati di cocco, - fibre naturali,
: :		fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura
		- materiali chimici, o paste tessili, o
		- carta
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi i prodotti delle	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono
	voci da 5106 a 5110 e da 5111 a 5113 per i quali le regole sono indicate in	classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 5106 a 5110	appresso Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> :
		- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta

<sup>(1)</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 4.

da 5111	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani	1
a 5113	o di crine:	<b>F</b> .1
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> filati semplici
	- altri	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> :
	<del></del>	- filati di cocco,
		- fibre naturali,
		- fibre sintetiche o artificiali
		discontinue, non cardate, né
		pettinate né altrimenti preparate per la filatura.
		- materiali chimici, o paste
		tessili, o
		- Carta
		oppure
·		Stampa accompagnatà da almeno due delle operazioni preparatorie
		o di finissaggio (quali purga,
	•	sbianca, mercerizzo,
		termofissaggio, sollevamento del
		pelo, calandratura, trattamento per
i		impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega
I		decatissaggio, impregnazione
		superficiale, rammendo e
		slappolatura), purché il valore dei
		tessili non stampati non ecceda il
		47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 52	Cotone, esclusi i prodotti delle voci da	Fabbricazione in cui tutti i
-	5204 a 5207 e da 5208 a 5212 per i	materiali utilizzati sono
	quali le regole sono indicate in	classificati in una voce diversa da
da 5204	appresso Filati di cotone	quella del prodotto
a 5207	Fliati di cotone	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> :
		- seta greggia o cascami di seta
		cardati, pettinati o altrimenti
		preparati per la filatura,
		- fibre naturali, non cardate, né petrinate, né altrimenti
		pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
	1	- materiali chimici o paste
		tessili, o
		- materiali per la fabbricazione
da 5208	tessuti di cotone:	della carta
a 5212		·
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> filati
		semplici
	- altri	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> :
		- filati di cocco,
		- fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali
		discontinue, non cardate, né
	·	pettinate né altrimenti
	l	preparate per la filatura.

<sup>(1)</sup> per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 4.

		- materiali chimici, o paste tessili, o  - carta  oppure  Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il
		47,5% del prezzo franco fabbrica
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di	del prodotto  Fabbricazione in cui tutti i
ex capitolo 33	carta e tessuti di filati di carta, esclusi i	materiali utilizzati sono
	prodotti delle voci da 5305 a 5308 e	classificati in una voce diversa da
	da 5309 a 5311, per i quali le regole	quella del prodotto
	sono indicate in appresso	
da 5306	Filati di altre fibre tessili vegetali;	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup>
a 5308	filati di carta	
	-	- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
		- fibre naturali, non cardate, né
		pettinate, né altrimenti
		preparate per la filatura,
		- materiali chimici o paste tessili o
		- materiali per la fabbricazione
		della carta
da 5309	Tessuti di altre fibre tessili vegetali;	
a 5311	tessuti di filati di carta:	
	contenenti fili di comma	Eabhricarione a pastire do (1) 51-st
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da (1) filati semplici
	- altri	Fabbricazione a partire da (1):
	-	•

<sup>(1)</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 4.

}		- filati di cocco,
		- fibre naturali,
		- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,
		- materiali chimici, o paste tessili,
		- carta
		oppure
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5401	Filati, monofilamenti e fili di filamenti o artificiali	Fabbricazione a partire da (1):
a 5406	o aminciali	- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
5407 c	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:	
5408 5407 e 5408 (segue)	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> filati semplici
(308 ans)	- altri	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> :  - filati di cocco,  - fibre naturali,  - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,  - materiali chimici, o paste tessili, o  - carta

<sup>(1)</sup> per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste,

cfr. nota introduttiva 4.

(1) per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 4.

da 5501 a 5507 da 5508 a 5511	Fibre sintetiche o artificiali discontinue Filati e filati per cucire	oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da (1).
da 5512	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali	<ul> <li>seta greggia o cascami di seta cardati, pertinati o altrimenti preparati per la filatura,</li> <li>fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>
a 5516 · da 5512 a 5516	dicontinue: - contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici <sup>(1)</sup>
(segue)	- altri	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> :  - filati di cocco,  - fibre naturali,  - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,  - materiali chimici, o paste tessili, o  - carta oppure  Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il
		47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>(1)</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 4.

ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regote sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - filati di cocco, - materiali chimici o paste tessili, - materiali per la fabbricazione della carta
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: - feltri all'ago	Fabbricazione a partire da (1):  - fibre naturali, o  - materiali chimici o paste tessili  Tuttavia:  - il filato di polipropilene della voce 5402  - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o  - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia, plastica:	Fabbricazione a partire da (1):  - fibre naturali,  - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o  - materiali chimici o paste tessili
	fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili     altri	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da (1):  - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,  - materiali chimici o paste tessili, o  - materiali per la fabbricazione

della carta

<sup>(1)</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 4.

5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da (1): fibre naturali, fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, materiali chimici o paste tessili, o materiali per la fabbricazione
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	della carta  Fabbricazione a partire da (1):  - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	
	- di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da (1).  fibre naturali, o  materiali chimici o paste tessili Tuttavia:  i filani di polipropilene della voce 5402, o  le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o  i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da (1).
	- di altri materiali tessili	- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
	- Or and material tessin	Fabbricazione a partire da (1):  - filati di cocco, - filati di filamenti sintetici o artificiali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né - pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

<sup>(1)</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 4.

<sup>(1)</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 4.

ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili	<b> </b>
•	«tufted»: pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; per i quali le regole sono specificate in appresso:	
	elastici, costituiti da fili tessili     associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (1)
	- ១៤៧	Fabbricazione a partire da (1):
		- fibre naturali,
		- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o
		- materiali chimici o paste tessili
		oppure
5805	Arazzı tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da
	piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	quella del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui:
		tutti i materiali utilizzati sono     classificati in una voce diversa     da quella del prodotto, e
		il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati

5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	
	- contenenti, în peso, non più del 90 .% di materie tessili - altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati <sup>(1)</sup>
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:  - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie  - altri	Fabbricazione a partire da filati  Fabbricazione a partire da (1):
		- filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili o  Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47.5 % del mezzo franco fabbrica.

111 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste,

del prodotto

47,5 % del prezzo franco fabbrica

cfr. la nota introduttiva 4.

11 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 4.

5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	
	- tessuti a maglia	Fabbricazione à partire da (1):
		- fibre naturali,
		- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o
	- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	- materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da materiali chimici
5907	- altri Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da filati
5908	simili Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: - reticelle ad incandescenza,	
	impregnate - altri	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia
da 5909	Manufatti tessili per usi industriali:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
a 5911	- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 - altri	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da (1):  - filati di cocco,  - fibre naturali,  - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti
		preparate per la filatura, o  materiali chimici o paste tessili

сарною 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (1):
		- fibre naturali,
		- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o
-capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:	- materiali chimici o paste tessili
	ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati <sup>(1)</sup> (1)
capitolo 61 (segue)	- altri	Fabbricazione a partire da (1).  - fibre naturali,  - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	- materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati <sup>(1)</sup>
ex 6202,	Indumenti per donna e bambini piccoli	Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 6204,	(«bébés») ed altri accessori per	0
ex 6206, e	vestiario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non
ex 6209,		deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(1)</sup>
ex 6210,	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto	Fabbricazione a partire da filati (1)
e ex 6216	ricoperto di un foglio di poliestere	
CX 0210	and with the same	0
		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 4.

<sup>(1)</sup> Cfr. nota n. 5.

<sup>(1)</sup> Cfr. nota n. 5.

<sup>(1)</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 4.

6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:	
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1)(2)
		0
<b></b>	- altri	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>20</sup> Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi <sup>20</sup>
ex 6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212	
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati <sup>(1)</sup>
		oppure
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(1)</sup>
	equipaggiamenti ignifughi in tessuto neoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (1)
	•	oppure
		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(1)</sup>
		Fabbricazione in cui:
	- tessutı di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	tutti i materiali utilizzati sono     classificati in una voce diversa     da quella del prodotto e
		il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		Fabbricazione a partire da filati <sup>(1)</sup>
ex capitolo 63	- altri Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi i prodotti delle voci da 6301 a 6304, 6305, 6306, ex 6307 e 6308, per i quali le regole sono indicate in appresso	materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 4.

da 6301	Coperte; biancheria da letto, ecc.;	l i
a 6304	tende, tendine, ecc.; altri manufatti per	
	l'arredamento:	Fabbricazione a partire da (1):
	- in feltro, non tessuti	- fibre naturali, o - materiali chimici o paste
4. (201		tessili
da 6301 a 6304	- altri: ricamatı	Fahhriagaigna da filosi annulisi
(segue)	- Itcamau	Fabbricazione da filati semplici, grezzi (1)
(20500)		gitta
		oppure
		Fabbricazione a partire da tessuti
		non ricamati (ad esclusione di
Î		quelli a maglia e ad uncinetto), a
		condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato
Ì	,	non ecceda il 40 % del prezzo
		franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da filati
ļ		semplici, grezzi <sup>(IXI)</sup>
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (1):
		- fibre naturali,
		- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né
		pettinate, né altrimenti
		preparate per la filatura, o
		- materiali chimici o paste tessili
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per	·
}	tavole a vela o carri a vela, tende per	
	l'esterno, tende ed oggetti per campeggio:	
	· campaggio.	
	- non tessuti	Fabbricazione a partire da (1):
		- fibre naturali, o
		- materiali chimici o paste tessili
	- altri	Fabbricazione a partire da filati
(202	Alex manufaction of the state of	semplici, greggi
ex 6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non
	i modem di vesdu	eccede il 40 % del prezzo franco
		fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di	Ciascun articolo incorporato
	tessuto e di filati, anche con accessori,	nell'assortimento deve rispettare le
	per la confezione di tappeti, di arazzi,	regole applicabili qualora non
	di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili in	fosse presentato in assortimento.
	di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Tuttavia, articoli non originari
		possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il
		15 % del prezzo franco fabbrica
		dell'assortimento
		-

<sup>(1)</sup> Cfr. nota n. 5.

<sup>(1)</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste,

cfr. nota introduttiva 4.

(1) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. nota introduttiva n. 5.

da 6401 a	Calzature	Fabbricazione a partire da
6405		materiali di qualsiasi voce
		doganale, escluse le calzature
		incomplete formate da tomaie
!		fissate alle suole primarie o ad
		altre parti inferiori della voce
6406	Parti di calzature: suole interne	Fabbricazione in cui tutti i
	amovibili, tallonetti ed oggetti simili	materiali utilizzati sono
	amovibili; ghette, gambali ed oggetti	classificati in una voce diversa da
	simili, e loro parti	quella del prodotto
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre	Fabbricazione in cui tutti i
	acconciature; loro parti, esclusi i	materiali utilizzati sono
	prodotti delle voci 6503 e 6505, per i quali le regole sono indicate in	classificati in una voce diversa da quella del prodotto
	appresso	ducing ges brooming
6503	Cappelli, copricapo ed altre	Fabbricazione a partire da filati o
	acconciature, di feltro, fabbricati con	da fibre tessili (1)
	le campane o con i dischi o piatti della	
	voce 6501, anche guarniti	<u> </u>
6505	Cappelli, copricapo ed altre	Fabbricazione a partire da filati o
	acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili,	da fibre tessili (1)
	in pezzi (ma non in strisce), anche	
•	guamiti; retine per capelli di qualsiasi	
	materia, anche guarnite	1
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole),	Fabbricazione in cui tutti i
	ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile,	materiali utilizzati sono
	fruste, frustini e loro parti, esclusi i	classificati in una voce diversa da
	prodotti della voce 6601 per i quali la regola è indicata in appresso	quella del prodotto
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole),	Fabbricazione in cui il valore di
	ombrelloni (compresi gli ombrelli-	tutti i materiali utilizzati non
	bastoni, gli ombrelloni da giardino e	eccede il 50 % del prezzo franco
	simili)	fabbrica del prodotto
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono
	piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da
	lavoir or capein	quella del prodotto
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento,	Fabbricazione in cui tutti i
	amianto, mica o materie simili, esclusi	materiali utilizzatí sono
	i prodotti delle voci ex 6803, ex 6812	classificati in una voce diversa da
	e ex 6814, per i quali le regole sono	quella del prodotto
ex 6803	indicate in appresso Lavori di ardesia naturale o	Fabbricazione a partire
CX 0003	agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori in amianto, lavori di miscele a	Fabbricazione a partire da
	base di amianto o a base di amianto e	materiali appartenenti a tutte le
	carbonato di magnesio	voci
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica	Fabbricazione a partire da mica
	agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri	lavorata (compresa la mica
	materiali	agglomerata o ricostituita)
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i
-		materiali utilizzati sono
		classificati in una voce diversa da
	Van danie e danie	quella del prodotto
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi i prodotti delle voci 7006, 7007, 7008,	Fabbricazione in cui tutti i
	7009, 7010, 7013 e ex 7019, per i	materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da
	quali le regole sono indicate in	quella del prodotto
	appresso	,

<sup>(1)</sup> Cfr. nota introduttiva 5.

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, mususato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incomiciato né combinato con altrimenti lavorato, ma non incomiciato né combinato con altrimenti lavorato, ma non incomiciato né combinato con altrimenti lavorato, ma non incomiciato né combinato con altrimenti lavorato, ma non incomiciato né combinato con altrimenti lavorato, ma non incomiciato ne materiali della voce 7001  7008 Vetri isolanti a pareti multiple  7009 Specchi di vetro, anche incomiciati, compresi gli specchi retrovisivi  Damigiane, bottiglie, boccette, baratoli, vasi, imballaggio, di vetro; baratoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro  7013 Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, lufficio, la deconazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018  7013 Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, lufficio, la deconazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018  ex 7019 Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati  ex capitolo 71 Perte fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o minutrini di queste materici: minutrini di fantasia; monete, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7107, 7108, ex 7108, pare pare pare pare pare pare pare pare			
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro Vetri isolanti a pareti multiple Specchi di vetro, anche incomiciati, compresi gli specchi retrovisivi Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro  Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018  Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018  Ca 7019  Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati  ex capitolo 71  Perte fini o coltivate, pietre preziose (genme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcani o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasita; monete, esclusi i prodotto delle voci ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 1716 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso pietre preziose (genme), o semipreziose (fini) assunali, sintetiche o ricostituite, ex 7102, ex 7103, ex 7103, ex 7103, ex 7103, ex 7103, ex 7103, ex 7103, ex 7104, ex 7101, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso pietreziose (genme), o semipreziose (fini) naviali, sintetiche o ricostituite, preziose (genme), o semipreziose (fini) preziose (genme), o semipreziose (fini) preziose (genme), o semipreziose (fini) preziose (genme), o semipreziose (fini) preziose (genme), o semipreziose (fini) preziose (genme), o semipreziose (fini) preziose (genme), o semipreziose (genme), semipreziose (genme), semipreziose (gen	7006	curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incomiciato né combinato con aitri	• 1
Vetri isolanti a pareti multiple  Specchi di vetro, anche incomiciati, compreti gli specchi retrovisivi  Damigiane, bottiglie, boccette, baratoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggi qui diverro; baratoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro  Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018  Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018  Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la voce doganale diversa da quella del prodotto finito  Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito  O Sfaccettatura di oggetti di vetro ada quella del prodotto finito  o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito  Ex capitolo 71  Ex capitolo 71  Perte fini o coltivare, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (alto prodotto finito)  Ex capitolo 71  Perte fini o coltivare, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (alto prodotto finito)  Ex capitolo 71  Perte fini o coltivare, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (alto prodotto finito)  Ex capitolo 71  Perte fini o coltivare, pietre preziose (alto prodotto finito)  Ex capitolo 71  Perte fini o coltivare, pietre preziose (fini) o simili, inetalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monetze, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, per i quali le regole sono indicate in appresso pietre preziose (gemme), pemperiose ex 7103 ex	7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti	
compresi gli specchi retrovisivi Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi ubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggi o, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro  7013  Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018  Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018  o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito  o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito  prezzo franco fabbrica del prodotto finito  a presidenti di fibre di vetro, diversi dai filati  ex capitolo 71  Perle fini o coltivate, pietre preziose (genme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcari o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasii; monete, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7103, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso Pietre preziose (gemme), semipreziose (genme), o semipreziose (gentine), o semipreziose (gentine), o semipreziose (gentine), o semipreziose (gentine), o semipreziose	7008		
Damigiane, bottiglie, boccette, barantoli, vest, imballaggi utbolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barantoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro  Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018  Oggetti di vetro per la tavola, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018  Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito  Sfaccettatura di oggetti del vetro, diversi dai filati  Oggetti di vetro, diversi dai cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito  O Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito  Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o ajmiti, metalli preziosi, inetalli placcari o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso Pietre preziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose (fini), naturali, sintetche o ricostituite,	7009	•	
chiusura, di vetro  chiusura, di vetro  chiusura, di vetro  cucina, la tolerra, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018   Competiti di vetro per la tavola, la cucina, la tolerra, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018   Competiti di vetro, digli oggetti delle voci 7010 o 7018   Competiti di vetro, diversi dai filati  Competiti di vetro, diversi dai filati  Competiti di vetro, diversi dai filati  Competiti di vetro, diversi dai filati  Competiti di vetro, diversi dai filati  Competiti di vetro, diversi dai filati  Competiti di vetro, diversi dai filati  Competiti di vetro, diversi dai filati  Competiti di vetro, diversi dai filati  Competiti di vetro, diversi dai filati  Competiti di vetro, diversi dai filati  Competiti di vetro, diversi dai filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e  Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e  competiti di vetro, diversi dai filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e  Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e  competiti di vetro, diversi dai rappreziose di queste materie; minuterie di fantasia; monette, esclusi i prodotti di vetro, diversi dai vetro repetito di vetro, diversi dai vetro repetito di vetro, diversi dai vetro repetito di vetro, diversi dai vetro repetito di vetro, diversi dai vetro repetito di vetro, diversi dai vetro repetito di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito repotito di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito repotito a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito repotito a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito repotito a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica de	7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro;	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018  Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito  Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito  Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito  Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito  Ex 7019  Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati  ex capitolo 71  Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie: minuterie di fantasia; monete, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso Fabbricazione a partire da pietre preziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, ex 7102, ex 7104, naturali, sintetiche o ricostituite, ex 7103 e (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, ex 7103 e (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, ex 7103 e (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, ex 7103 e (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, ex 7103 e (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, ex 7103 e (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, ex 7103 e (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, ex 7103 e (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, ex 7103 e (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, ex 7103 e (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, ex 7103 e (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, ex 7103 e (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, ex 7103 e (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, ex 7103 e (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, ex 710			0
decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018  Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito  Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito  ex 7019  Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati  ex capitolo 71  Perle fini o coltivate, pietre preziose (genume), pietre semipreziose (fini) o simili, inetalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso  ex 7102, Pietre preziose (genume), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, ex 7103 e  (lassificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto finito  Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto fabbrica del prodotto fabbrica del prodotto fabbrica del prodotto fabbrica del prodotto delle voci ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso  Ex 7102, (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, preziose (gemme), o semipreziose	7013	-	boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito Fabbricazione in cui tutti i
ex 7019  Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati  Ex capitolo 71  Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi i prodotto delle voci ex 7102, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso  ex 7102, ex 7103, e (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, e reziose (gemme), o semipreziose			
ex 7019  Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati  ex capitolo 71  Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi i prodoni delle voci ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso  ex 7102, Pietre preziose (gemme), semipreziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose			diversa da quella del prodotto
ex capitolo 71  Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre emipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali e regole sono indicate in appresso (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, valure preziose (gemme), o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, valure preziose (gemme), o semipreziose		VOCI 7010 0 7018	o
Ex 7019  Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati  Ex capitolo 71  Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso  Pietre preziose (gemme), semipreziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose			cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del
ex 7019  Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati  Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati  Ex capitolo 71  Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso  Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, preziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose (gemme), o semipreziose			0
ex capitolo 71  Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso ex 7102, ex 7103 e  ex 7103 e  - stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e  - lana di vetro Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione a partire da pietre preziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite,	ex 7019		esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex capitolo 71  Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, imetalli preziosi, metalli placcari o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso ex 7102, ex 7103 e  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		filati	accoppiati in parellelo senza
ex 7103 e (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, preziose (gemme), o semipreziose	ex capitolo 71	(gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da
	•		
	<del>-</del>		

7106,	Metalli preziosi:	j
7108 e 7110	- greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110
		0
		Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110
		a
ex 7107, ex 7109 e ex 7111 7116	- semilavorati o in polvere  Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati  Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite  Minuterie di fantasia	Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
		Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi i prodotti delle voci 7207, da 7208 a 7216, 7217, ex 7218, da 7219 a 7222, 7223, ex 7224, da 7225 a 7227, 7228 e 7229, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208	Prodotti laminati piatti, vergella o	Fabbricazione a partire da lingotti
a 7216	bordione, barre, profilati di ferro o di	o altre forme primarie della voce
7217	acciai non legati Fili di ferro o di acciai non legati	7206 Fabbricazione a partire da
ex 7218,	Semiprodotti, prodotti laminati piatti,	semiprodotti della voce 7207 Fabbricazione a partire da lingotti
da 7219	barre, profilati di acciai inossidabili	o altre forme primarie della voce
a 7222		7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224.	Semiprodotti, prodotti laminati piatti,	Fabbricazione a partire da lingotti
da 7225	barre, profilati in altri acciai legati	o altre forme primarie della voce
a 7227		7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi i prodotti delle voci ex 7301, 7302, 7304, 7305, 7306, ex 7307, 7308 e ex 7315, per i quali le regole sono indicate in appresso	semiprodotti della voce 7224 Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207,
7306 ex 7307	Accessori per tubi (ISO n. XSCrNiMo 1712), composti di più parti	7218 o 7224 Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non eccede il 35% el prezzo franco fabbrica del prodotto
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; le regole applicabili ai quali sono pecificate in appresso	Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % dei prezzo franco fabbrica del prodotto
7401	Metalline cuprifere; rame da eementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

7403	Rame raffinato e leghe di rame, grezzo:	
	- rame raffinato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da
	- leghe di rame	quella del prodotto  Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da
7405	Leghe madri di rame	quella del prodotto  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio, cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del
7601	Alluminio grezzo	prodotto Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

doganale diversa da quella prodotto, e  - il valore di tutti i mate utilizzati non eccede il del prezzo franco fabbrica prodotto  Piombo greggio:  - Piombo raffinato  Fabbricazione a partire da pio d'opera  - altri  Fabbricazione in cui tutt	riali i 0 % del mbo i i sono nale
7801 Piombo greggio:  - Piombo raffinato  - Piombo raffinato  - altri  Fabbricazione a partire da pio d'opera  - altri  Fabbricazione in cui tut materiali utilizzati classificati in una voce doga diversa da quella del prod	i i sono nale
- Piombo raffinato  Fabbricazione a partire da pio d'opera  - altri  Fabbricazione in cui tut materiali utilizzati classificati in una voce doga diversa da quella del prod	i i sono nale
- altri Fabbricazione in cui tut materiali utilizzati classificati in una voce doga diversa da quella del prod	i i sono nale
materiali utilizzati classificati in una voce doga diversa da quella del prod	ono nale
7802 Cascami ed avanzi di piombo piombo della voce 7802 possono essere utilizzati possono essere utilizzati	non i fi sono
ex capitolo 79  Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902, per i quali le regole sono indicate in - tutti i materiali utilizzati	
appresso classificati in una doganale diversa da quella prodotto e	voce a de!
	0% del tii
classificati in una voce doga diversa da quella del prod Tuttavia i cascami e i rottan zinco della voce 7902	otto.
classificati in una voce divers	sono
appresso doganale diversa da quell	voce
prodotto, e  - il valore di tutti i mat utilizzati non eccede il 3 del prezzo franco fabbric prodotto	0 % adel
Stagno greggio  Fabbricazione in cui tui materiali utilizzati classificati in una voce dog diversa da quella del productiva i materiali della 8002 non possono essere utili	sono anale lotto.

8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	quanti aus producto
	- altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 82	- altri Utensili e utensileria; oggetti di	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui tutti i
	coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi i prodotti delle voci 8206, 8207, 8208, ex 8211, 8214 e 8215, per i quali le regole sono indicate in appresso	materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tomire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	prodotto Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del
8208	Coltetli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	prodotto Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto.  Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

1	•		
8214	Altri oggetti di coltelleria (per	Fabbricazione in cui tutti i	
	esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci,	materiali utilizzati sono	
	scuri da macellaio o da cucina e	classificati in una voce doganale	
<b> </b>	tagliacarte), utensili ed assortimenti di	diversa da quelta del prodotto.	
	utensili per manicure o pedicure	Tuttavia, i manici di metalli	
0216	(comprese le lime da unghie)	comuni possono essere utilizzati	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli,	Fabbricazione in cui tutti i	
ļ	schiumarole, palette da torta, coltelli	materiali utilizzati sono	
	speciali da pesce o da burro, pinze da	classificati in una voce doganale	
	zucchero e oggetti simili	diversa da quella del prodotto.	
		Tuttavia, i manici di metalli	
1- 02	*	comuni possono essere utilizzati	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i	
	esclusi i prodotti delle voci ex 8306	materiali utilizzati sono	
	per i quali le regole sono indicate in	classificati in una voce diversa da	
ex 8306	appresso	quella del prodotto  Fabbricazione in cui tutti i	
CX 8300	Statuette ed oggetti di ornamento per		
	interni, di metalli comuni		
		classificati in una voce doganale	
		diversa da quella del prodotto.	
		Tuttavia, gli altri materiali della	
}		voce 8306 possono essere	
		utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco	
		fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine,	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di
cx capitolo o-	apparecchi e congegni meccanici; parti	r acoricazione in cur.	tutti i materiali utilizzati non eccede
	di queste macchine o apparecchi	- tutti i materiali utilizzati sono	il 30% del prezzo franco fabbrica
	esclusi i prodotti delle seguenti voci o	classificati in una voce	del prodotto
	parti di voci doganali, per i quali le	doganale diversa da quella del	der prodette
	relative regole figurano in appresso:	prodotto, e	
	ex 8401, 8402, 8403, ex 8404, da	<b>F</b>	
	8406 a 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex	- tutti i materiali utilizzati sono	
i	8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420,	classificati in una voce	
	8423, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439,	doganale diversa da quella del	
	8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452,	prodotto	
	da 8456 <b>a 8466, da 8469 a 8472, 8480,</b>		
	8482, 84 <b>84 e 8485</b>		
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione in cui tutti i	Fabbricazione in cui il valore di
		materiali utilizzati sono	tutti i materiali utilizzati non eccede
		classificati in una voce diversa da	il 30% del prezzo franco fabbrica
		quella del prodotto <sup>(1)</sup>	del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di
	vapore), diverse dalle caldaie per il		tutti i materiali utilizzati non eccede
	riscaldamento centrale costruite per	- tutti i materiali utilizzati sono	il 25% del prezzo franco fabbrica
	produrre contemporaneamente acqua	classificati in una voce diversa	del prodotto
	calda e vapore a basa pressione;	da quella del prodotto, e	
	caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	:11	
		<ul> <li>il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40%</li> </ul>	
		del prezzo franco fabbrica el	·
		prodotto	
8403 e	Caldaie per il riscaldamento centrale,	Fabbricazione in cui tutti i	Fabbricazione in cui il valore di
ex 8404	diverse da quelle della voce 8402 e	materiali utilizzati sono	tutti i materiali utilizzati non eccede
	apparecchi ausiliari per caldaie per il	classificati in una voce diversa da	il 40% del prezzo franco fabbrica
	riscaldamento	8403 o 8404.	del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di	·
	į	tutti i materiali non eccede il 40 %	
	İ	del prezzo franco fabbrica del	
	1	prodotto	

<sup>(1)</sup> Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 1998.

8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppiu)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi- diesel)	prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreamori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del predotto  Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede
		- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del	il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	· · ·

8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il cendizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella el prodotto,  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il velore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del-prezzo franco fabbrica del prodotto
		<ul> <li>il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>	
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui:  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e  entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale dei prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420.	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui:  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali uti!izzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese la basculle e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o menó; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui:  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e  entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:  - rulli compressori  - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui:  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e  entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui:  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e  entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e  - entro il predetto limite, i	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e  - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:	•	
	macchine 'per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	
		- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il	
	- altri	meccanismo zig-zag sono già prodotti originari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	plastiche Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi	Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione tutti i materiali - il 25% del pred del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484 Fabbricazione in cui il valore di Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili fabbrica del prodotto 8485 Parti di macchine o di apparecchi non Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non nominate né comprese altrove in cccede il 40 % del prezzo franco questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate fabbrica del prodotto elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche Fabbricazione in cui: ex capitolo 85 Macchine elettriche, apparecchi e Fabbricazione in cui il valore di materiale elettrico e loro parti; tutti i materiali utilizzati non eccede apparecchi per la registrazione e la tutti i materiali utilizzati sono il 30% del prezzo franco fabbrica classificati in una voce diversa riproduzione del suono, apparecchi per del prodotto da quella del prodotto, e la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la - il valore di tutti i materiali televisione, e parti ed accessori di taii apparecchi, esclusi gli articoli delle utilizzati non eccede il 40 % seguenti voci o sottovoci, per i quali le del prezzo franco fabbrica del relative regole figurano in appresso: prodotto, c 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, ex 8541 8542, da 8544 a 8548 8501 Motori e generatori elettrici (esclusi i Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede gruppi elettrogeni) il valore di tutti i materiali il 30% del prezzo franco fabbrica utilizzati non eccede il 40 % del prodotto del prezzo franco fabbrica del prodotto, e entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo fabbrica del prodotto 8502 Gruppi elettrogeni e convertitori Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di rotanti elettrici tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali il 30% del prezzo franco fabbrica utilizzati non eccede il 40 % del prodotto del prezzo franco fabbrica del prodotto, e entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8518 Fabbricazione in cui-Fabbricazione in cui il valore di Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse tutti i materiali utilizzati non eccede acustiche; auricolari, cuffie e simili, il valore di tutti i materiali il 30% del prezzo franco fabbrica utilizzati non eccede il 40 % anche combinati con un microfono; del prodotto amplificatori elettrici del prezzo franco fabbrica del audiofrequenza; apparecchi elettrici di prodotto, e amplificazione del suono il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari

utilizzati

8519	Giaradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono		
	- fonografi elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede
		utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	
	- altri	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede
		il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	ii 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o	- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati  Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di
	la videoriproduzione	- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 %. del prezzo franco fabbrica del prodotto,	tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		
	matrici e torme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco	
	- altri	fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e  - il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10% del prezzo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere	franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.  - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radionilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	utilizzati Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,  - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodetto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528 Apparecchi nceventi per televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini, con Fabbricazione in cui il valore di Fabbricazione in cui: videosintonizzazione incorporato tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali il 30% del prezzo franco fabbrica utilizzati non eccede il.40 % del prodotto del prezzo franco fabbrica del prodotto, il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati - altri Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali il 25% del prezzo franco fabbrica utilizzati non eccede il 40 % del prodotto del prezzo franco fabbrica del prodotto. il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 8529 . Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: adatte per essere utilizzate Fabbricazione in cui il valore di unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco riproduzione di immagini fabbrica del prodotto aitre Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali il 25% del prezzo franco fabbrica utilizzati non eccede il 40 % del prodotto del prezzo franco fabbrica del prodotto, il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 8535 e Apparecchi per l'interruzione, Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il valore di sezionamento, la protezione, 8536 tutti i materiali utilizzati non eccede diramazione, l'allacciamento o il il valore di tutti i materiali il 30% del prezzo franco fabbrica collegamento dei circuiti elettrici utilizzati non eccede il 40 % del prodotto del prezzo franco fabbrica del prodotto, e entro il predetto limite, il

valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8537 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 ex 8541 Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette 8542 Circuiti integrati e micro-assiemaggi elettronici 8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8545

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % de! prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede ii 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8548 da 8601 a 8607 8608	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo  Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti  Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	<ul> <li>il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede i! 40 %</li> <li>del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> </ul>	
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cistema e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	·
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e  il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)  - con motore alternativo a pistoni, a combustione interna, a cilindrata:		
	— non superiore ai 50 cm³	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e  - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— superiore ai 50 cm³	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e  - il valore dei materiali non	Fabbricazione ia cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati  Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e  - il valore dei materiali non	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezze franco fabbrica del prodotto
		originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodetto
		il valore di tutti i materiali     utilizzati non eccede il 40 %     del prezzo franco fabbrica del     prodotto	

8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	- tutti i materiali utilizzati sono ciassificati in una voce diversa da quella del prodotto, e  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo francò fabbrica del	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		prodotto	
ex capitolo 88	Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti, esclusi i prodotti delle voci ex8804 e 8805 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex \$804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecehi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
cap:tolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medicochirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso:  9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9020 e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccède il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	otticamente Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni	Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di turti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		<ul> <li>il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> </ul>	
ex 9006	Apparecchi fotografici (non	<ul> <li>il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> <li>Fabbricazione in cui:</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di
	cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,	tútti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	
		<ul> <li>il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>	
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzazi non eccede il 30% del prezzo france fabbrica del prodotto
		il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	
		il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui:  - tutti i 'materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo france fabbrica del prodotto
		- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	
		il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

	_	_	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia,	Fabbricazione in cui il valore di	
	topografia, agrimensura, livellazione,	tutti i materiali utilizzati non	
	fotogrammetria, idrografia,	eccede il 40 % del prezzo franco	
	oceanografia, idrologia, meteorologia	fabbrica del prodotto	
	o geofisica, escluse le bussole,		
0016	telemetri		
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o	Fabbricazione in cui il valore di	
	meno, con o senza pesi	tutti i materiali utilizzati non	
		eccede il 40 % del prezzo franco	
9017	Campananti da dinana	fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o	Fabbricazione in cui il valore di	
	per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori,	tutti i materiali utilizzati non	
	scatole di compassi, regoli e cerchi	eccede il 40 % del prezzo franco	
	calcolatori), strumenti di misura di	fabbrica del prodotto	
	lunghezze, per l'impiege manuale (per		
	esempio: metri, micrometri, noni e		
	calibri) non nominati né compresi		
	altrove in questo capitolo		
9018	Strumenti e apparecchi per la		
	medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e		
	la veterinaria, compresi gli apparecchi		
	di scintigrafia ed altri apparecchi		
	elettromedicali, nonché gli apparecchi		
	per controlli oftalmici:		
	- poltrone per gabinetti da dentista,	Fabbricazione a partire da	Fabbricazione in cui il valore di
	munite di strumenti o di	materiali di qualsiasi voce	tutti i materiali utilizzati non eccede
	sputacchiera	doganale compresi gli «altri	il 40% del prezzo franco fabbrica
		materiali» della voce doganale	del prodotto
		9018	
	- altri	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di
			tutti i materiali utilizzati non eccede
		- tutti i materiali utilizzati sono	il 25% del prezzo franco fabbrica
		classificati in una voce diversa	del prodotto
		da quella del prodotto, e	
	•	Il andam di anni i ma dat	
		il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 %	
		del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9019	Apparecchi di meccanoterapia;	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di
,,,,,	apparecchi per massaggio; apparecchi	r aconcazione mi cui.	tutti i materiali utilizzati non eccede
	di psicotecnica; apparecchi di	- tutti i materiali utilizzati sono	il 25% del prezzo franco fabbrica
	ozonoterapia, di ossigenoterapia, di	classificati in una voce diversa	del prodotto
	aerosolterapia, apparecchi respiratori	da quella del prodotto, e	<b>Francis</b>
	di rianimazione ed altri apparecchi di	, ,,,,,,,,,	
	terapia respiratoria	- il valore di tutti i materiali	
		utilizzati non eccede il 40 %	
		del prezzo franco fabbrica del	
		prodotto	
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di
	antigas, escluse le maschere di		tutti i materiali utilizzati non eccede
	protezione prive del meccanismo e	- tutti i materiali utilizzati sono	il 25% del prezzo franco fabbrica
	dell'elemento filtrante amovibile	classificati in una voce diversa	del prodotto
		da quella del prodotto, e	
		- il valore di tutti i materiali	
		utilizzati non eccede il 40 %	
		del prezzo franco fabbrica del	

prodotto

9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
	- parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- aun	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (conta-chilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ionizzanti

9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolò e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco	
ex capitolo 91	oggetti del capitolo 90 Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, e da 9109 a 9113	fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	<ul> <li>il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> <li>Fabbricazione in cui:</li> <li>il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	- il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede
		tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e	il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 %, del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede
		<ul> <li>tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</li> <li>il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 %</li> </ul>	il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:	del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	
	- di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco	
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti delle voci ex 9401, ex 9403, 9405 e 9606 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché:  il suo valore non ecceda il 25  del prodotto, e  tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	

9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici , luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per diverumento o sport; loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle voci 9503 ed ex 9506 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui:  tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e  purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ez 9506	Oggetti ed attrezzi per la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (escluso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf
ex capitolo 96	Lavori diversi esclusi quelli delle voci ex 9601, ex 9602, ex 9603, 9605, 9606, 9612, ex 9613 e ex 9614, per i quali le relative regole figurano in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	medesima voce doganale  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e	
		purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto	
9612	Nastri inchiostratori per macchine da	Fabbricazione in cui:	
	scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per	- tutti i materiali utilizzati sono	
	lasciare impronte, anche montati su	classificati in una voce	
	bobine o in cartucce; cuscinetti per	doganale diversa da quella del	
	timbri, anche impregnati, con o senza scatola	prodotto, e	
	1	purché il valore di tutti i	
		materiali utilizzati non ecceda	
•		il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accenditori ed accendini ad	Fabbricazione in ui il valore di	
CX JOIS	accensione piezoelettrica	tutti i materiali della voce 9613	ĺ
	•	utilizzati non eccede il 30% del	
		prezzo franco fabbrica del	
	1	prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi	1
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i	
	anuciua	materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da	
		quella del prodotto.	1

### **ALLEGATO III**

### CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

- 1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
- 2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minino di 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
- 3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e di Israele possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

### CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, pa.se)	EUR.1 N.	A 000 000
	Prima di compilare il formula	rio consultare le note a retro
	2. Certificato utilizzato negli scamb	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, parse) (indicazione facolitativa)		
	***************************************	
	(Indicare i paesi, gruppi di pa 4. Paese, gruppo di paesi o	5, Paese, gruppo di paesi o
	territorio di cui i prodotti sono considerati originari	territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli <sup>1</sup> , designa	azione delle merci	9. Massa lorda 10. Fatture (kg) o altra (Indicazione
		misura (acoltativa)
		(L,m³,ecc.)
		4.

De compilere unicompresso es elektrone della unicomplete del passe e complete a computer de

11.	VISTO DELLA DOGANA		12.	DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
	Dichiarazione cenificata conforme	1	١	lo souoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle
ŀ	Documento d'exportazione		1	condizioni richieste per ottenere il presente certificato.
1	modelio n		1	
l	del		<b>,</b>	Luogo e data
ł	Ufficio doganale	1	١	
l	Paese o territorio in cui il certificato è rilasciate	Timbro	1	i
i			1	
l	Aadd	1	1	(Furna)
i		l	ŧ	
i		1	1	
<u> </u>	(Firma)		<u> </u>	

<sup>2</sup> Ad escenção documenti di importazione, ceruficari di circolazione, dichianazioni del produttore ecc., relativi ai prodotti utilizzati nella produzione delle merci.

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
	li controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ()  È stato effettivamente rilasciato dall'afficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono casti  non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni)
È richiesso il controllo dell'astenticità e della regolarità del presente certificato	7
(Luogo e data)	(Luogo e data)
Time	Tembro .
(Fi ma)	(Firms)  Segnare 000 una X la menzione applicabile

### NOTE

- 1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
- 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
- 3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

### DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, pacze)	EUR. 1 N. A 000 000
	Prima di compilare il formalario consultare le note a recro
	Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scam preferenziali tra
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, parae) (indicazione facoltativa)	
	(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)
	Paese, gruppo di paesi o     territorio di cui i prodotti     sono considerati originari      Paese, gruppo di paesi o     territorio di destinazione
( V-C	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (edicazione (acoluziva)	7. Osservazioni

8. N d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli , designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l,m³,ecc.)	10. Fatture (Indicazione facolustiva)

Qualora le sucrei son siano confezionate indicare, a acconda dei casi, il numero degli articoli o la condizione "alla riafum".

### DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto,	esportatore delle merci descritte a fronte,
DICHIARO	che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;
PRECISO	le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:
PRESENTO	ı seguentı documenti giustificativi <sup>(4)</sup> :
M'IMPEGNO	a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDO	ıl rilascio del certificato qui allegato per queste merci.
	(Luogo e data)
	(Fігта)

<sup>(4)</sup> Ad esempio: i documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

### **ALLEGATO IV**

### Dichiarazione di cui all'articolo 22(4)

Io sottoscritto, esportatore delle merci figuranti nel presente documento dichiaro che, salvo diversa indicazione, le merci rispondono ai requisiti previsti per il riconoscimento del carattere originario negli scambi preferenziali con:

(luogo e data)
(firma)
(La firma dev'essere seguita dal nome leggibile del firmatario)

<sup>(4)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.

### PROTOCOLLO N. 5

### RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE

### Articolo 1

### Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni adottate dalle Parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo:
- b) "dazi doganali": tutti i dazi, le tasse, commissioni o altre imposte richieste e riscosse nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, escluse tuttavia le. commissioni e le imposte il cui importo si limita approssimativamente al costo dei servizi resi;
- c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;
- e) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.

### Articolo 2

### Ambito di applicazione

- 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle operazioni contrarie a detta legislazione.
- 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo accordo di detta autorità.

### Assistenza su richiesta

- 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
- 2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
- 3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta le misure necessarie affinché siano sottoposti a sorveglianza particolare:
- a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- b) 1 luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) 1 movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) 1 mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

### Articolo 4

### Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre Parti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.

### Comunicazione/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- fornire tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

### Articolo 6

### Forma e contenuto delle domande di assistenza

- 1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
- 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
- a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
- b) le misure di cui si chiede l'adozione;
- c) l'oggetto e il motivo della domanda;
- d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) una sıntesı dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
- 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.
- 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

### Adempimento delle domande

- 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata o, qualora quest'ultima non possa procedere direttamente, il servizio amministrativo al quale detta autorità ha indirizzato la richiesta, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
- 2. Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata.
- 3. I funzionari della Parte richiedente autorizzati a investigare sulle violazioni della legislazione doganale possono, in casi particolari e d'intesa con la Parte interpellata, presenziare, rispettivamente nella Comunità o in Israele, alle indagini svolte dai funzionari della Comunità o di Israele relative a violazioni che interessano la Parte richiedente e possono chiedere che la Parte interpellata esamini i libri, registri e altri documenti o altri supporti di dati pertinenti e ne fornisca delle copie o fornisca eventuali informazioni relative alla violazione.

### Articolo 8

### Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

- 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
- 2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

### Articolo 9

### Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

- 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò:
- a) possa pregiudicare la sovranità di Israele o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o
- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
- c) implichi normative sui cambi o sulle imposte diverse dalle norme relative ai dazi doganali; o
- d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

- 2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
- 3. Se l'assistenza è interrotta o rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

### Obbligo di osservare la riservatezza

- 1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione del presente protecollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dall'obbligo del segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
- 2. La comunicazione di dati a carattere personale può avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle Parti è equivalente. Le Parti devono quantomeno garantire un livello di tutela basato sui principi della Convenzione n. 108 del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

### Articolo 11

### Uso delle informazioni

- 1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.
- 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.
- 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

### Articolo 12

### Esperti e testimoni

1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel

procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

### Articolo 13

### Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

### Articolo 14

### Esecuzione

- 1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali nazionali di Israele, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie,
- 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

### Articolo 15

### Complementarità

- 1. Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che si concluderanno tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e Israele e non ne pregiudica l'applicazione. Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca più vasta ai sensi di detti accordi.
- 2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunità.

### **ATTO FINALE**

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte, e

il plenipotenziario dello STATO DI ISRAELE, qui di seguito denominato "Israele",

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il venti novembre millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e lo Stato di Israele, dall'altra, qui di seguito denominato "accordo euromediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo euromediterraneo, i suoi allegati, nonché i seguenti protocolli:

PROTOCOLLO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari di Israele,

PROTOCOLLO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Israele di prodotti agricoli originari della Comunità,

PROTOCOLLO N. 3 relativo alle questioni fitosanitarie,

PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,

PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché il plenipotenziario di Israele hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 2 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 6, paragrafo 2 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 e all'allegato VII dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa al titolo VI dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 44 dell'accordo.

Dichiarazione comune sulla cooperazione decentrata.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 68 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 74 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 75 dell'accordo.

Dichiarazione comune sugli appalti pubblici.

Dichiarazione comune sulle questioni veterinarie.

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 4 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'applicazione anticipata.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e il plenipotenziario di Israele hanno inoltre preso atto dei seguenti scambi di lettere allegati ai presente atto finale:

Accordo in forma di scambio di lettere sulle questioni bilaterali in sospeso.

Accordo in forma di scambio di lettere relativo al Protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 06.03.10 della Tariffa doganale comune.

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione degli accordi dell'Uruguay Round.

Il plenipotenziario di Israele ha preso atto delle seguenti dichiarazioni della Comunità europea, allegate al presente atto finale:

Dichiarazione relativa all'articolo 28 sull'adeguamento delle norme sull'origine.

Dichiarazione relativa all'articolo 28 sul cumulo dell'origine.

Dichiarazione relativa all'articolo 36.

Dichiarazione relativa al titolo VI sulla cooperazione economica.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto della seguente dichiarazione di Israele, allegata al presente atto finale:

Dichiarazione relativa all'articolo 65 dell'accordo.

### **DICHIARAZIONI COMUNI**

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

Le Parti ribadiscono l'importanza che annettono al rispetto dei diritti umani nei termini previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, ivi compresa la lotta contro la xenofobia, l'antisemitismo e il razzismo.

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

Si può concordare l'opportunità che si svolgano riunioni tra esperti in specifici settori.

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 6. PARAGRAFO 2

Nel caso di modifiche della nomenclatura utilizzata per la classificazione dei prodotti agricoli o di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II, le Parti convengono di avviare consultazioni per concordare gli adeguamenti che possano risultare necessari per mantenere le concessioni esistenti.

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

Al fine di assicurare la corretta applicazione della notifica preventiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2, Israele trasmetterà alla Commissione, entro un termine opportuno prima dell'adozione, in via informale e riservata, gli elementi del calcolo dell'elemento agricolo da applicare. La Commissione informerà Israele della sua valutazione entro il termine di 10 giorni lavorativi.

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 39 E ALL'ALLEGATO VII

Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi di fabbrica e i marchi relativi a servizi, le topografie di circuiti integrati, nonché la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul "know-how".

Resta inteso che nella traduzione in lingua ebraica dell'accordo l'espressione "proprietà intellettuale, industriale e commerciale" sarà tradotta con l'espressione ebraica corrispondente a "proprietà intellettuale".

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL TITOLO VI

Ciascuna delle Parti dovrà sostenere i costi finanziari della sua quota di partecipazione alle attività intraprese nel contesto della cooperazione economica, da decidersi caso per caso.

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 44

Le Parti ribadiscono il loro impegno per quanto riguarda il processo di pace in Medio Oriente e la loro convinzione che la pace vada consolidata attraverso la cooperazione regionale. La Comunità è disposta a sostenere progetti di sviluppo congiunti presentati da Israele e dagli Stati confinanti, nel rispetto delle procedure tecniche e di bilancio della Comunità.

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA

Le Parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione décentrati quale strumento per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenza specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner mediterranei.

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 68

Il regolamento interno del Consiglio di associazione prevederà la possibilità di adottare decisioni tramite procedura scritta.

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 74

Le Parti prendono atto che il Comitato economico e sociale della Comunità e il Consiglio economico e sociale di Israele possono intensificare le loro relazioni attraverso un dialogo a scadenze annuali e la reciproca collaborazione.

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 75

Quando si applica la procedura di arbitrato, le Parti si sforzano di garantire che il Consiglio di associazione designi il terzo arbitro entro due mesi dalla designazione del secondo.

### DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Le Parti avvieranno negoziati formali in svariati settori per aprire i rispettivi mercati degli appalti pubblici più di quanto è stato reciprocamente convenuto ai sensi dell'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'OMC, in appresso denominato AAP. I suddetti negoziati dovrebbero essere avviati in tempo per poter trovare un'intesa prima del termine del 1995.

Le Parti convengono che i suddetti negoziati copriranno, tra l'altro, gli appalti di:

- beni, opere e servizi di entità operanti nei settori delle telecomunicazioni e dei trasporti urbani (fatta eccezione per gli autobus);
- servizi acquistati da entità contemplate dall'AAP, per ampliare i reciproci impegni previsti dall'allegato 4 dell'Appendice I dell'AAP.

Le Parti si impegnano ad astenersi dall'introdurre ulteriori misure discriminatorie nei confronti dei fornitori dell'altra Parte nei settori delle apparecchiature mediche ed elettriche pesanti, in aggiunta alle disposizioni già concordate nell'AAP e cercano di non introdurre misure discriminatorie che distorcano l'apertura degli appalti.

Le Parti riesaminano periodicamente l'applicazione del loro accordo sugli appalti pubblici al fine di portare avanti negoziati volti ad un ampliamento dei settori reciprocamente contemplati.

Le Parti inoltre sosterranno attivamente la liberalizzazione dei mercati dei servizi di telecomunicazione e parteciperanno al gruppo dei negoziati multilaterali sulle telecomunicazioni di base del GATS.

### DICHIARAZIONE COMUNE SULLE QUESTIONI VETERINARIE

Le Parti cercheranno di applicare le loro norme in materia di questioni veterinarie in modo non discriminatorio e cercheranno di non introdurre nuove misure che abbiano l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi.

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PROTOCOLLO N. 4

La Comunità e Israele convengono che le lavorazioni o trasformazioni eseguite al di fuori delle Parti avvengano attraverso il sistema del perfezionamento passivo o con un sistema analogo.

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE ANTICIPATA

Le Parti esprimono la loro intenzione di procedere all'applicazione anticipata delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi e alla cooperazione doganale attraverso un accordo interinale che entrerà in vigore, se possibile, il 1º gennaio 1996.

### ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITÀ E ISRAELE SULLE QUESTIONI BILATERALI IN SOSPESO

### A. Lettera della Comunità

Signor

la Comunità e Israele prendono atto dell'accordo raggiunto sull'introduzione di una soluzione accettabile per tutte le questioni bilaterali ancora in sospeso relative all'applicazione dell'accordo di cooperazione del 1975.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accogliere, Signor

ı sensı della mia alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

### B. Lettera di Israele

Signor

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"La Comunità e Israele prendono atto dell'accordo raggiunto sull'introduzione di una soluzione accettabile per tutte le questioni bilaterali ancora in sospeso relative all'applicazione dell'accordo di cooperazione del 1975.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede."

Mi pregio confermarLe che il mio Governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accogliere, Signor

ı sensı della mia alta considerazione.

Per il Governo di Israele

# ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITÀ E ISRAELE RELATIVO AL PROTOCOLLO N. 1 PER QUANTO RIGUARDA LE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DI FIORI E BOCCIOLI DI FIORI RECISI, FRESCHI, DI CUI ALLA SOTTOVOCE 0603 10 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

### A. Lettera della Comunità

Signor

tra la Comunità e Israele è stato convenuto quanto segue:

Il Protocollo n. 1 prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari di Israele, entro il limite di 19 500 t.

Israele si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- il prezzo israeliano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità;
- il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori;

- I livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi israeliani;
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti israeliani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori;
- qualora il livello dei prezzi israeliano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi israeliano pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario.

Israele si impegna altresì a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani.

Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunità si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si potrebbe tenere un adeguato scambio di opinioni.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accogliere, Signor

i sensi della mia alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

### B. Lettera di Israele

Signor

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"tra la Comunità e Israele è stato convenuto quanto segue:

Il Protocollo n. 1 prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 06.03.10 della Tariffa doganale comune originari di Israele, entro il limite di 19.500 t.

Israele si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- il prezzo israeliano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi dellà Comunità;
- il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori;
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi israeliani;
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti israeliani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori;
- qualora il livello dei prezzi israeliano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi israeliano pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario.

Israele si impegna altresì a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani.

Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunità si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si potrebbe tenere un adeguato scambio di opinioni."

Mi pregio confermarLe che il mio Governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accogliere, Signor

ı sensı della mia alta considerazione.

## ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITÀ E ISRAELE RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI DELL'URUGUAY ROUND

### A. Lettera della Comunità

Signor

l'accordo raggiunto tra la Comunità europea e Israele non contiene alcuna disposizione relativa al nuovo regime applicato alle importazioni di arance nella Comunità. Le Parti continueranno i negoziati al riguardo per trovare una soluzione prima dell'inizio della stagione commerciale 1995-1996, vale a dire prima del 1º dicembre. A tale proposito, la Comunità ha convenuto che il trattamento riservato ad Israele non sarà meno favorevole di quello riconosciuto agli altri partner mediterranei.

Se entro il 1° dicembre 1995 non sarà stato raggiunto un accordo sul prezzo d'entrata delle arance, la Comunità adotterà tutte le misure necessarie per garantire a Israele un prezzo d'entrata adeguato ed accettabile per entrambe le Parti, che consentirà l'importazione di 200 000 t di arance da Israele, quantitativo che comporta una riduzione del 30% rispetto al contingente tariffario attualmente previsto per le arance provenienti da Israele.

La Comunità europea, inoltre, adotterà le opportune misure per consentire l'importazione nella Comunità dei tradizionali prodotti agricoli trasformati israeliani non figuranti all'allegato II previsti dalle concessioni di cui al nuovo accordo.

Analogamente, Israele adotterà se necessario misure parallele per garantire le importazioni dei prodotti agricoli tradizionalmente esportati dalla Comunità per la stagione 1995-1996.

La prego di confermarmi se il Governo di Israele è d'accordo su quanto precede.

Voglia accogliere, Signor

i sensi della mia alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

### B. Lettera di Israele

Signor

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"L'accordo raggiunto tra la Comunità europea e Israele non contiene alcuna disposizione relativa al nuovo regime applicato alle importazioni di arance nella Comunità. Le Parti continueranno i negoziati al riguardo per trovare una soluzione prima dell'inizio della stagione commerciale 1995-1996, vale a dire prima del 1° dicembre. A tale proposito, la Comunità ha convenuto che il trattamento riservato ad Israele non sarà meno favorevole di quello riconosciuto agli altri partner mediterranei.

Se entro il 1° dicembre 1995 non sarà stato raggiunto un accordo sul prezzo d'entrata delle arance, la Comunità adotterà tutte le misure necessarie per garantire a Israele un prezzo d'entrata adeguato ed accettabile per entrambe le Parti, che consentirà l'importazione di 200 000 t di arance da Israele, quantitativo che comporta una riduzione del 30% rispetto al contingente tariffario attualmente previsto per le arance provenienti da Israele.

La Comunità europea, inoltre, adotterà le opportune misure per consentire l'importazione nella Comunità dei tradizionali prodotti agricoli trasformati israeliani non figuranti all'allegato II previsti dalle concessioni di cui al nuovo accordo.

Analogamente, Israele adotterà se necessario misure parallele per garantire le importazioni dei prodotti agricoli tradizionalmente esportati dalla Comunità per la stagione 1995-1996."

Mi pregio confermarLe che il mio Governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accogliere, Signor

sensi della mia alta considerazione.

Per il Governo di Israele

### DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA EUROPEA

# DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA EUROPÉA SUL CUMULO DELL'ORIGINE (ARTICOLO 28)

In base all'evoluzione della situazione politica, qualora Israele e uno o più altri paesi mediterranei concludessero accordi finalizzati all'istituzione del libero scambio, la Comunità europea è disposta ad applicare il cumulo dell'origine nel suo regime commerciale con tali paesi.

# DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL'ADEGUAMENTO DELLE NORME SULL'ORIGINE (ARTICOLO 28)

Nel quadro del processo di graduale armonizzazione delle norme d'origine applicabili tra la Comunità e altri paesi terzi, la Comunità può in avvenire proporre al Consiglio di associazione gli emendamenti al Protocollo n. 4 che potessero risultare necessari.

### DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL'ARTICOLO 36

La Comunità dichiara che, fino all'adozione da parte del Consiglio di associazione delle norme di applicazione sulla concorrenza leale di cui all'articolo 36, paragrafo 2, nel contesto dell'interpretazione dell'articolo 36, paragrafo 1, essa valuterà le eventuali prassi contrarie a tale articolo sulla base dei criteri derivanti dalle norme di cui agli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea e, nel caso dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dalle norme di cui agli articoli 65 e 66 di detto trattato e dalle norme comunitarie sugli aiutì di Stato, ivi compreso il diritto derivato.

Per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al Capitolo 3 del Titolo II, la Comunità valuterà le eventuali pratiche contrarie al paragrafo 1, comma i) dell'articolo 36 secondo i criteri stabiliti dalla Comunità sulla base degli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare secondo i criteri stabiliti dal regolamento n. 26 del Consiglio del 1962.

# DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA (TITOLO VI)

Israele rimarrà tra i potenziali beneficiari di finanziamenti a carico degli stanziamenti comunitari per i programmi di cooperazione regionale nel Mediterraneo e di altre linee di bilancio orizzontali pertinenti. Israele continuerà inoltre a poter beneficiare dei prestiti BEI concessi nel quadro dello strumento orizzontale per il Mediterraneo.

#### DICHIARAZIONE DI ISRAELE

### DICHIARAZIONE DI ISRAELE RELATIVA ALL'ARTICOLO 65

Israele dichiara che, nelle discussioni che porteranno alla decisione del Consiglio di associazione di cui all'articolo 65, paragrafo 1, intende sollevare la questione delle norme pe evitare la duplice imposizione per quanto riguarda i lavoratori di una Parte residenti nel territorio dell'altra Parte.

### LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1709):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 1º luglio 1996.

Esaminato dalla III commissione il 12 settembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 24 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1575):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della commissione speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 e 23 gennaio 1997.

Relazione scritta annunciata il 24 gennaio 1997 (atto n. 1575/A - relatore sen. De Zulueta).

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1997.

97G0050

LEGGE 3 febbraio 1997, n. 32.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

#### **PROMULGA**

la seguente legge:

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1997

### **SCÀLFARO**

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

#### **AGREEMENT**

#### BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES

FOR

THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the United Arab Emirates (hereinafter collectively referred to as the "Contracting States and each referred to as a Contracting State");

Desiring to create favourable conditions for greater economic co-operation between the two countries and in particular for investments by investors of one Contracting State in the territory of the other Contracting State;

Recognizing that the encouragement and reciprocal protection under international agreements of such investments will be conducive to the stimulation of business intiative and will increase prosperity in both Contracting States.

Have agreed as follows :-

### Definitions

### For the purposes of this Agreement:-

- (1) The term 'investment' shall comprise every kind of asset invested by the Government or by a natural or legal person of one Contracting State in the territory of the other Contracting State in accordance with the laws, regulations and administrative practices of that State. Without restricting the generality of the foregoing the term investment' shall include:
  - (a) movable and immovable property as well as any other property rights in rem such as mortagages, liens, pledges, usufruct and similar rights;
  - (b) shares, stocks and debentures of companies or other rights or interests in such companies, loans and bonds issued by a Contracting State or any of its natural or legal person and returns retained for the purpose of re-investments;
  - (c) claims to money or to any performance having economic value associated with an investment;
  - (d) copyrights, trademarks, patents, industrial designs and other industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
  - (e) any rights of fincial nature conferred by law or contract and any licences and permits pursuant to law, including the rights to search for extraction and exploitation of natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as investments, provided that such alteration is not contrary to the admission, if any, granted in respect of the assets originally invested;

- (2) The term 'investor' shall mean the Government of a Contracting State or any of its natural or legal person who invest in the territory of the other Contracting State:
- (3) The 'natural person' shall mean with respect to either Contracting State a natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws:
- (4) The term 'legal person' shall mean with respect to either Contracting State, any entity established in accordance with, and recognized as legal person by the law of the private State, such public and companies. as associations. corporations. business authorities? partnerships. foundations. firms, institutions, establishments, agencies, development funds, enterprises, cooperatives, and organizations or other similar entities irrespective of whether their liabilities are limited or any entity established outside the and jurisdiction of a Contracting State as a legal person and in which such State or any of its nationals or any legal estabilshed within its jurisdiction person has predominating interest :

- (5) The term 'income' shall mean amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interests, capital gains, share dividends, royalties or fees, and any payments in kind including reinvestment income.
- (6) The term 'territory' shall be construed to mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the maritime zones. The latter also Comprise the marine and submarine zones over which the Contracting parties exercise Sovereignty, or exercise sovereign or jurisdictional rights, under international law.
- **(7)** 'Associated activities' include the organization, control, operation, maintenance and disposition of legal persons, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business: performance and enforcement of contracts; acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds. including intellectual and industrial property rights; and the borrowing of funds, the purchase and issuance of equity shares and the purchase of foreign exchange for imports;
- (8) The term 'freely usable currency' means any convertible currencies widely used, to make payments for international transactions and for which there are ready buyers in the principal exchange markets.

### ARTICLE 2

### Promotion And Protection Of Investments

- (1) Each Contracting State shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting State to make investments in its territory and, in exercise of powers' conferred by its laws, regulations and administrative practices, shall admit such investments and activities associated therewith.
- (2) Once established, investments shall at all times enjoy full protection and security, in a manner consistent with international law.
- equitable treatment to the investments of investors of the other Contracting State. Each Contracting State shall ensure that the management, maintenance, use, enjoyment, transformation, cessation and liquidation, acquisition or disposal of investments or rights related to investment and its associated activities in its territory of investors of the other Contracting State shall not in any way be subjected to or impaired by arbitrary, unreasonable or discriminatory measures.
- (4) (i) Each Contracting State shall endeavour to take the necessary measures and legislation for granting of appropriate facilities, incentives and other forms of encouragement for investments made by investors of the other Contracting State.

- (ii) Investors of either Contracting State shall be entitled to apply to the competent authorities in the host State for the appropriate facilities, incentives and other forms of encouragement and the host State shall grant them all assistance, consents, approvals, licences and authorizations to such an extent and on such terms and conditions as shall, from time to time, be determined by the laws and regulations of the host State.
- (5) With respect to its tax policies, each Contracting State should strive to accord fairness and equity in the treatment of investment of investors of the other Contracting State.
- (6) The Contracting States shall periodically consult between themselves concerning investment opportunities within the territory of each other in various sectors of the economy to determine where investments from one Contracting State into the other may be most beneficial in the interest of both Contracting States.
- (7) To attain the objectives of this Agreement, the Contracting States shall encourage and facilitate the formation and establishment of the appropriate joint legal entities between the investors of the Contracting States to establish, develop and execute investment projects in different economic sectors in accordance with the laws and regulations of the host State.

- (8) Investors of either Contracting State shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice regardless of nationality to the extent permitted by the laws of the host State. The Contracting States shall make available all necessary facilities including the issuance of visas and permits of stay to such managerial personnel and to their families in accordance with the laws, regulations and administrative practices of the two Contracting States.
- (9) each contracting state shall make public all laws, regulations, and made available information regarding administrative practices and procedures that pertain to or effect investments.

### ARTICLE 3 Most-Favoured-Nation Provisions

(1) Both Contracting State within the bounds of their own territory shall offer investments effected by, and the income accruing to, natural and legal persons of the other Contracting State no less favourable treatment than that accorded to investment effected by, and income accruing to, its own natural or legal person of third State, whaterver the most favourable treatment accorded may be.

(2) Each Contracting State shall in its territory accord investors of the other Contracting State, as regards management, maintenance, use, enjoyment, acquisition or disposal of their investments, or any other activity associated therewith, treatment not less favourable than that which it accords to its own investors or to investors of any third State whichever is the most favourable.

### ARTICLE 4 Exception

The provisions of this Agreement relating to the granting of treatment not less favourable than that accorded to its own investors or the investors of any third State shall not be construed so as to oblige one Contracting State to extend to the investors of the other the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from:-

- (1) any existing or future customs union, an economic union or free trade area or a common external tariff area or a monetary union or similar international agreement or other forms of regional or sub-regional cooperation arrangement to which either of the Contracting States is or may become a party; or
- (2) the adoption of an agreement designed to lead to the formation or extension of such a union or area within a reasonable length of time; or

- (3) any international or regional or sub-regional agreement or other arrangement relating wholly or mainly to taxation or movement of capital or domestic legislation relating wholly or mainly to taxation.
- (4) or an Agreement with the Contracting State with another State relating to crossborder trade and to prevent double taxation.

#### ARTICLE 5

### Compensation for Damage or Loss

- (1) Investors of one Contracting State whose investments in the territory of the other Contracting State suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot or other similar events in the territory of the latter Contracting State shall be accorded by the latter Contracting State treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, not less favourable than that which the latter Contracting State accords to its own investors or to investors of any third State whichever is the most favourable.
- (2) Without prejudice to Paragraph (1) of this Article, investors of one Contracting State who in any of the events referred to in that paragraph suffer damage or loss in the territory of the other Contracting State resulting from:

- (a) requisition of their investment or property by its forces or authorities.
- (b) destruction of their investment or property by its forces or authorities which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation.

shall be accorded prompt and adequate compensation for the damage or loss sustained during the period of requisitioning or as a result of the destruction of the property. Resulting payments shall be in freely usable currency and freely transferable without undue delay.

### ARTICLE 6 Nationalization or Expropriation

(1) (a) Investments of • either Contracting State or its natural or legal persons shall not be subject to sequestration, confiscation or any similar measures which might limit permanently or temporarily the joint right of ownership, possession, control, or enjoyment save when specifically provided by law or by judgment of a competent court issued in accordance with laws in force: (2) Investments of natural or legal person of either Contracting State shall not be directly or indirectly nationalized, frozen, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation in the territory of the other Contracting State including the leving of taxes, the compulsory sale of all or part of an investment or the impairment or deprivation of its mangement or control.

All such actions referred to as expropriation unless the expropriation:

- (a) is done for public purpose or national interest.
- (b) is accomplished under due procedures of law and not discriminatory.
- (c) does not violate any specific provision or contractuals stability or expropriation contains in an investment Agreement between the natural or legal person and the party making the expropriation.
- (d) it is done in accordance with and from a competent legalquarters.
- (e) that the investor is given the right to prompt review by the expropriated legal or administrative bodies of the other Contracting State to determine whether the expropriation is occured and it is confirmed to the principle of the national law.
- (f) the investor shall have the right to contest against the expropriation and any such prevented measures to the competent court of the other Contracting State that take such measures.

- (g) is accompanied by a prompt, adequate and effective compensation.
- (3) The adequate compensation shall be calculated on the basis of the real market value of the investment immediately prior to the moment in which the decision to nationalize or expropriate is announced or made. public and shall be calculated in accordance with evaluation principles that are acknowledged to provide market value according to internationally acknowledged evaluation standards. Whenever there are difficulties in ascertaining the market value the compensation shall be calculated on the basis of the value that typify company's the activities. Compensation shall include interest calculated on a six - month LIBOR basis accruing from the date of nationalization or expropriation to the date payment. In the event of failure to reach an Agreement between the investor and the Contracting State having liability, the amount of such compensation shall be calculated following the settlement of dispute procedures provided by Article 9 of this Agreement. Once the compensation has been determined shall be paid promptlyand authorization for its repariation in convertible currency issued.currency issued.

- (4) Where a Contracting State nationalizes or expropriates the investment of a legal person which is established or licenced under the the law in force territory and in which the other Contracting State or any of its investors owns shares, stocks, debentures or other rights of interest, it shll insure that prompt. adequate and effective compensation received and allowed to repatriated. be Such comensation shall be determined and paid in accordance with the provisions of this Article.
- (5) The provisions of this Article shall also apply to income from an investment as will as, in the event of liquidation, to the proceeds from the liquidation.
- Should measures indicated on this Article not be stated as enforceable within the terms fixed by the relevant laws or regulations or whenever the said measures have been acknowledged, by the competent Authorities, to be no more consistent with public purposes or national interests, the concerned investor shall at its request be allowed to apply for the recovery of the property or possession of the affected investments.

### ARTICLE 7 Repatriation of Capital and Income

- (1) Each Contracting State shall guarantee without undue delay and after the performance of all fiscal obligation including income tax the transfer out of its territory in any freely usable currency of:
  - (a) the net income, dividends, royalties, technical assistance and technical service fees, interests and other income, accruing from any investment by an investor of the other Contracting State;
  - (b) the proceeds accruing from the sale, total or partial liquidation of any investment made by an investor of the other Contracting State;
  - (c) funds in repayment of borrowings;
  - (d) the remuneration and allowances paid to natural persons of the other Contracting State who are allowed to work in connection with an investment in its territory;
  - (e) Capital spent for the management of investment and capital depreciation which includes additional funds for the maintenance of the investment.

- (2) Without restricting the generality of Article 3 of this Agreement the Contracting States undertake to accord to transfers referred to in Paragraph (1) of this Article a treatment as favourable as that accorded to transfers originating from investments made by investors of any third State.
- (3) The transfer refer to in Articles 5.6.7. and 8 shall be effective without undue delay the exchange rates applicable to such transfers in paragraph (1) of this Article shall be the rate of exchange prevailing at the time of remittance.

### ARTICLE 8 Subrogation

(1) In the event that one Contracting State has provided a guarantee in respect of "non - commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting State, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting State shall recognize the assignment of the rights of the investor to the first -named Contracting State, whose right of subrogation shall not exceed the original right of the investor. In relation to the transfer of payments to the Contracting State by virtue of this assignment, the provisions of Articles 5, 6 and 7 shall apply.

(2) This Article shall, notwithstanding the provision of Article 1 of this Agreement, apply only to investments made after the entry into force of this Agreement, where the investment has been registered if necessary with the competent authorities of the Contracting State in whose territory it is made.

### ARTICLE 9

### Settlement of Investment Disputes

- (1) All kinds of disputes or differences, including disputes over the amount of compensation for expropriation, requisition, nationalization or similar measures, between the Contracting State and an investor of the other Contracting State concerning an investment of that investor in the territory and maritime zones of the former Contracting State shall, if possible, be settled amicably.
- (2) If such disputes or differences cannot be settled according to the provisions of paragraph (1) of this Article within six months from the date of a written request for settlement, the investor concerned may submit the dispute to:
  - (a) The competent court of the Contracting State having territorial jurisdiction for decision: or
  - (b) The Arbitral Tribunal according to the provisions provided in the protocol.

- (c) the "International Center for the Settlement of Investment Disputes", for the application of the arbitration procedures provided by the Washington Convention of 18th March 1965 on the "Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States".
- (3) Neither Contracting State shall pursue through diplomatic channels any matter referred to arbitration until the proceedings have been exhuasted and a Contracting State has failed to abide by or to comply with the award rendered by the Arbitral Tribunal within the term prescribed by the judgement pursuant to internal laws.

### ARTICLE 10 Settlement of Disputes between Contracting States

- (1) Disputes between the Contracting States concerning the interpration and application of this Agreement shall be settled, as far as possible, amicably by both States through diplomatic channels
- (2) If the dispute cannot be so settled within three months from the date on which either Contracting State, informs in writing the other Contracting State, they shall, upon the request of either Contracting State, be submitted to an ad hoc arbitral tribunal in accordance with the provisions of this Article.

(3) The Arbitral Tribunal shall be constituted in the following way: within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting State shall appoint one member of the tribunal. The two members shall then select a national of a third State having diplomatic relations with both Contracting States who shall act as Chairman (hereafter referred to as the Chairman).

The Chairman shall be appinted within three months from the date of appointmedt of the other two members.

(4) If within the period specified in Paragraph (3) of this Article either State shall not have appointed arbitrator or the two arbitrators shall not have agreed on the Chairman, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointment. If he happens to be a national of either Contracting State or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointment. If the Vice-President also happens to be a national of either Contracting State or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting State shall be invited to make the appointment.

(5) The Arbitration Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding. Each Contracting State shall bear the costs of its own arbitrator and its counsel in the arbitral proceedings; the cost of the President and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting States. The arbitral tribunal shall determine its own procedures.

### ARTICLE 11 Application to Investments

This Agreement shall apply to investments made in the territory of either Contracting State in accordance with its legislation or rules or regulations by investors of the other Contracting State prior to as well as after the entry into force of this Agreement.

# ARTICLE 12 Relation between Governments

The provisions of this Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations between the Contracting States.

### ARTICLE 13

### Application of Other Rules and Special Commitments

- (1) Where a matter is governed simultaneously both, by this Agreement and by other agreements to which both the Contracting States are parties or general principles of law commonly recognized by both Contracting States or domestic law of the host State, nothing in this Agreement shall prevent either Contracting State or any of its investors who own investments in the territory of the other Contracting State from taking advantage of whichever rules are the more favourable to their cases.
- (2) Investments subject to special contracts or commitments undertaken by one Contracting State with respect to the investors of the other Contracting State shall be notwithstanding the provisions of governed, this Agreement by the terms of those contracts and commitments insofar as their provisions more favourable than those provided by this Agreement.
- (3) Each Contracting State shall observe any obligation deriving from this Agreement in accordance with its domestic laws.

### ARTICLE 14 Entry into Force

This Agreement shall become effective as from the moment in which the two Contracting State will notify each other their respective constitutional procedures have been completed.

### ARTICLE 15 Duration and Termination

- (1) This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years and shall continue in force thereafter for similar period or periods unless, one year before the expiry of the initial period or any subsequent period, either Contracting State notifies the other in writing of its intention to terminate this Agreement. The notice of termination shall become effective one year after it has been received by the other Contracting State.
- (2) In respect of investments made prior to the date when the notice of termination of this Agreement becomes effective, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a period of five (5) years from the date of termination of this Agreement.

In witness whereof the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at .Abu Dhabi. this Sunday. 22nd of Jan 1995. corresponding to 21st Saaban 1415 Higria in the Italian English ,and Arabic languages, all texts being equally authentic . In case of divergency, the English text shall prevail .

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AHMED HUMAID AL TAYER
Minister of State
For Finance and Industry

GIOVANNI FERRERO Ambassador of Italy

### PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government or the United Arab Emirates the Promotion of Investments. The Contracting States also agreed to the following clauses which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

### 1. <u>In reference to Article 3:</u>

Both Contracting States shall regulate, according to their legislation, regulations the procedures relating to entry, residence work and travel within their respective territories required by nationals of the other Contracting State and members of their families engaged in activities connected with investments in the spirit of this Ageement.

### 2. <u>In reference to Article 9:</u>

In relation to arbitation, under Article 9 it be conducted in accordance with Arbitration Standards of the United Nations Commission on Internation1 Trade Law (UNCITRAL), pursuant to Resolution 31'98 of 15th December 1976 adopted by the United Nations General Assembly, and with the following provisions:

- (a) There shall be three Arbitrators, and if they are not nationals of the Contracting States they shall be nationals of States which have diplomatic relations with both Contracting States.
  - For arbitrators to be appointed pursuant to the provisions of the UNCITRAL Rules, the President of the Intstitute of Arbitration of the Stockholm Chamber of Commerce shall be the "Appointing Authority". The abritration will be held in Stokholm, except other arrangement between the involved Contracting Parties.
- (b) The acknowledgement and the enforcement of the decision of the Arbitration Tribunal in the territories of the Contracting Parties shall be governed by their respective national in accordance with the relevant International Conventions to which they are parties.

Done in duplicate at Abu Dhabi this Sunday 22nd of Jan 1995, corresponding to 21st Shaaban 1415 Higria in the Italian, English, and Arabic languages, all texts being equally authentic. In case of divergency, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Ahmed <u>Humaid Al Tayer</u>

Minister of State

For Finance and Industry

Giovanni Ferrero Ambassador of Italy

### **ACCORDO**

# TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti (qui di seguito denominati collettivamente Parti Contraenti o individualmente Parte Contraente);

Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e,

Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali e Mavoriranno la prosperita' delle due Parti Contraenti,

### Hanno convenuto quanto segue:

#### ARTICOLO 1

### Definizioni

### Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni attivita' investita dal governo ovvero da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi, ai regolamenti ed alle prassi amministrative di quest'ultima.

Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:

- a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' <u>in rem</u>, quali ipoteche, vinco'li, pegni, usufrutto e diritti simili;
- b) titoli azionari ed obbligazionari di Societa' o diritti o interessi di altro tipo in tali Societa', prestiti e titoli emessi da una Parte Contraente o da una sua persona fisica o giuridica, nonche' profitti trattenuti allo scopo di essere reinvestiti:
- c) diritti su valori monetari o su prestazioni aventi un valore economico connessi ad investimenti;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' 'industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento:
- e) ogni diritto di natura finanziaria conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti,

comprese quelli di ricerca per estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

Qualsiasi modifica della forma in cui i beni sono investiti non influisce sulla loro classificazione come investimenti a condizione che tale modifica non sia contraria al riconoscimento, se avvenuto, concesso in relazione ai beni originariamente investiti.

- 2. Per "investitore", si intende il governo di una Parte Contraente ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
- 3. Per "persona fisica", si intende con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato secondo il suo ordinamento.
- 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entita' costituita in conformita' alle leggi dello Stato e da questo riconosciuta quale persona giuridica, come imprese pubbliche o private, societa' a responsabilita' limitata, associazioni di affari, autorita', partnership, fondazioni, aziende, istituzioni, enti, agenzie, fondi di sviluppo, imprese, cooperative ed organizzazioni o altre entita' simili, indipendentemente dal fatto che responsabilita' sia limitata o meno: e qualsiasi entita' costituita e riconosciuta al di fuori della giurisdizione di una Parte Contraente quale persona giuridica ed in cui detta Parte o qualsiasi persona giuridica fra le sue

nazionali o persona giuridica costituita all'interno della sua giurisdizione abbia un interesse predominante.

- 5. Per "redditi" si intendono le somme fruttate da un investimento, ivi compresi in particolare, sebbene non in via esclusiva, profitti o interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o commissioni e pagamenti in natura, inclusi gli utili derivanti da reinvestimenti.
- 6. Per "territorio" si intende, oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, le zone marittime. Queste ultime comprendono altresi' le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita', o esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giufisdizione.
- 7. 11 termine "attivita' connesse" comprende gestione. l'organizzazione, **1**l controllo, la 1 l mantenimento e la cessione di persone giuridiche, filiali, agenzie, uffici, fabbriche ed altre strutture per gestione degli affari; la stipula, l'esecuzione l'imposizione coattiva dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la cessione di qualsiasi tipo di proprieta' ivi compresi 1 diritti di proprieta' intellettuale ed industriale; l'assunzione di l'acquisto e l'emissione di azioni di partecipazione e l'acquisto di valuta estera per importazioni.
- 8. Con il termine "valuta liberamente utilizzabile" si intende qualsiasi valuta che sia ampiamente utilizzata per effettuare pagamenti in transazioni internazionali e per cui esistono acquirenti sui principali mercati di cambio.

#### ARTICOLO 2

### Promozione e protezione degli investimenti

- 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno e creeranno condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente per l'effettuazione di investimenti nel proprio territorio e, nell'esercizio dei poteri loro conferiti in conformita' alle loro leggi, regolamenti e prassi amministrative, dovranno permettere detti investimenti ed attivita' connesse.
- 2. Una volta effettuati, gli investimenti godranno in ogni momento di piena protezione e sicurezza, in conformita' al diritto internazionale.
- 3. Ciascuna Parte Contraente dovra' garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente fara' si' che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento, la cessazione, la liquidazione la cessione 0 degli investimenti o dei diritti relativi agli investimenti ed alle attivita' connesse, effettuate nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, non vengano in alcun modo colpiti o ostacolati da provvedimenti arbitrari, ırragionevoli o discriminatori.
- 4. (i) Ciascuna Parte Contraente si adoperera' al fine di prendere le misure e le disposizioni di legge necessarie

per la concessione di adeguate facilitazioni, incentivi ed altre forme di promozione degli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente.

- investitori di (ii) Gli ciascuna delle due Parti autorizzati Contraenti saranno a rivolgersi alle competenti autorita' del Paese ospite al fine di ottenere le adeguate facilitazioni, incentivi ed altre forme il Paese fornire promozione ed ospite dovra' loro assistenza, consensi. approvazioni, licenze edautorizzazioni in misura ed a condizioni che saranno di volta in volta determinate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti del Paese ospite.
- 5. Con riferimento alle proprie politiche fiscali, ciascuna Parte Contraente dovrebbe adoperarsi al fine di accordare un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente.
- 6. Le Parti Contraenti dovranno consultarsi periodicamente in materia di opportunita' di investimento nell'ambito del territorio dell'altra Parte Contraente nei vari settori dell'economia per determinare ove gli investimenti di una Parte Contraente nel territorio dell'altra possano essere più vantaggiosi nell'interesse di entrambe le Parti Contraenti.
- 7. Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno incoraggiare e facilitare la formazione e la creazione degli appropriati enti giuridici congiunti fra investitori delle Parti Contraenti per creare, sviluppare ed eseguire progetti di

investimento nei diversi settori economici in conformita' alle leggi ed ai regolamenti del Paese ospite.

- 8. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti dovranno essere autorizzati ad impiegare personale indipendentemente direttivo di loro fiducia, nazionalita' e nella misura permessa dalla legge del Paese ospite. Le Parti Contraenti dovranno disposizione tutte le necessarie facilitazioni, ivi compresi l'emissione di visti e permessi di soggiorno per detto personale direttivo e le loro famiglie conformita' alle leggi, ai regolamenti ed alle prassi amministrative delle due Parti Contraenti.
- 9. Ciascuna Parte Contraente rendera' pubbliche tutte le leggi, i regolamenti, le prassi amministrative e rendera' disponibili le informazioni concernenti le prassi e procedure amministrative che attengono o hanno effetto sugli investimenti.

#### ARTICOLO 3

### Clausola della nazione piu' favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi delle persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli riservati agli investimenti e relativi redditi delle proprie persone fisiche o

giuridiche o delle persone fisiche e giuridiche di Stati terzi.

2. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investori dell'altra Parte Contraente, in materia di gestione, mantenimento, uso, godimento, acquisizione o cessione dei loro investimenti, o di qualsiasi altra attivita' connessa, un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli riservati ai loro propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo.

#### ARTICOLO 4

### Eccezione

Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione di un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o a quelli di qualsiasi Stato terzo non dovranno essere interpretate in modo da obbligare una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente il beneficio di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio che risulta da:

1) unioni doganali esistenti o future, unioni economiche o aree di libero scambio o aree comuni di tariffe esterne, unione monetaria o accordi internazionali analoghi o altre forme di accordi regionali o sub-regionali, o intese di cooperazione di cui ciascuna delle due Parti Contraenti faccia parte o possa entrare a far parte; ovvero

- 2) adozione di un accordo volto a portare alla formazione o all'estensione di detta unione o area entro un ragionevole lasso di tempo; ovvero
- 3) accordi internazionali, regionali o sub-regionali o altre intese relative in tutto o in parte alla tassazione o ai movimenti di capitali o legislazione nazionale relativa in tutto o in parte alla tassazione; ovvero
- 4) un accordo della Parte Contraente con un altro Stato relativo al commercio transfrontaliero e volto a prevenire la doppia imposizione.

# Risarcimento per danni o perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni, tumulti o altri avvenimenti analoghi, Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito dovra' accordare detti investitori, in materia di restituzioni, indennizzi, risarcimenti o altri riconoscimenti, un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli concessi ai suoi investitori ed agli investitori di un qualsiasi Stato terzo .

- 2. Fatto salvo quanto al paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una Parte Contraente che nel corso di uno degli eventi di cui a detto paragrafo abbiano subito danni o perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente derivanti da:
- (a) sequestro dei loro investimenti o proprieta' da parte delle autorita';
- (b) distruzione dei loro investimenti o proprieta' da parte delle autorita' non causato da combattimento o non richiesto dalla necessita' della situazione,
- si vedranno accordare un sollecito ed adeguato risarcimento per danni e perdite subite durante il periodo del sequestro o in conseguenza della distruzione della proprieta. I relativi pagamenti verranno effettuati in valuta liberamente utilizzabile e saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

## Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti o delle loro persone fisiche o giuridiche non saranno soggetti a sequestro, confisca o misure analoghe che possano limitare permanentemente o temporaneamente 1 connessi diritti di possesso, controllo o godimento, salvo i casi in cui cio' sia specificamente disposto per legge o sulla base della decisione di นก tribunale competente emanata conformita' alle leggi in vigore.

2) Gli investimenti di persone fisiche e giuridiche ciascuna delle due Parti Contraenti non saranno indirettamente, direttamente 0 nazionalizzati. espropriati, congelati o sottoposti a misure aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio nel territorio dell'altra Parte Contraente, ivi compresi l'imposizione di tasse, la vendita obbligatoria di tutto o parte di un investimento o l'impedimento o la privazione della sua gestione e del suo controllo.

Tutte queste azioni fanno riferimento all'esproprio eccetto i casi in cui l'esproprio :

- (a) sia compiuto a fini pubblici o interesse nazionale;
- (b) sia compiuto in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge e non sia discriminatoria;
- (c) non violi alcuna specifica disposizione o clausola contrattuale o espropriazione contenute nell'Accordo di investimento fra le persone fisiche e giuridiche interessate e la parte che effettua l'esproprio;
- (d) sia effettuato in conformita' a regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti;
- (e) l'investitore abbia il diritto di adire gli enti amministrativi o giuridici dell'altra Parte Contraente per assicurarsi che l'esproprio sia stato effettuato in conformita' ai principi della legislazione nazionale;
- (f) l'investitore abbia diritto di contestare l'esproprio o altre misure analoghe presso i tribunali competenti della Parte Contraente che ha adottato dette misure;
- (g) sia accompagnato da un immediato, pieno ed effettivo risarcimento.

- 3. Il giusto risarcimento sara' calcolato sulla mercato di dell'effettivo valore dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica e sara' determinato in conformita' principi accettati di valutazione che portano al valore di mercato secondo i parametri di valutazione accettati a livello internazionale. Qualora detto valore di mercato non possa essere prontamente accertato, il risarcimento verra' calcolato in base al valore che esemplifica attivita' dell'azienda. Il risarcimento dovra' comprendere un interesse calcolato sulla base del LIBOR semestrale maturato dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data del pagamento. Qualora non sia possibile giungere ad un accordo tra l'investitore e la Parte Contraente che ha la responsabilita', l'ammontare di detto compenso verra' calcolato secondo le procedure di composizione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato l'indennizzo, esso sara' corrisposto con sollecitudine e verra' emanata una autorizzazione per il rimpatrio in valuta convertibile.
- 4. Qualora una Parte Contraente nazionalizzi o espropri l'investimento di una persona giuridica costituita o autorizzata ai sensi della legge vigente nel territorio ed in cui l'altra Parte contraente o suoi investitori possiedono azioni, titoli, obbligazioni o altri diritti di interesse, essa dovra' garantire un immediato, pieno ed effettivo risarcimento e permettere che esso sia rimpatriato.

Detto risarcimento verra' determinato e corrisposto in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.

- 5. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi agli utili da investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi della stessa.
- 6. Qualora le misure di cui al presente Articolo non siano piu' dichiarate applicabili nei termini fissati dalle relative leggi o regolamenti o dette misure siano state dichiarate dalle autorita' competenti non piu' compatibili con i fini pubblici o l'interesse nazionale, l'investitore interessato dovra', su sua richiesta, essere autorizzato a fare domanda per il recupero della proprieta' o del possesso degli investimenti colpiti.

## Rimpatrio di capitali e redditi

- 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira', senza indebito ritardo e dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali, ivi compresa l'imposta sul reddito, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta liberamente utilizzabile di:
- a) profitti netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili derivanti da investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente;
- b) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
- c) fondi destinati al rimborso di prestiti;

- d) remunerazioni e spettanze corrisposte alle persone fisiche dell'altra Parte Contraente autorizzate a prestare attivita' e servizi in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio;
- (e) capitali spesi per la gestione e il deprezzamento del capitale inclusivi dei fondi aggiuntivi spesi per il mantenimento dell'investimento.
- 2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo un trattamento tanto favorevole quanto quello accordato ai trasferimenti originati da investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi.
- 3. I trasferimenti di cui agli Articoli 5, 6, 7 e 8 dovranno essere effettivi senza indebito ritardo. I tassi di cambio applicabili a detti trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno al tasso di cambio vigente alla data del trasferimento.

#### Surroga

1. Nel caso in cur una Parte Contraente abbia fornito una garanzia rispetto a rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia assicurativa, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere la cessione dei diritti

dell'investitore alla prima citata Parte Contraente il cui diritto di surroga non dovra' eccedere i diritti originari dell'investitore. In relazione al trasferimento dei pagamenti all'altra Parte Contraente in virtu' di detta cessione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 5, 6 e 7.

2. Nonostante il disposto dell'Articolo 1 del presente Accordo, il presente Articolo si dovra' applicare soltanto agli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ove l'investimento sia stato registrato, se necessario, presso le autorita' competenti della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato.

#### ARTICOLO 9

Composizione delle controversie in materia di investimento

- controversie, ivi comprese quelle relative all'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti effettuati da detto investitore nel territorio e nelle zone marittime dell'altra Parte Contraente saranno, quanto possibile, ricomposte in via amichevole.
- 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte, secondo le disposizioni del paragrafo l del presente Articolo, entro sei mesi dalla data in cui sia stata

presentata una richiesta scritta di ricomposizione, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia:

- (a) al tribunale competente della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale a decidere;
- (b) ad un Tribunale Arbitrale secondo le disposizioni di cui al protocollo;
- (c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento" per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 in materia di "Composizione delle Controversie in materia di Investimento fra Stati e Cittadini di altri Stati".
- 3. Nessuna Parte Contraente dovra' trattare tramite i canali diplomatici qualsiasi materia deferita alla procedura di arbitrato finche' non siane stati esperiti detti procedimenti e l'altra Parte Contraente non abbia rispettato o non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale entro i termini prescritti dalla decisione in conformita' alle leggi interne.

#### ARTICOLO 10

Ricomposizione delle controversie tra Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere ricomposte per quanto possibile,

amichevolmente, da entrambe le Parti tramite i canali diplomatici.

- 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro tre mesi dalla data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti ne informa l'altra, esse dovranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale <u>ad hoc</u> in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.
- 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito secondo le seguenti modalita'; entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovra' nominare un arbitro. I due arbitri dovranno poi designare un cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti che dovra' fungere da Presidente (qui di seguito designato il Presidente).
- Il Presidente verra' nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due arbitri.
- 4. Qualora entro 1 termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le Parti Contraenti non abbiano nominato 11 loro arbitro o 1 due arbitri non concordino sul Presidente, potra' essere presentata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia affinche' effettui la nomina. Nel caso in cui esso sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non possa espletare l'incarico, il Vice-presidente sara' invitato a procedere alla designazione. Qualora anche 11 Vice-presidente sia cittadino di una delle due

Parti Contraenti o per altro motivo non possa espletare l'incarico, sara' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti contraenti a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese inerenti al proprio arbitro ed alla sua consulenza nei procedimenti arbitrali; i costi relativi al Presidente ed i rimanenti costi verranno sostenuti in parti eguali dalle Parti Contraenti. Sara' il Tribunale Arbitrale a determinare le proprie procedure.

#### ARTICOLO 11

## Applicazione agli investimenti

Il presente Accordo verra' applicato agli investimenti effettuati nel territorio di una delle due Parti Contraenti da investitori dell'altra Parte Contraente prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in conformita' alla legislazione, alle norme ed ai regolamenti vigenti.

#### ARTICOLO 12

## Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo dovranno applicarsi indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.

## Applicazione di altre norme ed impegni speciali

- 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri accordi a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di diritto comunemente riconosciuti da entrambe le Parti Contraenti o dalla legislazione interna del Paese ospite, nulla impedira' a ciascuna Parte Contrente o ciascuno dei suoi investitori che abbia effettuato investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente di avvalersi di qualsivoglia disposizione che risulti la piu' favorevole al proprio caso.
- 2. Gli investimenti soggetti a contratti o impegni speciali assunti da uno Stato contraente in relazione agli investitori dell'altra Parte verranno disciplinati, nonostante le disposizioni del presente Accordo, dai termini di questi contratti ed impegni nella misura in cui le loro disposizioni siano piu' favorevoli di quelle sancite dal presente Accordo.
- 3. Ciascuna Parte Contraente dovra' osservare gli obblighi derivanti dal presente Accordo in conformita' alla legislazione nazionale.

# Entrata in vigore

Il presente Accordo entrera' in vigore nel momento in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

## ARTICOLO 15

#### Durata e cessazione

- 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci (10) anni e restera' in vigore per un ulteriore periodo o ulteriori periodi di 10 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non notifichi all'altra per iscritto l'intenzione di porre termine all'Accordo un anno prima della scadenza del periodo iniziale o di ciascun periodo successivo. La denuncia diventera' effettiva un anno dopo essere stata ricevuta dall'altra Parte Contraente.
- 2. Per gli investimenti effettuati prima della data in cui diviene effettiva la denuncia dell'Accordo, le disposizioni del presente Accordo rimarranno in vigore per ulteriori cinque (5) anni a partire dalla data di termine. del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO ad Abu Dhabi il 22 genna10 1995, corrispondente al 21 Sha'Ban 1415, in duplice copia, in lingua italiana, inglese ed araba, tutte facenti egualmente fede.

In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEGLI

EMIRATI ARABI UNITI

GIOVANNI FERRERO'
AMBASCIATORE D'ITALIA

AHMED HUMID AL TAYER MINISTRO DI STATO PER LE FINANZE E INDUSTRIA

#### **PROTOCOLLO**

Nel firmare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e la protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresi concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

# 1. Con riferimento all'art. 3:

Entrambe le Parti Contraenti dovranno disciplinare, secondo la loro legislazione ed 1 loro regolamenti, le procedure relative all'entrata, alla residenza, al lavoro ed al viaggi entro 1 loro rispettivi territori necessari al cittadini dell'altra Parte Contraente ed al membri delle loro famiglie impegnati in attivita' connesse con gli investimenti nello spirito del presente Accordo.

## 2. <u>In riferimento all'Articolo 9:</u>

Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'art. 9 esso si svolgera' in conformita' ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale ınternazionale (UNCITRAL) di alla cuı Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976. con l'osservanza altresi' delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvedera', nella sua qualita' di Autorita' preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sara' Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sara' disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformita' alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parte.

FATTO ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha'Ban 1415, in duplice copia, in lingua italiana, inglese ed araba, tutte facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze, fara' fede il testo in lingua inglese.

PER 1L GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI

GIOVANNI FERRERO AMBASCIATORE D'ITALIA

AHMED HUMID AL TAYER MINISTRO DI STATO PER LE FINANZE E INDUSTRIA

#### LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1915):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 18 luglio 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 agosto 1996, con pareri delle commissioni I, II, V VI, X e XI.

Esaminato dalla III commissione il 12 settembre 1996

Esaminato in aula e approvato il 19 settembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1341):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª 10ª, e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 31 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata il 14 novembre 1996 (atto n. 1341/A - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1997.

#### 97G0051

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(9651338) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 2 0 0 0 5 1 1 9 7 \* L. 22.500